

F. Minerva



10648

CASSA NAZIONALE PER LE ASSICURAZIONI SOCIALI

SEDE CENTRALE IN ROMA

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA INVALIDITÀ E LA VECCHIAIA

R. Decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e modificazioni successive

Regolamento 28 agosto 1924, n. 1422

172 15

ROMA, 1932 - X





10648

CASSA NAZIONALE PER LE ASSICURAZIONI SOCIALI

SEDE CENTRALE IN ROMA

**ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
PER LA INVALIDITÀ E LA VECCHIAIA**

R. Decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e modificazioni successive

Regolamento 28 agosto 1924, n. 1422

ROMA, 1932 - X

Regio decreto-legge 14 gennaio 1932, n. 275. — Norme integrative per le assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi (*pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » dell' 11 aprile 1932-X, n. 84*).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visti gli articoli 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia; 5 e 20 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, relativo all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria; 13 del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1928, n. 1132, relativo all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi;

Visto il testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme integrative di quelle vigenti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, per la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto coi Ministri per le finanze e per la giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contributi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia e contro la tubercolosi, stabiliti, rispettivamente, dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e dal R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, possono essere riscossi per i lavoratori agricoli, oltre che con i mezzi previsti dai predetti decreti, anche con le forme e con la procedura privilegiata stabilite per la riscossione delle imposte dirette.

Alla riscossione dei contributi, con le forme e la procedura privilegiata anzidette, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali provvederà direttamente, ovvero a mezzo di esattori da essa nominati, a norma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401.

Con Regio decreto, da emanarsi su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze, saranno stabilite le norme per la formazione e la pubblicazione dei ruoli e tutte le altre occorrenti per l'attuazione della disposizione di cui ai precedenti commi.

Nella stessa forma può altresì essere autorizzata la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali a valersi delle disposizioni del presente articolo per

la riscossione dei contributi ad essa dovuti per l'assicurazione obbligatoria di altre categorie professionali, per l'invalidità e la vecchiaia, per la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi. Tale autorizzazione può essere limitata a determinate zone territoriali.

Art. 2.

I contributi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, per la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi, si prescrivono col decorso di cinque anni dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati.

Non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti, a regolarizzazione di contributi arretrati, dopo che, rispetto ai contributi stessi, sia intervenuta la prescrizione.

Per le violazioni prevedute nell'art. 5, comma 3°, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, richiamato anche nell'art. 13 del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, e per le violazioni prevedute nell'art. 20, 1° comma, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, in luogo della pena della multa si applica quella dell'ammenda, nella misura stabilita negli articoli stessi.

Art. 3.

Le persone incaricate della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento relative alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi, quando abbiano accertate le violazioni alle predette disposizioni, redigono immediatamente apposito processo verbale e lo trasmettono alla competente autorità giudiziaria.

Nei casi in cui le singole leggi consentono la definizione in via amministrativa delle contravvenzioni, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali può stabilire che il contravventore paghi, a titolo di oblazione, una somma anche inferiore al minimo della pena dell'ammenda fissata dalla legge.

Art. 4.

In ogni caso di tardivo versamento di contributi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, per la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi, sono dovuti gli interessi nella misura annualmente stabilita ai sensi dell'art. 9 del testo unico, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, per i mutui ordinari della Cassa depositi e prestiti.

Tali interessi decorrono, indipendentemente da ogni domanda giudiziale, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i singoli contributi dovevano essere versati.

Gli interessi non sono dovuti nel caso in cui la inadempienza o l'irregolare adempimento abbiano dato luogo alla applicazione delle sanzioni di carattere civile previste dalle singole leggi.

Gli interessi non sono neppure dovuti quando sui contributi vengano percepiti i diritti preveduti dalla legge relativa alla riscossione delle imposte dirette per tardivo versamento.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.


Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1932 - Anno X.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - BOTTAI - MOSCONI - ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.



Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184.

Assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia per le persone d'ambo i sessi (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 febbraio 1924, n. 40).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601 ;

Visti i decreti-legge 21 aprile 1919, n. 603 ; 27 ottobre 1922, n. 1479, e 8 marzo 1923, n. 616 ;

Udito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, con i Ministri per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto e per le colonie (1) ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

TITOLO I.

Estensione ed oggetto dell'assicurazione.

Art. 1.

È obbligatoria l'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia per le persone di ambo i sessi che hanno compiuta l'età di 15 anni e non superata quella di 65 anni e che prestano l'opera loro alle dipendenze di altri come :

1° operai, garzoni, apprendisti, inservienti, assistenti, commessi, sorveglianti ed impiegati in genere delle industrie, dei commerci, dell'agricoltura, compresa la caccia e la pesca, dei pubblici servizi, delle professioni liberali, e coloro che lavorano a domicilio per conto

(1) Per effetto dei Regi decreti 12 settembre 1929, n. 1661, e 27 settembre 1929, n. 1663, che hanno trasferito al Ministero delle Corporazioni, tra gli altri, i servizi concernenti la previdenza, negli articoli del R. D. 30 dicembre 1923, n. 3184, dove è nominato il « Ministero dell'Economia nazionale » deve intendersi sostituito il « Ministero delle Corporazioni ».

di altri, intendendosi per tali quelli che eseguono lavoro salariato per conto di un imprenditore, nella propria abitazione o in locali che non siano di pertinenza dell'imprenditore nè sottoposti alla sua vigilanza diretta ;

2° domestici e persone che prestino stabilmente l'opera loro nei servizi familiari.

Gli stranieri che lavorano nel Regno in una delle categorie indicate nel presente articolo sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione secondo le norme del presente decreto ; essi però non sono ammessi a godere della quota d'integrazione dello Stato se non nel caso in cui uno speciale accordo con il loro paese d'origine abbia assicurato ai cittadini italiani un trattamento di reciprocità.

Art. 2.

L'obbligo dell'assicurazione, secondo il presente decreto, non si applica :

1° agli impiegati ed assimilati, secondo il contratto d'impiego privato, la cui retribuzione, ragguagliata a mese, superi le lire 800 ;

2° alle persone della gente di mare durante il periodo di arruolamento su navi nazionali, quando per tale periodo contribuiscano alla Cassa invalidi della marina mercantile ;

3° agli agenti ed impiegati dello Stato, delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione della Real Casa, delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Nel regolamento sarà stabilito in quali casi, entro quali limiti e con quali condizioni il presente decreto si applichi ai dipendenti da istituti pubblici o da aziende private pei quali, alla data del 1° luglio 1920, era assicurato un trattamento di pensione nei casi d'invalidità o di vecchiaia ; e saranno anche stabilite le modalità per coordinare il presente decreto con le disposizioni dell'art. 13 del decreto-legge 26 maggio 1918, n. 738, sul Consorzio obbligatorio per la industria zolfifera siciliana.

Nel regolamento saranno anche stabilite le norme per la liquidazione delle pensioni a favore della gente di mare che, oltre alla navigazione mercantile, possa far valere periodi di contribuzione obbligatoria in conformità del presente decreto.

Art. 3.

L'assicurazione ha per iscopo principale l'assegnazione di pensione nel caso di invalidità al lavoro e nel caso di vecchiaia. Essa ha inoltre per iscopo :

1° la concessione di un assegno temporaneo mensile in caso di morte degli assicurati ;

2° la prevenzione e la cura della invalidità.

TITOLO II.

Contributi.

Art. 4.

Si provvede agli scopi indicati nell'articolo 3 col contributo degli assicurati, con quello dei datori di lavoro e col concorso dello Stato.

I contributi sono stabiliti, in relazione alla retribuzione percepita dall'assicurato, nella seguente misura :

	Contributo a carico dell'assicu- rato	quindicinale a carico del datore di lavoro
Per coloro la cui retribuzione giornaliera :		
è fino a lire 2	0,50	0,50
oltre lire 2 fino a 4	1 —	1 —
oltre lire 4 fino a 6	1,50	1,50
oltre lire 6 fino a 8	2 —	2 —
oltre lire 8 fino a 10	2,50	2,50
oltre lire 10	3 —	3 —

Col regolamento saranno stabilite le norme per la determinazione della retribuzione agli effetti della misura del contributo e saranno altresì stabilite speciali disposizioni per i lavoratori della terra e per i lavoratori a domicilio, per quanto riguarda la retribuzione e la misura del contributo quindicinale.

Il regolamento stabilirà anche chi debba intendersi per datore di lavoro.

Per talune categorie di assicurati i contributi potranno essere riferiti ad apposite tabelle di salari medi, da stabilirsi con le norme che saranno indicate col regolamento.

Art. 5.

I contributi sono riscossi per mezzo di marche quindicinali, da applicarsi sopra tessere personali intestate ad ogni assicurato o con qualsiasi altro mezzo che sia ritenuto adatto.

Il datore di lavoro è responsabile del versamento dei contributi anche per la parte di contributo a cui è obbligato l'assicurato e la trattiene sulla mercede ; qualunque patto in contrario è nullo.

Il privilegio stabilito dall'art. 1957 del Codice civile per i crediti

dello Stato si estende ai crediti derivanti dai contributi di assicurazione non versati dal datore di lavoro.

I datori di lavoro che trattengono sulle mercedi delle persone obbligate all'assicurazione somme maggiori di quelle per le quali è concessa la trattenuta sono puniti con ammenda estensibile a L. 500.

In caso che sia omessa l'assicurazione o non sia provveduto al pagamento dei contributi o questi siano versati in misura inferiore alla dovuta, il datore di lavoro, oltre al pagamento dei contributi o delle parti di contributi non versati, tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dell'assicurato, è tenuto al pagamento di una somma eguale a quella dovuta ed è punito con una multa non inferiore a 100 lire, estensibile fino a L. 5.000.

Prima che il giudice competente pronunci definitivamente, il contravventore, con domanda da lui sottoscritta e che sarà considerata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della multa nei limiti del massimo e del minimo sia fatta in via amministrativa dal Comitato dell'Istituto di previdenza sociale, il quale potrà anche ridurre l'ulteriore somma dovuta ai termini del comma precedente. La domanda interrompe il corso dell'azione penale.

La decisione dell'Istituto di previdenza sociale è definitiva ed ha senz'altro forza esecutiva.

Il regolamento determinerà le norme per l'acquisto delle marche, per la loro applicazione ed obliterazione, per la emissione e la rinnovazione delle tessere e le modalità per il versamento dei contributi, quando questo non possa esser fatto a quindicine.

Art. 6

È computato utile agli effetti del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa, ancorchè non sia versato alcun contributo :

1° il periodo di servizio militare effettivo, volontario od obbligatorio ;

2° i periodi di malattie purchè complessivamente non eccedano i dodici mesi.

Per i detti periodi di tempo si considererà come versato a favore degli assicurati il contributo quindicinale stabilito per la classe più bassa di retribuzioni indicate nell'art. 4.

TITOLO III.
Prestazioni.

Art. 7.

Il diritto alla pensione è riconosciuto :

1° all'età di 65 anni compiuti, quando siano stati versati almeno 240 contributi quindicinali ;

2° a qualunque età, quando sia riconosciuta la inabilità permanente al lavoro e purchè siano stati versati almeno 120 contributi quindicinali.

Si considera inabile al lavoro l'assicurato la cui capacità di guadagno è ridotta a meno di un terzo del guadagno abituale normale delle persone che esercitano lo stesso mestiere nella stessa località.

Qualora per un sopravvenuto miglioramento nelle condizioni del pensionato non si verifichi l'indicata condizione per il diritto alla pensione di invalidità, questo può essere sospeso.

Se la invalidità proviene da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale, e se si tratta di persone soggette all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali, la pensione assegnata in base al presente decreto sarà ridotta ad una misura tale che, sommata con la rendita corrispondente alla indennità di infortunio o di malattia professionale, secondo l'età dell'invalido e calcolata con le norme stabilite dal regolamento, non superi la retribuzione annua dell'assicurato (1).

Il regolamento stabilirà con quali norme potrà essere sospeso il diritto alla pensione o ridotta la misura di questa, nel caso di invalidità procurata con dolo dell'assicurato e negli altri casi che saranno determinati dal regolamento stesso.

Art. 8.

La pensione è costituita da due parti :

1° una parte corrispondente ai contributi dell'assicurato e del datore di lavoro ;

2° una parte corrispondente al concorso dello Stato.

La parte di pensione annua corrispondente ai contributi dell'assicurato e del datore di lavoro è costituita da :

a) *una quota base eguale a cinque volte il contributo annuo medio obbligatorio versato durante il periodo di assicurazione ;*

b) *una quota suppletiva eguale ai tre decimi dell'importo complessivo di tutti i contributi obbligatori versati.*

Se oltre ai contributi obbligatori siano stati versati contributi facoltativi, questi sono computati, agli effetti della determinazione della mi-

(1) Modificazione apportata con R. decreto 13 maggio 1929, n. 928.

sura di pensione, in conformità alle lettere a) e b) del capoverso precedente fino a concorrenza del contributo fissato dall'art. 4 per la classe più elevata di salario.

I versamenti fatti in ciascun anno in eccedenza al contributo massimo suddetto danno luogo alla liquidazione di un complemento di pensione secondo le norme dell'assicurazione facoltativa.

La pensione è aumentata di un decimo per ogni figlio di età inferiore ai 18 anni a carico dell'assicurato (1).

La parte di pensione annua a carico dello Stato è stabilita nella misura di 100 lire.

Col regolamento saranno stabilite le norme per la liquidazione ed il pagamento delle pensioni.

Art. 9.

Nel caso in cui un assicurato muoia prima di aver liquidata la pensione, è corrisposto un assegno mensile di L. 50 per sei mesi, a decorrere dalla morte, al coniuge superstite, purchè non separato per propria colpa e purchè, inoltre, ove superstite sia il marito, questo sia inabile al lavoro.

Qualora l'assicurato non lasci superstite il coniuge o non sussistano per questo le condizioni richieste per aver diritto all'assegno, questo spetta ai figli di età inferiore ai 15 anni.

L'assegno può essere corrisposto in tutto o in parte ai figli di età inferiore ai 15 anni, per deliberazione del competente Istituto di previdenza sociale, semprechè concorrano fondati motivi per ritenere che al loro mantenimento non provveda convenientemente il coniuge superstite. Contro le decisioni dell'Istituto è ammesso ricorso al Comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali con le modalità stabilite nel regolamento.

Metà dell'onere dipendente dal pagamento degli assegni è a carico dello Stato, sui fondi di cui al successivo art. 33.

Art. 10.

Nei casi in cui vi sia la possibilità di attenuare oppure di eliminare la invalidità già accertata, mediante una cura opportuna o con il ricovero in un ospedale, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali può adottare tali rimedi, purchè il pensionato vi consenta. Così

(1) Modificazione apportata con legge 13 dicembre 1928, n. 2900. La disposizione è stata applicata a decorrere dal 1° novembre 1928 a tutte le pensioni già in essere a quella data e a quelle liquidate posteriormente, computandosi eguale a cinque anni il periodo di assicurazione inferiore a tale durata (art. 2 della legge 13 dicembre 1928).

pure se consti che, mercè opportune cure o con il ricovero in un ospedale, possa essere evitato o ritardato ad un assicurato di diventare invalido, la Cassa nazionale può sottoporre l'assicurato a tali mezzi preventivi di cura, purchè esso vi consenta.

Le spese del trattamento sanitario e della ospedalizzazione nei casi precedentemente considerati, sono a totale carico della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, indipendentemente dalle altre prestazioni considerate in questo decreto.

Art. 11.

Le pensioni costituite in forza del presente decreto non possono essere cedute, nè sequestrate, se non nell'interesse di stabilimenti pubblici ospitalieri o di ricoveri per il pagamento delle diarie relative.

Art. 12.

Gli assicurati che hanno compiuto il 60° anno di età e raggiunto almeno 240 contributi quindicinali possono ottenere, ancorchè non siano riconosciuti inabili al lavoro, la liquidazione anticipata della propria pensione.

In tal caso alla misura normale della pensione risultante dall'art. 8 si applica la seguente riduzione :

- del 37 per cento se l'assicurato ha compiuto 60 anni ;
- del 32 per cento se l'assicurato ha compiuto 61 anni ;
- del 26 per cento se l'assicurato ha compiuto 62 anni ;
- del 19 per cento se l'assicurato ha compiuto 63 anni ;
- del 10 per cento se l'assicurato ha compiuto 64 anni.

Tale riduzione si applica anche alla parte di pensione a carico dello Stato.

Per i periodi di lavoro successivi al compimento del 60° anno di età e fino al compimento del 65° anno sussiste, anche per gli assicurati che si siano valse della facoltà prevista nel presente articolo e per i rispettivi datori di lavoro, l'obbligo del contributo in conformità del presente decreto. Tale contributo darà luogo ad una successiva liquidazione a 65 anni con le norme dell'assicurazione facoltativa.

TITOLO IV.

Organi dell'assicurazione.

Art. 13.

Organo dell'assicurazione per la invalidità e per la vecchiaia è la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, già Cassa di previdenza per l'invalidità e vecchiaia degli operai, la quale esercita localmente le proprie funzioni a mezzo di *Istituti di previdenza sociale*.

Art. 14.

La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali è regolata dal presente decreto e dalla legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376, in quanto non sia modificata dal presente decreto.

L'ordinamento della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali è disciplinato dallo statuto organico, approvato con R. decreto 30 maggio 1920, n. 772, e modificato con R. decreto 31 luglio 1921, n. 1115.

Il detto statuto potrà essere successivamente modificato con Regio decreto su proposta del Consiglio d'amministrazione della Cassa.

Art. 15.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali è costituito con Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze, ed è composto dai seguenti membri :

1° da tre rappresentanti della Confederazione generale fascista dell'industria italiana ;

2° da due rappresentanti della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori ;

3° da un rappresentante della Confederazione nazionale fascista dei commercianti ;

4° da un rappresentante della Confederazione generale bancaria fascista ;

5° da un rappresentante della Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna ;

6° da tre rappresentanti della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria ;

7° da due rappresentanti della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura ;

8° da un rappresentante della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio ;

9° da un rappresentante della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancari ;

10° da un rappresentante della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna ;

11° da un rappresentante dell'Associazione generale fascista del pubblico impiego ;

12° da due membri scelti fra persone particolarmente competenti nella materia delle assicurazioni sociali ;

13° dal presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e dal presidente della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro ;

14° da un funzionario per ciascuno dei Ministeri delle corporazioni e delle finanze ;

15° da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ;

16° da un funzionario del Ministero delle comunicazioni (1).

Con lo stesso decreto si provvede alla nomina del presidente della Cassa che può essere scelto anche fra persone estranee a quelle sopra indicate. Il Consiglio di amministrazione nomina nel proprio seno due vice-presidenti di cui uno fra i rappresentanti dei datori di lavoro ed uno fra i rappresentanti degli assicurati.

Con Regio decreto saranno coordinate, con le presenti, le disposizioni contenute in altre leggi o regolamenti circa l'amministrazione delle gestioni annesse alla Cassa.

Entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto sarà provveduto alla conferma o alla rinnovazione dell'attuale Consiglio d'amministrazione della Cassa.

Art. 16.

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica e si rinnovano per il tempo e con le norme stabilite dallo statuto.

La misura ed il modo di retribuzione dei consiglieri di amministrazione sono fissate con Regio decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale di concerto con quello per le finanze.

Ai consiglieri di cui al n. 14 dell'articolo precedente si applicano le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, ferma restando, peraltro, l'osservanza del disposto dell'art. 3 del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387 (2).

Art. 17.

Spetta al Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali :

1° promuovere le eventuali modificazioni allo statuto organico della Cassa ;

(1) Modificazione apportata con R. decreto-legge 26 dicembre 1929, n. 2182.

(2) Modificazione apportata con R. decreto-legge 26 dicembre 1929, n. 2182.

2° compilare le tariffe per la liquidazione delle rendite vitalizie relative ai versamenti facoltativi ;

3° promuovere la costituzione degli Istituti di previdenza sociale e sorvegliare sul loro funzionamento ;

4° deliberare sull'impiego dei fondi ;

5° deliberare sui bilanci ;

6° stabilire le norme per l'assunzione del personale e le relative retribuzioni ;

7° esercitare tutte le altre funzioni ad esso demandate dal presente decreto, dal regolamento e dallo statuto.

Lo statuto e le tariffe per le rendite vitalizie sono approvate con decreto Reale, promosso dal Ministro per l'economia nazionale.

Il direttore generale della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali interviene alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.

Art. 18.

Nel seno del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali è istituito un Comitato esecutivo del quale fanno parte il presidente, i due vice-presidenti, i tre consiglieri di cui all'art. 15, nn. 14 e 15, quattro consiglieri eletti dal Consiglio, due tra i rappresentanti dei datori di lavoro e due tra i rappresentanti degli assicurati, ed il direttore generale (1).

Le attribuzioni del Comitato esecutivo e le norme per il suo funzionamento sono determinate dallo statuto.

Art. 19.

Le funzioni di sindaci della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali in conformità alle disposizioni dell'art. 184 del Codice di commercio sono esercitate da un Collegio costituito da un consigliere della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte medesima, da un funzionario del Ministero dell'economia nazionale, da un funzionario del Ministero delle finanze, designati dai rispettivi ministri, da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante degli assicurati, designati dalle rispettive principali organizzazioni.

Per ciascuno dei predetti componenti del Collegio è nominato un sindaco supplente.

Il decreto Reale di cui all'art. 16 stabilisce pure il modo e la misura della retribuzione dei sindaci.

Art. 20.

Gli Istituti di previdenza sociale sono costituiti, di regola, in ogni provincia.

(1) Modificazione apportata con R. decreto-legge 26 dicembre 1929, n. 2182.

Possono, però, essere riunite più provincie nella circoscrizione di un unico Istituto di previdenza sociale, come pure possono essere costituiti in una provincia due o più Istituti di previdenza sociale.

Essi sono alla diretta dipendenza della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e debbono:

1° sorvegliare e curare tutto quanto si attiene all'applicazione del presente decreto nella propria circoscrizione;

2° suggerire per la riscossione dei contributi, qualora sia opportuno derogare al sistema delle marche, norme adatte alle speciali contingenze della circoscrizione e curare la riscossione stessa;

3° mettersi in rapporto con le società di mutuo soccorso e altre istituzioni di previdenza e con le organizzazioni operaie e industriali della propria circoscrizione, per la prevenzione e la cura della invalidità;

4° raccogliere e istruire le domande di pensione e compiere gli accertamenti e le revisioni delle invalidità, seguendo le direttive che saranno date dalla Cassa nazionale;

5° promuovere le assicurazioni facoltative e in genere la previdenza libera;

6° esprimere il proprio parere circa la misura del contributo in relazione a quella della retribuzione e circa l'adozione di tabelle di salari medi;

7° esercitare tutte le altre attribuzioni ad essi affidate dal Comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Presso ciascun Istituto funzionerà un Comitato consultivo composto di rappresentanti dei datori di lavoro e degli assicurati. Il numero dei componenti e le attribuzioni del Comitato sono fissate dal regolamento.

Art. 21.

Gli impiegati degli Istituti di previdenza sociale fanno parte del ruolo degli impiegati della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali; essi sono nominati e possono essere revocati e traslocati dal Comitato esecutivo della Cassa secondo il proprio regolamento interno.

Art. 22.

I fondi della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali sono impiegati, con le norme e nei limiti fissati dal regolamento, nei modi stabiliti dall'art. 12 della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376, ed in quegli altri che potranno essere stabiliti con Regio decreto, su proposta dei Ministri per le finanze e per l'economia nazionale.

Art. 23.

La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e gli Istituti di previdenza sociale godono di tutte le esenzioni fiscali concesse dalla legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376, e da altre leggi alla Cassa nazionale di previdenza (1).

Art. 24.

La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali ha facoltà, con le norme e nei limiti che saranno stabiliti dal regolamento, di fare eseguire ispezioni da propri incaricati per accertare l'osservanza del presente decreto e del regolamento.

TITOLO V.

Controversie.

Art. 25.

Per la risoluzione di tutte le controversie sorgenti dall'applicazione del presente decreto è istituita, presso la sede di ciascun Istituto di previdenza sociale, una Commissione arbitrale di prima istanza, così composta :

a) un giudice di tribunale, designato dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto, che la presiede ;

b) due rappresentanti dei datori di lavoro, uno industriale e l'altro agricolo, e due rappresentanti degli assicurati, uno industriale e l'altro agricolo, designati dal Prefetto, sentite le rispettive organizzazioni locali ;

c) due sanitari, se la controversia abbia per oggetto l'accertamento della invalidità.

Per ciascun componente la Commissione sarà nominato un supplente.

Tanto i commissari effettivi quanto i supplenti sono nominati dal Ministro per l'economia nazionale, con le norme e per la durata di tempo stabilite dal regolamento.

Chi, nominato arbitro, senza giustificato motivo, da apprezzarsi dal presidente del Tribunale, nella cui circoscrizione ha sede la Commissione, si rifiuti di assumere l'ufficio o non intervenga alle sedute, è punito con un'ammenda dalle 25 alle 250 lire.

L'ammenda è applicata con decreto del presidente del Tribunale, il quale potrà, nel caso che l'assenza ingiustificata si verifichi per più di tre sedute, dichiarare l'arbitro decaduto e provvedere alla sua sostituzione.

(1) Con R. decreto 1° aprile 1927, n. 499, è stata revocata l'esenzione dalle tasse postali.

Un funzionario di cancelleria avrà l'ufficio di segretario della Commissione.

Contro le decisioni delle Commissioni arbitrali di prima istanza è ammesso il ricorso, nei casi previsti dai numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 517 del Codice di procedura civile, e del ricorso giudica la Commissione arbitrale centrale di cui all'articolo seguente.

Le decisioni delle Commissioni arbitrali sono esecutive anche nel caso di ricorso, salvo che la Commissione centrale, a richiesta della parte, ordini preliminarmente la sospensione dell'esecuzione.

Art. 26.

È istituita in Roma, presso il Ministero dell'economia nazionale, una Commissione arbitrale centrale, per decidere sui ricorsi presentati ai termini del penultimo comma dell'art. 25.

La Commissione è composta :

1° di un consigliere di Cassazione, designato dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto, che la presiede ;

2° di due persone esperte in materia giuridica ;

3° di due sanitari che abbiano speciale competenza scientifica e professionale ; essi interverranno solo quando la controversia abbia per oggetto l'accertamento della invalidità ;

4° di due rappresentanti dei datori di lavoro e di due rappresentanti degli assicurati.

I componenti la Commissione sono nominati dal Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze.

Per ciascun componente sarà nominato un supplente.

L'Ufficio di segreteria è tenuto da un funzionario del Ministero dell'economia nazionale, designato dal Ministro.

La Commissione dura in carica pel periodo di tempo stabilito dal regolamento.

In caso di accoglimento del ricorso, la Commissione decide sul merito : qualora però richiedansi accertamenti sul luogo, la Commissione può delegare ad eseguirli propri componenti.

Contro le decisioni della Commissione non è ammesso alcun ricorso.

Art. 27.

Davanti le Commissioni arbitrali di prima istanza e davanti la Commissione centrale non sono ammessi periti di parte ; il patrocinio degli assicurati può essere affidato solamente agli Istituti di patronato e di assistenza, approvati dal Ministero dell'economia nazionale, con le norme e con le condizioni stabilite dal regolamento.

Le Commissioni, ricevuto il ricorso, provvedono esse stesse, in quanto occorra, a tutti gli atti d'istruzione della causa.

Per il procedimento si osserveranno le disposizioni stabilite dal regolamento.

Tutti gli atti del procedimento avanti le Commissioni e tutti i provvedimenti di qualunque natura dalle Commissioni stesse emanati sono esenti da tassa di bollo e di registro.

Gli atti o scritti e i documenti che venissero prodotti dalle parti alle Commissioni sono pure esenti da tassa di bollo e registro, a meno che siano soggetti, secondo la loro natura, a registrazione a termine fisso.

Per le sentenze sono dovuti i diritti stabiliti dal regolamento.

Art. 28.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni arbitrali di prima istanza e della Commissione arbitrale centrale sono a carico della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

TITOLO VI.

Assicurazione facoltativa.

Art. 29.

I cittadini italiani che appartengono a una delle categorie indicate nell'art. 1 possono aumentare con versamenti volontari la propria pensione.

Possono anche costituirsi una pensione con versamenti volontari :

1° i lavoratori indipendenti, compresi i piccoli proprietari agricoli, commercianti, industriali, esercenti professioni liberali, che paghino annualmente allo Stato una imposta diretta non superiore a lire 500 ;

2° le donne maritate che attendono alle cure domestiche ed il cui marito sia compreso in una delle precedenti categorie. Possono essere ammesse anche le donne che, con altro vincolo di parentela, accudiscono alle cure domestiche presso persone comprese nelle precedenti categorie, quando risulti che non hanno altri redditi di alcuna specie per i quali paghino allo Stato, alla provincia o al comune imposte o tasse per un importo annuo complessivo superiore a L. 60 ;

3° coloro che abbiano perduto la qualità di assicurato obbligatorio.

Coloro che alla data del 1° luglio 1920 erano già iscritti alla Cassa nazionale di previdenza hanno facoltà di fare versamenti a norma del presente articolo anche se non abbiano i requisiti indicati nell'articolo stesso.

Nel caso di assicurazioni collettive fatte da società di mutuo soccorso, aziende industriali, commerciali, agricole, o da amministrazioni pubbliche, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali potrà accettare la iscrizione di tutti i soci delle società e di tutti i dipendenti dell'azienda.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare la legge 17 luglio 1910, n. 521, col presente decreto.

Art. 30.

Lo Stato incoraggia e premia mediante quote di concorso i versamenti volontari fatti dai cittadini italiani i quali si valgono della facoltà consentita dall'articolo precedente e che appartengano ad una delle categorie considerate nell'articolo 1 del presente decreto e ai numeri 1 e 2 dell'articolo precedente.

Le donne che dopo il matrimonio cessano di appartenere ad una delle categorie professionali soggette all'obbligo dell'assicurazione, prima di aver versato 240 contributi quindicinali, ma dopo averne versati almeno 24, hanno diritto, quando siano riconosciute inabili, ed in ogni caso, al compimento del 55° anno di età, di liquidare la pensione corrispondente ai contributi versati. La pensione si determina con le norme dell'assicurazione facoltativa.

In tutti gli altri casi in cui una persona obbligatoriamente assicurata perda tale qualità prima che siano stati versati 240 contributi quindicinali, può ottenere che tali versamenti le siano computati utili agli effetti della liquidazione di una pensione in caso d'invalidità o vecchiaia, purchè effettui versamenti facoltativi ai termini del presente decreto e nella misura e secondo le norme stabilite dal regolamento.

Sono computati utili agli effetti dei precedenti due commi anche i versamenti fatti alla Cassa nazionale di previdenza, anteriormente alla data del 1° luglio 1920.

Art. 31.

Le quote di concorso per le iscrizioni ed i versamenti volontari sono assegnate dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali al momento della liquidazione di ciascun conto individuale, sulla annualità che le è corrisposta dallo Stato e sotto forma di rendita vitalizia complementare a quella costituita con i versamenti volontari.

La misura della rendita vitalizia complementare a carico dello Stato è per gli assicurati non obbligatori eguale alla terza parte e per gli assicurati obbligatori eguale alla sesta parte della rendita vita-

lizia costituita con i versamenti volontari, non computando tra questi i versamenti pei quali siano già state assegnate le quote di concorso secondo la legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376; in ogni caso però la rendita annua vitalizia complementare non può superare le 100 lire.

Art. 32.

Le iscrizioni e i versamenti volontari di cui all'articolo 30 sono regolati dalle disposizioni della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376, sulla Cassa nazionale di previdenza, salvo per quanto riguarda le disposizioni relative ai contributi arretrati e per quanto concerne le assegnazioni delle quote di concorso che restano abrogate e sostituite con quelle dell'articolo precedente, ferma rimanendo l'integrazione per le pensioni di invalidità di cui all'articolo 21 della legge predetta.

Però è data facoltà al Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali di sottoporre all'approvazione del Ministro per l'economia nazionale norme per l'assegnazione di quote speciali di concorso, in misura superiore a quella stabilita con l'articolo 31, a favore di coloro che siano iscritti alla Cassa nazionale di previdenza almeno da un anno prima della pubblicazione del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, e non abbiano i requisiti per essere assicurati obbligatoriamente secondo il presente decreto.

La pensione corrispondente ai versamenti volontari ed alle relative quote di concorso può essere liquidata indipendentemente da quella corrispondente all'assicurazione obbligatoria.

TITOLO VII.

Concorso dello Stato.

Art. 33.

A favore della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali è assegnata sul bilancio dello Stato una annualità, che per i primi sei anni, a decorrere dal 1° luglio 1924, è fissata nella misura costante di 50 milioni di lire e che viene corrisposta in rate semestrali eguali posticipate.

Con tale annualità la Cassa provvede al pagamento delle quote parti di pensione a carico dello Stato per l'assicurazione obbligatoria, agli assegni alle vedove e agli orfani di cui all'articolo 9 ed alle assegnazioni delle quote di concorso per i versamenti volontari, accantonando la parte residuale. Alla fine di ogni quinquennio la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali deve presentare una relazione

sulle assegnazioni ed i pagamenti effettuati per conto dello Stato e sulle previsioni intorno agli oneri futuri.

La Cassa deve anche raccogliere le notizie statistiche che possono servire per il controllo e la revisione delle basi tecniche del presente decreto, in relazione alle quali, dopo un decennio dal 1° luglio 1920, potranno essere modificate le misure dei contributi o i coefficienti per le liquidazioni delle pensioni.

Decorsi i sei anni, di cui al primo comma del presente articolo, sarà nuovamente stabilita l'annualità a carico dello Stato, in misura costante per periodi decennali.

Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 9 della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376, per quanto riguarda le assegnazioni alla Cassa di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del citato articolo, e quelle dell'ultimo comma dell'articolo 14 della legge 4 aprile 1912, n. 305. Le somme ivi indicate saranno acquisite al Tesoro dello Stato.

TITOLO VIII.

Disposizioni transitorie.

Art. 34.

Le persone assicurate obbligatoriamente, che alla data del 1° luglio 1920 avevano età compresa tra 60 e 65 anni, saranno ammesse alla liquidazione della pensione di vecchiaia soltanto dopo compiuti almeno cinque anni dalla data predetta e purchè possano far valere almeno 120 contributi quindicinali.

Le persone che alla stessa data avevano età superiore a 55, ma non superiore ai 60 anni, sono ammesse a liquidare la pensione dopo compiuto il 65° anno di età, quantunque non abbiano 240 contributi quindicinali, purchè ne abbiano almeno 120 e possano dimostrare di aver lavorato in complesso, dopo il 55° anno di età, per almeno 240 quindicine.

Gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza sono dispensati da tale dimostrazione per gli anni nei quali dopo il 55° anno di età sia stato effettuato il versamento del contributo minimo.

I datori di lavoro sono obbligati a pagare il contributo di assicurazione di cui all'articolo 4 anche per gli assicurati alle loro dipendenze che abbiano superato i 65 anni di età, in quanto tale pagamento sia necessario per gli effetti di cui nel presente articolo.

Le persone assicurate obbligatoriamente che nel primo quinquennio, a decorrere dal 1° luglio 1920, diventano assolutamente invalide al lavoro, sono ammesse a liquidare la pensione quantunque non abbiano versato 120 contributi quindicinali, purchè ne abbiano

versati almeno 24 e possano dimostrare di aver lavorato abitualmente negli ultimi cinque anni antecedenti alla data suddetta.

Gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza sono dispensati da tale dimostrazione per gli anni nei quali nel quinquennio antecedente alla data stessa sia stato effettuato il versamento del contributo minimo.

Art. 35.

Le persone che al 1° luglio 1920 si trovavano già iscritte alla Cassa nazionale di previdenza conservano tutti i diritti derivanti dalla propria inserzione in relazione ai versamenti effettuati fino a quel giorno in conformità della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376.

Per coloro che alla stessa data si trovavano nelle condizioni previste dal 5° comma dell'art. 13 della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376, è attribuita per una volta tanto una quota straordinaria di concorso con le norme stabilite dal regolamento.

Art. 36.

Per le persone già assicurate ai termini dei decreti Luogotenenziali 29 aprile 1917, n. 670; 24 luglio 1917, n. 1185, e 11 novembre 1917, n. 1907, il periodo di cinque anni, di cui al 1° comma dell'articolo 34, decorre dall'inizio della rispettiva assicurazione.

I contributi quindicinali versati in base ai predetti decreti sono computati per cinque sestimi del loro importo agli effetti del diritto alla pensione e della misura di questa in conformità del presente decreto, restando abrogata ogni precedente contraria disposizione.

Art. 37.

È computato utile agli effetti del presente decreto il periodo di servizio militare effettivo prestato a decorrere dal 25 maggio 1915 fino al 1° luglio 1920, fermo rimanendo per gli assicurati, i quali possono far valere detto servizio, il disposto dell'articolo 6 per il servizio prestato posteriormente; sono però esclusi i periodi di tempo nei quali l'assicurato, durante il servizio militare, sia stato comandato o messo a disposizione presso stabilimenti ausiliari.

Per i periodi di tempo ritenuti utili secondo il precedente comma si considera versato a favore degli assicurati il contributo complessivo quindicinale corrispondente alla classe minima di retribuzione.

Agli effetti della determinazione della misura della pensione secondo le percentuali dell'articolo 8, i contributi, di cui nel presente articolo, si considerano come versati dopo l'ultimo contributo effettivamente versato dall'assicurato.

Il servizio militare prestato a norma del primo comma può essere

fatto valere, agli effetti dell'assegnazione a carico dello Stato di una quota di pensione determinata nel modo suindicato, anche da coloro che, appartenendo alle categorie di cui al numero 1 dell'articolo 29, effettuino versamenti volontari secondo le disposizioni del titolo VI e nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento.

Le quote di pensione corrispondenti ai contributi di cui nel presente articolo, sono a carico dello Stato e saranno rimborsate alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali sull'annualità di cui nello articolo 33.

Art. 38.

Per gli impiegati e per i salariati delle provincie, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e delle aziende municipalizzate, i quali non si siano avvalsi, o non si avvarranno entro i termini stabiliti, della facoltà di iscrizione alla Cassa di previdenza per i segretari ed altri impiegati degli enti locali, quando essi siano titolari di posti iscritti alla Cassa medesima, il contributo quindicinale, stabilito dal presente decreto a carico del datore di lavoro, a favore della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, è detratto dal contributo cui gli Enti sono assoggettati a norma dell'art. 12 del testo unico, approvato con decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 968.

TITOLO IX.

Disposizioni generali.

Art. 39.

La vigilanza per l'applicazione del presente decreto è esercitata dal Ministero dell'economia nazionale nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento.

È data facoltà al Governo del Re di emanare regolamenti speciali per disciplinare le materie demandate dal presente decreto al regolamento ed in genere per l'applicazione del decreto medesimo.

Art. 40.

Le imprese di assicurazioni, nazionali ed estere, di qualsiasi natura, le quali operino nel Regno, debbono pagare annualmente, per le assicurazioni stipulate od eseguite nel Regno, un contributo di vigilanza nella misura non superiore all'uno per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, che sarà stabilita con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

Fra le imprese di assicurazione sono compresi per gli effetti del presente decreto :

1° l'Istituto nazionale delle assicurazioni ;

2° la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro ;

3° i Sindacati, volontari ed obbligatori, e le Casse consorziali e private di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro.

Sono escluse dagli obblighi del presente articolo :

1° le associazioni mutue e cooperative di assicurazione operanti in base alla legge 7 luglio 1907, n. 506 ;

2° le associazioni mutue e cooperative di assicurazione aventi azione limitata al comune di sede e quelle aventi un incasso annuo di premi non superiore a lire ventimila.

Il contributo indicato nel presente articolo non è dovuto per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, in esecuzione del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450.

Con Regio decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale sono stabilite le norme e modalità per il versamento del contributo e le penalità per l'inosservanza delle disposizioni del presente articolo e del decreto predetto.

Art. 41.

Le persone, comprese quelle designate dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, incaricate di eseguire le ispezioni per accertare la osservanza del presente decreto e del regolamento, hanno tutte le facoltà concesse dalle leggi e regolamenti sul lavoro delle donne e dei fanciulli e per gli infortuni sul lavoro. Esse devono pure, nell'eseguire le ispezioni, osservare, in quanto siano applicabili, le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti predetti.

Gli imprenditori, i capi di industrie e di laboratori ed in genere i preposti ai lavori i quali si rifiutino di prestarsi alle indagini degli ispettori e di fornire i dati e documenti richiesti, sono passibili di ammende estensibili a lire 500, senza pregiudizio delle penalità comminate da altre leggi e regolamenti.

Art. 42.

Chiunque contraffà le marche emesse in esecuzione del presente decreto o fa uso di marche contraffatte o le pone in vendita o le mette altrimenti in circolazione, ovvero cancella o fa scomparire dalle marche i segni appostivi per il loro annullamento, o fa uso delle marche alterate o le pone in vendita o le mette comunque in circolazione, ovvero fabbrica o detiene strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione, soggiace alle pene stabilite nel libro II, titolo VI, capo II, del Codice penale (1).

(1) Articoli 453, 455, 457, 459, 460, 461, 463, 464, 466 del Codice penale vigente.

A tale effetto le marche di assicurazione sono equiparate alla carta bollata, marche da bollo o francobolli.

Art. 43.

Il regolamento stabilirà le penalità e sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni del presente decreto e del regolamento, oltre quelle espressamente indicate nel presente decreto.

Le pene pecuniarie che saranno stabilite nel regolamento non potranno eccedere le lire 2000.

I proventi delle pene pecuniarie per contravvenzioni al presente decreto ed al regolamento per l'esecuzione di esso, sono versati a beneficio della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Art. 44.

Nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale sarà stanziata la somma necessaria per l'applicazione del presente decreto.

Art. 45.

Il presente decreto si applica anche ai cittadini italiani residenti nelle Colonie che si trovino nelle condizioni previste per l'obbligo dell'assicurazione.

L'assicurazione dei cittadini italiani predetti sarà fatta presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, secondo le disposizioni del presente decreto in quanto siano applicabili, con le modalità da stabilirsi con Regio decreto promosso dal Ministro per le colonie, di concerto col Ministro per l'economia nazionale; con lo stesso decreto saranno anche stabilite le norme per la risoluzione delle controversie.

Le disposizioni del presente articolo potranno essere applicate con Regio decreto promosso dal Ministro per le colonie, di concerto con i Ministri per l'economia nazionale e per le finanze, a particolari categorie di indigeni, nei limiti e con le modalità che saranno stabilite caso per caso (1).

Art. 46.

Le persone assicurate obbligatoriamente, a norma del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, per le quali non ricorra più l'obbligo dell'assicurazione, per effetto del presente decreto, possono conservare la qualità di assicurato obbligatorio, purchè ne facciano dichiarazione al

(1) V. il R. decreto 15 maggio 1924, n. 840, e il decreto ministeriale 5 gennaio 1928, contenenti le norme di attuazione dell'assicurazione per la invalidità e la vecchiaia nella Libia.

competente Istituto di previdenza sociale, entro il 31 dicembre 1924 (1), ed effettuino regolarmente, a tutto proprio carico, il versamento dei contributi.

Qualora non sia fatta la dichiarazione di cui al comma precedente, i contributi già versati, ai termini del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, saranno considerati come versamenti facoltativi a tutti gli effetti del presente decreto.

Art. 47.

Il Governo del Re, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, provvederà ad emanare il regolamento per l'esecuzione di esso.

Art. 48.

Sono abolite le disposizioni dei decreti-legge 21 aprile 1919, n. 603; 27 ottobre 1922, n. 1479, e 8 marzo 1923, n. 616.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno (2).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CORBINO — OVIGLIO
DE' STEFANI — FEDERZONI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

(1) Con successive disposizioni legislative tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 1926.

(2) Con R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia sono state estese alle nuove provincie, con effetto dal 1° marzo 1926.

Regio decreto-legge 14 gennaio 1932, n. 275.

Norme integrative per le assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 aprile 1932-X, n. 84).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Visti gli articoli 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia; 5 e 20 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, relativo all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ; 13 del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1928, n. 1132, relativo all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ;

Visto il testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401 ;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme integrative di quelle vigenti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, per la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi ;

Sentito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto coi Ministri per le finanze e per la giustizia ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

I contributi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia e contro la tubercolosi, stabiliti, rispettivamente, dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e dal R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, possono essere riscossi per i lavoratori agricoli, oltre che con i mezzi previsti dai predetti decreti, anche con le forme e con la procedura privilegiata stabilite per la riscossione delle imposte dirette.

Alla riscossione dei contributi, con le forme e la procedura privilegiata anzidette, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali

provvederà direttamente, ovvero a mezzo di esattori da essa nominati, a norma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401.

Con Regio decreto, da emanarsi su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze, saranno stabilite le norme per la formazione e la pubblicazione dei ruoli e tutte le altre occorrenti per l'attuazione della disposizione di cui ai precedenti commi.

Nella stessa forma può altresì essere autorizzata la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali a valersi delle disposizioni del presente articolo per la riscossione dei contributi ad essa dovuti per l'assicurazione obbligatoria di altre categorie professionali, per l'invalidità e la vecchiaia, per la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi. Tale autorizzazione può essere limitata a determinate zone territoriali.

Art. 2.

I contributi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, per la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi, si prescrivono col decorso di cinque anni dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati.

Non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti, a regolarizzazione di contributi arretrati, dopo che, rispetto ai contributi stessi, sia intervenuta la prescrizione.

Per le violazioni prevedute nell'art. 5, comma 3°, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, richiamato anche nell'art. 13 del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, e per le violazioni prevedute nell'art. 20, 1° comma, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, in luogo della pena della multa si applica quella dell'ammenda, nella misura stabilita negli articoli stessi.

Art. 3.

Le persone incaricate della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento relative alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi, quando abbiano accertate le violazioni alle predette disposizioni, redigono immediatamente apposito processo verbale e lo trasmettono alla competente autorità giudiziaria.

Nei casi in cui le singole leggi consentono la definizione in via amministrativa delle contravvenzioni, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali può stabilire che il contravventore paghi, a titolo di oblazione, una somma anche inferiore al minimo della pena dell'ammenda fissata dalla legge.

Art. 4.

In ogni caso di tardivo versamento di contributi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, per la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi, sono dovuti gli interessi nella misura annualmente stabilita ai sensi dell'art. 9 del testo unico, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, per i mutui ordinari della Cassa depositi e prestiti.

Tali interessi decorrono, indipendentemente da ogni domanda giudiziale, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i singoli contributi dovevano essere versati.

Gli interessi non sono dovuti nel caso in cui la inadempienza o l'irregolare adempimento abbiano dato luogo alla applicazione delle sanzioni di carattere civile previste dalle singole leggi.

Gli interessi non sono neppure dovuti quando sui contributi vengano percepiti i diritti preveduti dalla legge relativa alla riscossione delle imposte dirette per tardivo versamento.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.


Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1932 - Anno X.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - BOTTAI - MOSCONI - ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.



Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422,

che approva il Regolamento per l'esecuzione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 settembre 1924, n. 226).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia ;

Sentito il Consiglio di Stato ;

Sentito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la economia nazionale ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.


Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 28 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — NAVA.

Visto, *Il Guardasigilli* : OVIGLIO.



REGOLAMENTO

per l'esecuzione del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia.

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Agli effetti dell'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia sono datori di lavoro coloro che impiegano persone alla propria dipendenza, per lavori da eseguire per proprio conto, mediante retribuzione a giornata o a cottimo o ad opera o in qualsiasi altra forma; e coloro che sono considerati tali ai termini degli articoli seguenti.

Art. 2.

Sono datori di lavoro coloro che, assumendo lavori da altri, rivestono la figura di imprenditori di opere ad appalto o di subappaltatori.

L'affittuario o il mezzadro sono datori di lavoro verso le persone estranee alla propria famiglia, assunte al lavoro per i bisogni dell'azienda agricola.

Le società cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da esse assunti.

Per le imprese di navigazione e di pesca sono datori di lavoro gli armatori delle navi e coloro che sono ritenuti tali dalla legge.

Art. 3.

Agli effetti dell'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia, sono impiegati coloro che, qualunque sia la loro denominazione, sono considerati tali dalle leggi vigenti sul contratto d'impiego privato.

Sono soggetti all'assicurazione i sacerdoti solo nel caso che godano di una retribuzione da parte di Enti, associazioni e privati per ufficio cui non sia annesso un beneficio ecclesiastico.

Art. 4.

Sono considerati lavoratori a domicilio le persone dell'uno e dell'altro sesso che eseguono, a tempo, a cottimo o ad opera o in qualsiasi altra forma, lavori retribuiti, per conto di un imprenditore,

nella propria abitazione o in locali che non siano di pertinenza dell'imprenditore, nè sottoposti alla sua sorveglianza diretta ; con esclusione però di quelle lavorazioni occasionali o temporanee, cui i lavoratori attendono per conto di persone diverse dai loro ordinari datori di lavoro.

Nei riguardi del lavoratore a domicilio, che deve essere obbligatoriamente assicurato contro l'invalidità e la vecchiaia, come anche nei riguardi delle persone che lo coadiuvano, sono considerati datori di lavoro l'imprenditore o gli imprenditori, per conto dei quali il lavoro deve essere eseguito, in quanto, in considerazione di particolari condizioni e rapporti di lavoro, non sia diversamente stabilito dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Art. 5.

S'intende per retribuzione tutto ciò che è corrisposto per compenso dell'opera prestata.

Sono quindi comprese nella retribuzione anche le competenze accessorie di salario o stipendio, come quelle corrisposte a titolo di premio, di cointeressenza, di provvigione, di indennità per caroviveri e simili, quando non abbiano carattere di rimborso di spese o di elargizione fatte per una volta tanto, ma facciano parte integrante della retribuzione ordinariamente corrisposta.

Per il personale viaggiante delle imprese di trasporto sono compresi nella retribuzione gli assegni variabili, come le indennità chilometriche, a tempo determinato, i premi per economia di combustibile e simili competenze accessorie.

Se la retribuzione consiste, in parte o totalmente, nella gratuità dell'alloggio o del vitto o in altre prestazioni in natura, ne è determinato il valore in ragione dei prezzi medi locali.

Gli Istituti di previdenza sociale hanno facoltà di fissare il valore dell'alloggio e del vitto e i prezzi medi locali, per eventuali prestazioni in natura, che devono essere assunti a base per la determinazione della retribuzione, a tutti gli effetti dell'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184.

Nei lavori eseguiti a cottimo il prezzo del cottimo, agli effetti della retribuzione, dev'essere depurato delle spese di strumenti di lavoro e simili, eventualmente addossate al cottimista dai patti di lavoro in vigore.

Il vitto e l'alloggio e, in genere, le prestazioni in natura non sono considerati retribuzione, per gli effetti dell'applicazione del decreto, quando non siano concessi come corrispettivo d'una prestazione d'opera.

Agli effetti del decreto citato, per determinare la retribuzione di

coloro che ne godono una fissa mensile, si tien conto che il rapporto fra retribuzione giornaliera e mensile è da 1 a 25.

La disposizione dei precedenti commi, in quanto nella retribuzione prevede il cumulo della cointeressenza, della indennità per caroviveri e altre competenze, non si applica quando ciò portasse all'esclusione di impiegati già assicurati obbligatoriamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento

TITOLO II.

Organi dell'assicurazione.

CAPO I. — *Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.*

Art. 6.

I rappresentanti dei datori di lavoro e i rappresentanti degli assicurati nel Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali saranno scelti dal Ministro per l'economia nazionale, i primi, fra persone designate dalle principali organizzazioni nazionali di datori di lavoro industriali e agricoli; i secondi, fra persone designate dalle principali organizzazioni nazionali di lavoratori delle industrie e dell'agricoltura.

Le norme per le designazioni di cui al comma precedente saranno stabilite con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio di Stato.

CAPO II. — *Istituti di previdenza sociale.*

Art. 7.

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze, su proposta della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, sono stabilite la sede e la circoscrizione degli Istituti di previdenza sociale.

Art. 8.

Il Comitato consultivo, di cui all'ultimo capoverso dell'art. 20 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, sarà composto di sette membri, e cioè di un presidente, di nomina governativa, di tre rappresentanti dei datori di lavoro e di tre rappresentanti degli assicurati, designati in conformità del precedente art. 6.

La nomina sarà fatta con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

I membri dei Comitati consultivi durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Nel caso di morte o di dimissione di uno dei membri, colui che lo sostituisce durerà in carica fino al termine del quadriennio.

Art. 9.

Il Comitato consultivo decide sull'applicazione delle multe in via amministrativa, a norma dell'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e dà parere :

1° sulla liquidazione degli assegni temporanei per morte, sulle liquidazioni delle pensioni, come pure sulla sospensione o revoca delle medesime, nei casi sottoposti dal direttore dell'Istituto ;

2° sulle questioni relative alla riscossione dei contributi ed in particolare all'applicazione delle marche, a norma dell'art. 21 del presente regolamento ;

3° su tutte le questioni che ad esso sottoporrà il direttore dell'Istituto di previdenza sociale.

Art. 10.

Il Comitato consultivo è convocato dal presidente.

Le adunanze sono valide con la presenza di quattro componenti ; ad esse interviene, senza voto deliberativo, il direttore dell'Istituto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti : in caso di parità di voti ha la prevalenza il voto del presidente.

Un impiegato dell'Istituto di previdenza sociale designato dal direttore ha le funzioni di segretario del Comitato.

CAPO III. — *Ordinamento finanziario della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.*

Art. 11.

I contributi versati in esecuzione dell'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, costituiscono un fondo denominato « Fondo assicurati obbligatori ».

Con tale fondo si provvede al pagamento delle pensioni di vecchiaia e di invalidità e della parte di assegni in caso di morte degli assicurati obbligatori che fa carico alla Cassa.

Art. 12.

I versamenti eseguiti dagli assicurati facoltativi costituiscono un fondo denominato « Fondo versamenti facoltativi » : di esso fanno parte i seguenti fondi già esistenti presso la Cassa nazionale di previdenza :

- 1° fondo degli iscritti ;
- 2° fondo per le iscrizioni delle società operaie di mutuo soccorso ;
- 3° fondo per le iscrizioni a periodi abbreviati ;
- 4° fondo per le quote di concorso ;
- 5° fondo iscritti del ruolo mutualità scolastiche ;
- 6° fondo assicurazioni popolari di rendite vitalizie.

Sul « Fondo versamenti facoltativi » saranno prelevati, all'atto della liquidazione delle pensioni di vecchiaia o di invalidità, i capitali di copertura delle pensioni stesse, che saranno versati ad un « Fondo delle rendite vitalizie » ; a quest'ultimo fondo saranno assegnati i fondi attualmente esistenti per l'erogazione delle rendite vitalizie nei ruoli operai ed in quelli delle assicurazioni popolari di rendite vitalizie per le pensioni in corso. Dal « Fondo versamenti facoltativi » saranno anche prelevate le somme da pagarsi in caso di morte di iscritti nei ruoli a contributi riservati.

La parte dei fondi di cui ai numeri 3 e 4 che risulti disponibile dopo assegnate le quote di concorso dovute secondo la legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376, ed il relativo regolamento 18 marzo 1909, n. 191, potrà essere, con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale, devoluta o al « Fondo di garanzia e di riserva » o a quello « d'invalidità » di cui al seguente articolo.

Art. 13.

Il fondo patrimoniale ed il fondo di riserva di rischio della Cassa nazionale di previdenza sono riuniti in un unico fondo che assume la denominazione di « Fondo di garanzia e di riserva ».

Il « Fondo invalidità » della Cassa nazionale di previdenza continua ad essere destinato all'integrazione delle pensioni d'invalidità per gli assicurati facoltativi, a norma dell'art. 64, salvo, quand'esso sarà esaurito, a provvedere all'integrazione predetta, coi fondi di cui nell'art. 15.

Art. 14.

Alle spese di amministrazione della Cassa nazionale ed a tutte le spese in genere a carico della Cassa, detratte le quote che fanno carico a gestioni speciali, si provvede :

a) con una parte degli utili (interessi) del Fondo di garanzia e di riserva, nella misura che sarà annualmente stabilita dal Consiglio di amministrazione ;

b) con una percentuale sugli incassi per versamenti obbligatori e su quelli per versamenti facoltativi, nelle misure che saranno annualmente stabilite dallo stesso Consiglio di amministrazione.

Art. 15.

Le annualità che lo Stato deve versare alla Cassa nazionale, a norma dell'art. 33 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, sono iscritte in uno speciale fondo, denominato « Fondo quote integrazione a carico dello Stato ». Su tale fondo la Cassa preleverà le quote delle rate di pensione a carico dello Stato per i pensionati obbligatori e facoltativi e le quote, a carico dello Stato, degli assegni da essa dovuti in caso di morte di assicurati obbligatori.

Se il fondo sia insufficiente al pagamento delle quote dovute dallo Stato, la Cassa provvederà col « Fondo di garanzia e di riserva », salvo successiva reintegrazione.

Art. 16.

I redditi dei capitali della Cassa saranno ripartiti fra i vari fondi in proporzione all'entità di ciascuno di questi.

Art. 17.

La Direzione generale della Cassa, secondo la norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione, raccoglie le notizie relative ai fenomeni demografici, economici e finanziari che possono servire per il controllo e la revisione delle basi tecniche dell'assicurazione obbligatoria e provvede, alla fine di ciascun quinquennio, a decorrere dal 1° gennaio 1920, alla revisione suddetta.

In tale occasione deve essere compilata una relazione sulle assegnazioni e sui pagamenti effettuati per conto dello Stato e sulle previsioni intorno agli oneri annuali futuri a carico dello Stato.

In base a tali accertamenti il Consiglio di amministrazione riferirà al Ministero dell'economia nazionale sulle previsioni degli oneri futuri e sulle eventuali modificazioni nelle misure dei contributi e delle pensioni. Occorrendo attuare tali variazioni, si provvederà ogni

decennio a decorrere dal 1° gennaio 1930, con Regi decreti promossi dai Ministri per le finanze e per l'economia nazionale, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 18.

Almeno ogni cinque anni la Cassa nazionale formerà, con le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione, il bilancio tecnico del « Fondo delle rendite vitalizie ». Il primo bilancio sarà fatto al 31 dicembre 1924.

Alla stessa data la Cassa procederà anche ad una revisione tecnica del « Fondo versamenti facoltativi ».

Art. 19.

I capitali della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali sono impiegati :

- 1° in titoli del debito pubblico del Regno d'Italia ;
- 2° in titoli d'altra specie emessi o garantiti dallo Stato italiano ;
- 3° in sovvenzioni o in acquisto di annualità dovute dallo Stato italiano per la costruzione di ferrovie o per altre opere pubbliche ;
- 4° in cartelle emesse dagli Istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario in Italia ;
- 5° in prestiti alle provincie, ai comuni e loro consorzi, ai consorzi di bonifica o di irrigazione e a quelli per le opere idrauliche della terza categoria con le stesse garanzie stabilite per la Cassa dei depositi e prestiti ;
- 6° in depositi fruttiferi presso la Cassa dei depositi e prestiti ed altri Istituti di credito di notoria solidità ;
- 7° in acquisto di beni immobili urbani ;
- 8° nell'acquisto di beni immobili urbani e rustici destinati alla istituzione di case di cura ;
- 9° in mutui fruttiferi per la costruzione di case popolari, con le norme della legislazione in vigore per le case popolari ed economiche, e in mutui fruttiferi ipotecari ad istituzioni igienico-sanitarie che abbiano scopo di prevenzione, di cura o di assistenza ;
- 10° in tutti gli altri modi che sono o verranno stabiliti ed autorizzati con legge o con Regio decreto.

La somma che la Cassa può destinare alle operazioni di cui ai nn. 7, 8 e 9, ivi compresa la quota di partecipazione della Cassa al capitale costitutivo di Istituti ed Enti morali per l'incremento delle case popolari, della cooperazione e dell'igiene sociale, non può superare la decima parte dell'ammontare complessivo dei fondi della Cassa.

TITOLO III.

Contributi.

CAPO I. — *Norme di carattere generale.*

Art. 20.

Quando la liquidazione delle competenze accessorie, di cui nell'art. 5 del presente regolamento, è effettuata alle stesse epoche nelle quali ricorre il pagamento del salario o stipendio, il valore della marca da apporsi sulla tessera personale, di cui al titolo seguente, si determina in base alla retribuzione totale effettiva corrisposta all'assicurato, cioè alla retribuzione che si ottiene sommando il salario o stipendio con le altre competenze.

È però in facoltà della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali di consentire che, agli effetti della determinazione del contributo, alle competenze effettive di importo variabile ne siano sostituite altre di importo costante e mediamente equivalenti, secondo criteri che dovranno essere stabiliti caso per caso o secondo norme generali determinate dalla Cassa nazionale stessa.

Quando la liquidazione delle competenze accessorie è fatta ad epoche differenti da quelle di pagamento del salario o stipendio, la applicazione delle marche può essere fatta alle epoche di liquidazione delle competenze, purchè ad intervalli non superiori a tre mesi, oppure può essere fatta alle stesse epoche in cui ricorre il pagamento del salario o stipendio, in base alla media delle competenze da determinarsi a' termini del precedente comma, e, in ogni caso, all'atto della cessazione del lavoro da parte dell'assicurato. Le ritenute saranno fatte, di regola e salvo diverso accordo tra le parti, sulle paghe e sulle competenze alle epoche rispettive di liquidazione e di pagamento in modo che la complessiva ritenuta corrisponda alla classe di retribuzione cui appartiene l'assicurato.

Art. 21.

L'applicazione delle marche sopra le tessere può essere fatta dal datore di lavoro, anzichè alle epoche in cui ricorre il pagamento del salario o stipendio, a intervallo più lungo, purchè, in ogni caso, non superiore a tre mesi e semprechè le ritenute sulla retribuzione degli assicurati siano fatte ad ogni periodo normale di paga. In ogni caso, l'applicazione delle marche sulle tessere dovrà essere eseguita, dal datore di lavoro, all'atto della cessazione dal lavoro da parte dell'assicurato.

Il datore di lavoro, che vuole fare uso della facoltà preveduta nel 1° comma del presente articolo, deve, entro tre giorni dalla scadenza della prima quindicina, darne avviso, con lettera raccomandata o della quale sia stata ritirata ricevuta, all'Istituto di previdenza, il quale ha diritto di vietare l'uso di quella facoltà o di subordinarlo a determinate condizioni o garanzie.

La decisione dell'Istituto di previdenza è definitiva; ma non ha effetto che dopo cinque giorni dalla sua notificazione.

La Cassa nazionale e gli Istituti di previdenza, nei casi e con le norme che saranno da essi stabilite, possono autorizzare altre condizioni speciali per l'applicazione delle marche.

Art. 22.

La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali può stabilire che il pagamento dei contributi sia effettuato, invece od oltre che per mezzo di marche quindicinali, per mezzo di marche settimanali.

In tal caso sarà applicata una marca settimanale, se il pagamento è fatto settimanalmente; due marche settimanali o una quindicina, se il pagamento è eseguito ogni due settimane; quattro marche settimanali o due quindicinali, se il pagamento è eseguito mensilmente.

Il valore di ciascuna marca settimanale dovrà corrispondere alla metà del contributo quindicinale, stabilito dall'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184.

Agli effetti del computo dei contributi per l'accertamento del diritto alla pensione ed alla misura di questa, due contributi settimanali sono da considerarsi equivalenti ad un contributo quindicinale, fermo restando quanto stabilisce l'art. 27 del presente regolamento.

Quando per uno stesso assicurato siano state applicate, nell'anno, 24 marche quindicinali od un numero equivalente di marche settimanali, per un periodo di lavoro continuativo, quindicinale o settimanale, cessa l'obbligo di ulteriori contribuzioni nell'anno.

Art. 23.

L'applicazione della marca deve essere fatta anche per i periodi di lavoro nei quali l'assicurato non abbia prestato l'opera sua per tutte le giornate lavorative comprese nel periodo di lavoro a cui si riferisce la marca, e ciò qualunque sia il numero delle giornate di effettivo lavoro ed anche se tutte o parte di tali giornate di lavoro siano esse stesse incomplete.

Il valore della marca da applicare è commisurato alla retribu-

zione effettiva corrisposta da ciascun datore di lavoro all'assicurato all'atto del pagamento del salario o stipendio, considerandosi come retribuzione giornaliera, agli effetti dell'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, quella che si ottiene dividendo la retribuzione corrisposta per il numero delle giornate lavorative, comprese nel periodo a cui si riferisce la marca.

Se in uno di questi periodi un assicurato presta successivamente l'opera sua presso due o più datori di lavoro, ciascuno di essi è obbligato a versare il contributo secondo le norme di cui sopra.

Art. 24.

Nei periodi di assenza dal lavoro, qualunque ne sia la durata e la causa, per i quali è continuata la corresponsione della paga, deve essere anche continuato il pagamento del contributo. Se la paga subisce riduzioni, anche il contributo viene ridotto in corrispondenza alla nuova classe di retribuzione.

Art. 25.

I contributi o quote di contributi pagati indebitamente per mezzo delle marche possono essere rimborsati quando siano reclamati prima del ritiro della tessera o entro un anno dal ritiro stesso.

I contributi e le quote di contributi indebitamente versati per mezzo di marche, e che non sono rimborsati a termini del comma precedente, sono considerati come versamenti facoltativi.

Art. 26.

Il datore di lavoro deve farsi rilasciare la tessera per il proprio dipendente anche quando gli consti che esso, per altre occupazioni principali o sussidiarie, esercitate in altre ore della giornata, a domicilio o presso altro datore di lavoro, sia titolare di altra tessera.

In tal caso, l'ufficio incaricato del rilascio deve apporre sulla tessera l'annotazione « supplementare ».

L'applicazione delle ritenute e delle marche è effettuata, da ciascun datore di lavoro, in base alla retribuzione da esso corrisposta, senza alcun riguardo alle altre retribuzioni godute dall'assicurato, in dipendenza di altre sue occupazioni.

Se i datori di lavoro, che occupano la stessa persona in ore diverse della giornata, si dichiarano solidalmente responsabili del contributo, l'applicazione delle marche può essere fatta da uno solo tra essi, in base alla somma delle diverse retribuzioni e sopra un'unica tessera.

Art. 27.

Agli effetti del numero di marche utili pel conseguimento del diritto a pensione, le marche settimanali applicate per la stessa settimana o le marche quindicinali applicate per la stessa quindicina, sulla stessa tessera o su tessere supplementari, a termini degli art. 23 e 26 del presente regolamento, sono considerate in ragione di una sola, rispettivamente per ogni settimana o quindicina.

Art. 28.

Il Comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali può consentire, in determinati casi, che il versamento dei contributi sia fatto a mezzo di elenchi con la rimessa diretta dei contributi, e con le norme che saranno, di volta in volta, stabilite.

Art. 29.

Per i giornalieri di campagna sono istituite marche giornaliera, settimanali e quindicinali dei seguenti valori:

	Valore delle marche		
	Giornaliere	Settimanali	Quindicinali
	Lire	Lire	Lire
Per ogni uomo di età superiore ai 20 anni	0,20	1,20	2,40
Per ogni donna e per ogni uomo di età superiore ai 15 anni, ma non superiore ai 20	0,10	0,60	1,20

+ 0,10 Lc
+ 0,10 Lc

Le marche giornaliera servono per i periodi di lavoro di durata inferiore a sei giorni: esse sono applicate sulla tessera alla data del periodo normale di paga o all'atto del licenziamento, se questo avviene prima di quella data.

Art. 30.

Il Comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali ha facoltà di deliberare norme diverse da quelle prevedute nel presente regolamento per la determinazione e riscossione del contributo di assicurazione, per determinate categorie professionali, purchè non venga modificato il rapporto di proporzionalità stabilito nell'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, fra retribuzione e contributo.

L'applicazione di tali norme dovrà esser consentita dal Ministero dell'economia nazionale.

CAPO II. — *Lavori retribuiti esclusivamente a cottimo o ad opera.*

Art. 31.

Nel caso di lavori retribuiti a cottimo o ad opera sarà considerata come durata della lavorazione, agli effetti della determinazione del contributo, quella effettiva, oppure, quando questa non si possa determinare, quella rappresentata dal numero di giornate normali lavorative occorrenti in media per l'esecuzione del lavoro. Questo numero medio di giornate lavorative è stabilito dall'azienda, d'accordo con i propri dipendenti interessati, e dev'essere riconosciuto valido, agli effetti della assicurazione, dal direttore dell'Istituto di previdenza sentito il Circolo dell'ispettorato dell'industria e del lavoro.

Art. 32.

Nel caso considerato dall'articolo precedente, le settimane decorrono dal giorno di assegnazione del lavoro a meno che non si tratti di lavori continuativi o con brevi intervalli, nel qual caso potranno essere seguite le decorrenze normali.

L'applicazione delle marche di contributo sopra le tessere può essere fatta nei giorni di liquidazione dei cottimi o delle altre competenze, ma in ogni caso a intervalli non maggiori di tre mesi.

Le ritenute possono essere fatte sulla paga finale o sugli anticipi secondo gli accordi presi, caso per caso, tra le parti interessate.

Art. 33.

Il numero delle marche da applicare è in relazione alla durata del lavoro, da determinarsi secondo le norme dell'art. 31, computando come intero il periodo di lavoro non compiuto.

Nel caso di lavori continuativi o con brevi intervalli, le marche sono applicate per tutte le settimane consecutive per le quali l'assicurato ha lavorato alla dipendenza di una stessa azienda. Il loro importo potrà essere determinato in base alla retribuzione media giornaliera di ciascun trimestre.

CAPO III. — *Tabelle dei salari medi.*

Art. 34.

Il direttore dell'Istituto di previdenza sociale, qualora, in seguito a richiesta degli interessati o anche indipendentemente da questa richiesta, riconosca che per alcune categorie di assicurati sia conveniente

adottare tabelle di salari medi cui riferire i contributi, ai termini dell'ultimo comma dell'articolo 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, provvede, sentito il Comitato consultivo, alla formazione di queste tabelle che diventano esecutive con l'approvazione del Comitato esecutivo della Cassa nazionale.

Le tabelle così formate sono, a cura dello stesso Istituto, portate a conoscenza degli interessati nei modi che l'Istituto crederà più atti allo scopo, ed in ogni caso mediante la pubblicazione nel Foglio degli annunci legali della provincia, determinando la data dalla quale le tabelle entrano in vigore.

Nei casi nei quali siano state stabilite tabelle di salari medi agli effetti di altre assicurazioni sociali, dette tabelle saranno applicate anche agli effetti dell'assicurazione invalidità e vecchiaia, salvo contraria deliberazione del Comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali. Contro la deliberazione del Comitato esecutivo è dato ricorso al Ministero dell'economia nazionale, il quale decide definitivamente.

Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla notifica della deliberazione impugnata.

Art. 35.

Contro la formazione delle tabelle, di cui nei primi due commi del precedente articolo, può essere presentato ricorso, entro trenta giorni dalla data stabilita per la loro entrata in vigore, al Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, il quale, ove ritenga il ricorso meritevole di considerazione, lo esamina e decide su di esso, correggendo, se occorre, le tabelle di salari medi.

Si applicano alle tabelle così corrette le disposizioni del secondo comma del precedente articolo.

Il ricorso non sospende l'efficacia delle tabelle.

Contro le determinazioni del Consiglio di amministrazione è ammesso ricorso al Ministero dell'economia nazionale, che decide definitivamente entro trenta giorni dalla notifica.

Art. 36.

Spetta al datore di lavoro di assegnare ciascuno dei propri dipendenti alla rispettiva categoria di salario indicata nella tabella dei salari medi, dandogliene comunicazione scritta.

Contro tale assegnazione l'interessato può ricorrere, entro cinque giorni dalla comunicazione, alla competente Commissione arbitrale.

Il ricorso non sospende gli effetti dell'assegnazione.

CAPO IV. — *Periodi di malattia.*

Art. 37.

I periodi di malattia da computarsi utili per la pensione debbono essere fatti risultare mediante dichiarazione medica, dalla quale risulti il giorno in cui la malattia è incominciata e la sua natura.

L'ente che riceve la dichiarazione può essere incaricato delle relative annotazioni da farsi sulle tessere, secondo le istruzioni speciali della Cassa nazionale.

Art. 38.

Non sono computate le malattie di durata inferiore a sette giorni, nè quelle, anche di durata maggiore, in cui l'assicurato continua a ricevere l'intero stipendio o lo stipendio ridotto, e durante le quali perciò, a norma dell'art. 24 del presente regolamento, deve essere versato il contributo obbligatorio.

Il numero e la durata delle malattie saranno accertati periodicamente dagli Istituti di previdenza. Il Comitato esecutivo della Cassa nazionale ha facoltà di stabilire norme speciali per il controllo delle malattie.

TITOLO IV.

Emissione e rinnovazione delle tessere — Marche di contributi e libretti individuali.

Art. 39.

Il modello delle tessere per l'applicazione delle marche è deliberato dal Comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Le tessere sono stampate a cura e spese della Cassa stessa.

Art. 40.

I datori di lavoro debbono fornire della tessera i loro dipendenti soggetti all'obbligo dell'assicurazione, facendone richiesta agli uffici incaricati del rilascio dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Art. 41.

Il datore di lavoro deve assicurarsi che i propri dipendenti siano già provvisti di tessera e chiederne loro la consegna per applicarvi le marche settimanali; se il titolare non la consegna, il datore di lavoro chiede il rilascio di una nuova tessera all'ufficio competente.

Art. 42.

Il datore di lavoro prende in consegna e custodisce le tessere per i propri dipendenti e vi applica le marche una dopo l'altra, senza interruzione, annullandole con l'indicazione della data di applicazione, scritta con inchiostro indelebile. La prima e l'ultima delle marche applicate da ciascun datore di lavoro devono portare anche la firma del gerente della ditta o il timbro di questa.

Coloro che applicano le marche sulle tessere senza seguire l'ordine progressivo delle caselle o che lasciano caselle in bianco fra l'una e l'altra marca o che omettono di annullare le marche con la data di applicazione nei modi prescritti, sono puniti con ammenda da L. 1 a L. 5 per ogni casella lasciata in bianco fra una marca e l'altra e per ogni marca non regolarmente annullata.

Il titolare della tessera ha diritto di prenderne visione.

Il datore di lavoro è responsabile della conservazione delle tessere.

La tessera, purchè non sia scaduta, ai termini dell'articolo seguente, deve essere consegnata al suo titolare, quando esso lascia definitivamente il lavoro.

Art. 43.

Le tessere hanno di regola la validità di due anni, secondo le norme che saranno stabilite dalla Cassa nazionale. Scaduto questo termine dalla data della loro emissione, esse debbono essere consegnate dal datore di lavoro all'ufficio competente, ai termini dell'articolo seguente.

Eguale obbligo compete ai titolari delle tessere, che per cessazione dal servizio, ne abbiano avuto la consegna dai rispettivi datori di lavoro.

Art. 44.

Sono incaricati del ritiro delle tessere gli uffici indicati all'articolo 40.

L'ufficio che ritira la tessera deve provvedere contemporaneamente al rilascio di una tessera nuova e fare le annotazioni in conformità delle istruzioni della Cassa.

Art. 45.

Le tessere non possono essere trattenute da chi non ne sia il titolare e contro la volontà di questo se non dal datore di lavoro, nei casi stabiliti dagli articoli precedenti, e dagli organi dell'assicurazione, per gli eventuali controlli.

È vietato di consegnare le tessere a persone estranee all'azienda, perchè ne curino la custodia e la regolarizzazione fuori della sede dell'azienda stessa.

I contravventori, siano i datori di lavoro, siano le persone incaricate, sono puniti con un'ammenda da lire 5 a lire 10 per ciascuna tessera.

Sulle tessere non possono essere fatte annotazioni di alcuna specie oltre quelle ammesse dal presente regolamento e dalle istruzioni della Cassa.

Il datore di lavoro è obbligato a tenere le tessere a disposizione delle persone incaricate della vigilanza per l'applicazione della legge.

La custodia e la regolarizzazione delle tessere possono essere affidate agli Istituti di previdenza sociale competenti per territorio, con le norme che saranno stabilite dalla Cassa nazionale.

Art. 46.

L'ufficio che ritira le tessere scadute deve trasmetterle, in piego raccomandato, al competente Istituto di previdenza sociale.

I termini entro i quali devono essere fatte la spedizione e le altre modalità relative, come anche le norme per l'ordinamento e la custodia delle tessere presso gli Istituti, sono stabilite nelle istruzioni della Cassa.

Art. 47.

Le tessere smarrite, divenute inservibili o distrutte sono sostituite con un duplicato, rilasciato dall'Istituto di previdenza a richiesta dell'interessato.

Nel caso che la tessera sia stata distrutta o smarrita, l'interessato deve fornire gli elementi che possa avere per provarne la distruzione o lo smarrimento e il valore delle marche che erano apposte sulla tessera. L'Istituto di previdenza, previa autorizzazione della Cassa nazionale riporta sul duplicato della tessera l'ammontare dei contributi il cui versamento resulti provato.

Nel caso che la tessera sia resa inservibile, l'interessato deve produrla, insieme con la richiesta del duplicato, all'Istituto di previdenza, il quale riporta sul duplicato l'ammontare delle marche che risultino ad essa apposte.

Per il rilascio del duplicato l'interessato deve pagare anticipatamente all'Istituto di previdenza un diritto di cinquanta centesimi.

Art. 48.

Le marche comprendono tanto la parte di contributo a carico del datore di lavoro, quanto la parte a carico dell'assicurato. Esse sono

stampate su carta filigranata; le loro caratteristiche sono determinate dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, la quale può variarle emettendo nuove serie di marche, ed assegnare, sotto pena di prescrizione, un termine per il ritiro o il cambio delle marche di vecchio tipo non utilizzate.

Art. 49.

I contributi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia e quelli dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione sono di regola riscossi cumulativamente con una unica marca.

In tal caso anche la stessa tessera varrà per entrambe le assicurazioni.

Art. 50.

La vendita delle marche è affidata, di regola, agli uffici postali ed agli uffici del registro: può essere, con deliberazione del Comitato esecutivo della Cassa nazionale, affidata ad altri uffici pubblici.

Il Ministero delle comunicazioni e quello delle finanze, di concerto con la Cassa nazionale, stabiliscono le norme per il servizio affidato agli uffici posti sotto la propria dipendenza e la misura dell'aggio da corrispondersi sulle vendite effettuate.

Art. 51.

Gli uffici incaricati della emissione e della rinnovazione delle tessere, nel momento in cui ritirano la prima tessera di un assicurato, debbono rilasciare a suo favore un libretto personale nel quale, a cura dell'ufficio stesso, sarà riportato l'ammontare dei versamenti risultanti dalla tessera ritirata.

Sul libretto medesimo, in occasione della rinnovazione delle tessere successive, debbono essere fatti analoghi riporti dagli uffici competenti.

Sul libretto personale di ciascun assicurato debbono inoltre essere fatte le annotazioni relative al servizio militare ed ai periodi di malattia da computarsi utili per la pensione ai termini di legge.

Art. 52.

Il libretto personale è consegnato al titolare, che è responsabile della sua conservazione.

Per i libretti perduti, distrutti o resi inservibili, possono essere rilasciati duplicati dagli Istituti di previdenza contro il pagamento della tassa fissa di centesimi cinquanta.

Art. 53.

Per gli operai che prestarono servizio presso stabilimenti ausiliari e furono assicurati ai termini dei decreti Luogotenenziali 29 aprile 1917, n. 670 ; 24 luglio 1917, n. 1185, e 11 novembre 1917, n. 1907, il libretto personale porta l'annotazione del numero di marche di differente valore applicate in forza dei decreti medesimi.

TITOLO V.

Prevenzione e cura dell'invalidità.

Art. 54.

La Cassa nazionale può destinare una parte dei propri fondi, entro il limite dell'eccedenza di essi sugli impegni verso gli assicurati, all'esercizio diretto di istituzioni igienico-sanitarie aventi a scopo la prevenzione, la cura e l'assistenza della invalidità ; come anche può agevolare, con la concessione di mutui fruttiferi, a norma dell'articolo 19, n. 9, la creazione ed il funzionamento di tali istituzioni da parte di altri enti pubblici o privati.

Essa ha inoltre facoltà di concorrere entro il limite dell'eccedenza predetta :

1° a incoraggiare, anche con premi o in altre forme, l'adozione e la diffusione delle provvidenze meglio atte a prevenire gli infortuni e le malattie del lavoro e a rimuovere od attenuare speciali condizioni pericolose od antigieniche inerenti all'ambiente di lavoro, ai materiali adoperati od ai metodi di lavorazione ;

2° a sussidiare cliniche, reparti ospitalieri, ambulatori od altri istituti specializzati, i quali si proponano la cura di malattie che possono avere per conseguenza una condizione di invalidità ; come anche istituti di rieducazione professionale o di protesi del lavoro.

La Cassa curerà di stipulare convenzioni con gli istituti della specie di quelli indicati al precedente n. 2, allo scopo di assicurarsi le migliori possibili condizioni per il ricovero e la cura degli assicurati.

Art. 55.

Se, in seguito ad un rapporto di uno dei suoi medici fiduciari, la Cassa ritenga che, mercè opportune cure o con il ricovero in un ospedale, possa essere eliminata od attenuata la invalidità già accertata di un pensionato, o possa essere evitata o ritardata per un assicurato la invalidità, e che sia perciò conveniente sostenere le spese,

di cui all'art. 10 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, per le cure e il ricovero predetti, ne informerà l'interessato invitandolo a dichiarare, entro un termine prestabilito, se consente a sottoporvisi.

Il pensionato o l'assicurato ha facoltà di chiedere che sulla richiesta di cui nel precedente comma si pronuncerà un collegio di tre medici, dei quali uno da lui designato, un altro designato dalla Cassa ed il terzo di comune accordo fra le parti.

TITOLO VI.

Inscrizioni e versamenti facoltativi.

Art. 56.

I cittadini italiani, che ne abbiano la facoltà ai termini di legge e che intendano costituirsi una pensione per la vecchiaia o la invalidità mediante versamenti facoltativi, debbono farne domanda, formulata su apposito modulo fornito gratuitamente dalla Cassa. Le domande possono essere presentate e firmate dall'interessato stesso o da un terzo.

Le domande di iscrizione sono ricevute dalla sede centrale, dalle altre sedi e rappresentanze della Cassa, dagli Istituti di previdenza e dagli uffici postali.

Esse debbono essere accompagnate da un primo versamento non inferiore a cinque lire e non contenente frazione di lira.

Art. 57.

L'iscrizione può essere fatta in una delle seguenti due forme :

1° o nel ruolo della mutualità, con la rinuncia, cioè, al rimborso dei versamenti eseguiti, in caso di morte dell'assicurato, in qualunque momento questa avvenga ;

2° o nel ruolo dei contributi riservati, col vincolo, cioè, del rimborso dei versamenti eseguiti, senza gli interessi accumulati, in caso di morte dell'assicurato prima della liquidazione della pensione.

In mancanza di indicazione del ruolo la iscrizione s'intende chiesta, e viene d'ufficio promossa, nel ruolo dei contributi riservati.

Art. 58.

L'iscritto al ruolo dei contributi riservati può ottenere, facendone speciale dichiarazione scritta, che tutti i versamenti effettuati e da effettuare siano vincolati alla mutualità.

L'iscritto al ruolo della mutualità può ottenere, facendone di-

chiarazione, il passaggio al ruolo dei contributi riservati per tutti i versamenti effettuati posteriormente alla dichiarazione stessa.

L'iscritto non può ottenere che un solo passaggio di ruolo.

Art. 59.

Prima di provvedere alla emissione del libretto la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali può esigere dall'interessato la presentazione dell'atto di nascita, o di altri documenti atti a identificare la persona ed a dimostrare che essa possiede i requisiti per l'iscrizione facoltativa.

Contro il rifiuto definitivo d'iscrizione può essere presentato ricorso alla competente Commissione arbitrale.

Art. 60.

L'iscritto alla Cassa può fare versamenti in qualunque misura.

I versamenti sono ricevuti dalla sede centrale, dalle altre sedi e rappresentanze della Cassa, dagli Istituti di previdenza e dagli uffici postali.

Essi sono registrati sul libretto e denunciati alla Cassa secondo le norme stabilite dal Consiglio di amministrazione della Cassa stessa, per i propri uffici, e secondo norme stabilite di concerto tra il Ministero delle comunicazioni e la Cassa nazionale, per gli uffici postali.

Può essere stabilito dalla Cassa nazionale un sistema di versamento anche a mezzo di marche, con le norme e le garanzie che saranno stabilite dal Consiglio d'amministrazione della Cassa e sottoposte all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale.

I libretti debbono essere verificati periodicamente con le norme stabilite dal Consiglio d'amministrazione della Cassa.

I libretti perduti, distrutti o resi inservibili possono essere rinnovati, dietro versamento del diritto fisso di una lira.

Art. 61.

La determinazione delle quote di rendita vitalizia corrispondenti ai singoli versamenti è fatta nel tempo e con le norme stabilite dal Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, in base alle tariffe approvate con decreto Reale e vigenti al momento di ciascun versamento.

Art. 62.

La liquidazione della pensione per vecchiaia può essere chiesta quando concorrano per l'iscritto le due condizioni seguenti :

1° che abbia compiuto almeno dieci anni di iscrizione alla Cassa ;

2° che abbia compiuta l'età di 60 anni, se uomo, o di 55 anni, se donna, o se appartenga alle categorie di cui all'art. 19 della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376. Nel caso, però, che un assicurato abbia raggiunto il settantesimo anno di età, senza avere compiuto dieci anni d'iscrizione, ha diritto di conseguire la liquidazione della pensione.

Quando l'iscritto, il quale si trovi nelle condizioni sopradette, non presenti alla Cassa la domanda per la liquidazione della pensione, questa verrà differita fino a che l'iscritto non presenterà la domanda.

Nel caso in cui la decorrenza della pensione debba essere differita o nel caso in cui debba essere anticipata, le quote di rendita vitalizia assicurate in corrispondenza ai versamenti saranno trasformate in nuove quote di rendita vitalizia.

Chi ha già liquidato una pensione può ottenere una nuova iscrizione facoltativa, purchè non abbia già oltrepassato il sessantacinquesimo anno di età. La liquidazione della pensione derivante dalla seconda iscrizione non può essere chiesta prima che siano decorsi cinque anni dalla data di iscrizione.

Art. 63.

La liquidazione della pensione per invalidità può essere chiesta quando concorrano per l'iscritto le due condizioni seguenti :

1° che abbia compiuto almeno cinque anni d'iscrizione alla Cassa ;

2° che sia riconosciuto invalido al lavoro in modo permanente e assoluto.

Si considera invalidità assoluta quella che riduce la capacità di guadagno a meno di un terzo di quella abituale normale delle persone dello stesso mestiere e nella stessa località.

Art. 64.

Nel caso in cui sia riconosciuta la invalidità dell'iscritto, ai sensi del precedente articolo e senza che si verifichino le condizioni di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 62, se la pensione risultante dalla anticipata liquidazione è inferiore a 120 lire annue, essa viene elevata a tale misura mediante un'assegnazione speciale sul fondo di invalidità, purchè siano stati versati i contributi minimi di cui al successivo art. 65.

Art. 65.

I versamenti minimi facoltativi che si richiedono per l'assegnazione sul fondo di invalidità sono i seguenti:

a) per coloro che si sono iscritti alla Cassa non più tardi del 31 dicembre 1919, tante volte sei lire quanti sono gli anni interi di iscrizione, con la condizione che non più di un terzo di essi sia stato versato nell'ultimo anno di iscrizione;

b) per coloro che si sono iscritti alla Cassa dopo il 31 dicembre 1919, tante volte diciotto lire quanti sono gli anni interi di iscrizione.

Art. 66.

Non sono ammessi al beneficio della assegnazione sul fondo di invalidità gli iscritti i quali:

a) non hanno diritto alle quote di concorso dello Stato;

b) non hanno fatto i versamenti minimi di cui all'articolo precedente;

c) erano invalidi anteriormente alla iscrizione alla Cassa;

d) si sono iscritti alla Cassa dopo il 31 gennaio 1907 in età superiore a 50 anni;

e) sono divenuti invalidi per atto volontario o per delitto commesso da loro o con la loro complicità;

f) sono divenuti invalidi in seguito a un infortunio sul lavoro, nel caso in cui, ai termini della legge relativa, abbiano ottenuta una indennità corrispondente ad una riduzione del salario di almeno il cinquanta per cento.

Art. 67.

Quando la Cassa accerti che l'assicurato con iscrizione individuale all'atto dell'iscrizione non possedeva i requisiti stabiliti dall'art. 29 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, potrà annullare l'iscrizione stessa restituendo i contributi versati senza interessi, oppure potrà mantenere in vigore l'iscrizione riducendo del dieci per cento la rendita assicurata.

Art. 68.

I versamenti fatti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, per conto degli iscritti alle Società scolastiche di mutuo soccorso, ai termini della legge 17 luglio 1910, n. 521, sono considerati come versamenti facoltativi ed assegnati al ruolo della mutualità. Tali versamenti possono essere effettuati anche oltre i dodici anni di età.

La Cassa assegnerà, in corrispondenza dei versamenti stessi e

con le modalità che saranno stabilite dal proprio Consiglio di amministrazione, una quota di concorso globale, comprensiva così della quota dovuta a norma dell'art. 31 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, come di quella dipendente dalla legge 17 luglio 1910, n. 521.

Art. 69.

Nel caso di iscrizioni collettive fatte da Società di mutuo soccorso di qualunque specie e congeneri istituzioni di previdenza, oppure da aziende industriali, commerciali, agricole, o da amministrazioni pubbliche, la Cassa può accettare l'iscrizione di tutti i soci della Società o di tutti i dipendenti della azienda, anche se alcuni di essi non rientrano nella categoria di assicurati obbligatori, o in quelle considerate ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 29 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184.

In ogni caso hanno diritto alle quote di concorso soltanto i soci e i dipendenti che appartengono alle categorie indicate nel primo comma dell'art. 30 del decreto predetto.

Nel caso di iscrizioni collettive del personale dipendente da Amministrazioni pubbliche o private la Cassa può inoltre assicurare pensioni di invalidità o di reversibilità, e stabilire trattamenti di riposo mediante convenzioni speciali.

La iscrizione si considera collettiva anche se ne siano escluse eventualmente le persone che hanno superata l'età di cinquanta anni.

Art. 70.

La Cassa nazionale può conferire la propria rappresentanza alle Società di mutuo soccorso ed affidare ad esse, nei riguardi dei soci iscritti, tutte o parte delle attribuzioni dei propri uffici o degli uffici postali.

La rappresentanza è conferita per decisione del Comitato esecutivo e con le norme generali e le garanzie stabilite dal Consiglio di amministrazione della Cassa, il quale stabilisce la misura e le modalità del compenso da attribuirsi alle Società per tale servizio.

Art. 71.

Le persone che perdono la qualità di assicurato obbligatorio, prima che siano stati versati 240 contributi quindicinali, possono ottenere che tali versamenti siano loro computati agli effetti della liquidazione di una pensione in caso di invalidità o vecchiaia, purchè al momento in cui si verifica la perdita della qualità di assicurato obbligatorio siano già iscritte facoltativamente alla Cassa o vi si inscrivano entro

il termine di due anni ed effettuiuo versamenti in misura non inferiore a lire 24 annue in media.

In tal caso i contributi obbligatori sono trasferiti sul conto individuale con la data di scadenza della tessera corrispondente, e danno diritto ad una pensione secondo le norme e nella misura stabilite per i versamenti facoltativi.

Art. 72.

La quota di concorso sotto forma di rendita vitalizia complementare è assegnata, ai termini e nella misura stabiliti dall'art. 31 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, al momento della liquidazione della pensione.

Hanno diritto a tale assegnazione le persone che al momento della liquidazione del conto individuale appartengono ad una delle categorie considerate dall'art. 1, o ad una di quelle considerate ai nn. 1 e 2 dell'art. 29 del decreto predetto e che vi abbiano appartenuto anche durante gli ultimi cinque anni antecedenti alla liquidazione della pensione.

Art. 73.

Coloro i quali appartengono alle categorie indicate nel n. 1 dell'art. 29 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, possono ottenere che il servizio militare effettivo prestato dopo il 24 maggio 1915 e fino al 1° luglio 1920, escluso il periodo di servizio prestato presso stabilimenti ausiliari, sia computato utile per l'assegnazione di un supplemento di pensione, da liquidarsi con le norme dei commi 2° e 3° dell'art. 37 del decreto suddetto, in caso di invalidità o al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Per ottenere tale supplemento di pensione è necessario che i versamenti dell'iscritto raggiungano complessivamente un importo di almeno 480 lire, se la liquidazione avviene dopo venti o più anni di iscrizione, o un importo complessivo uguale a tante volte 24 lire quanti sono gli anni effettivi di iscrizione, se la liquidazione avviene dopo un numero di anni inferiore ai venti.

Art. 74.

In caso di morte di un iscritto nei ruoli facoltativi a contributo riservato, si applicano le disposizioni dell'art. 24 della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376. La decorrenza del biennio di cui al citato articolo si intende fissata, per la produzione dei documenti giustificativi dal giorno di presentazione della domanda, e per l'esazione delle somme assegnate, dal giorno in cui la Cassa avrà inviato agli interessati, al domicilio indicato nella domanda, l'annunzio della emis-

sione del mandato relativo. Le quote spettanti ai minori, quando singolarmente non raggiungano le lire 200, sono liberamente pagate a chi esercita la patria potestà.

Art. 75.

Per gli iscritti nei ruoli operai della Cassa nazionale di previdenza, che si trovino nelle condizioni previste dal quinto comma dell'art. 13 della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376, la somma versata in più dei contributi minimi corrispondenti agli anni di iscrizione anteriori al 1° gennaio 1920, sarà iscritta nel rispettivo conto individuale, agli effetti dell'assegnazione di una corrispondente quota di concorso, secondo l'art. 31 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, come un unico versamento facoltativo eseguito al 1° gennaio 1920, a norma dell'art. 29 del decreto predetto.

TITOLO VII.

Liquidazione e pagamento delle pensioni.

CAPO I. — *Liquidazione delle pensioni di invalidità e vecchiaia in base ai versamenti obbligatori.*

Art. 76.

La domanda per la liquidazione della pensione in base ai versamenti obbligatori, deve essere sottoscritta dall'assicurato e deve essere corredata :

- a) dall'atto di nascita dell'assicurato ;
- b) dal suo libretto personale di cui all'art. 51 ;
- c) dall'ultima tessera o, in mancanza di questa, da una dichiarazione dell'assicurato sulla ultima sua occupazione.

La domanda per la liquidazione della pensione d'invalidità deve inoltre essere corredata da un certificato medico, debitamente autentificato, rilasciato sopra appositi formulari forniti dalla Cassa e da ogni altro documento atto a provare la invalidità dell'assicurato.

Art. 77.

La domanda di liquidazione dev'essere trasmessa all'Istituto di previdenza sociale nella cui circoscrizione l'assicurato risiede.

Quando la domanda non sia consegnata direttamente mediante ricevuta, deve essere trasmessa in piego postale raccomandato.

Art. 78.

L'Istituto di previdenza a cui la domanda è presentata, ove non sia quello obbligato alla conservazione delle tessere relative all'assicurato, richiede tali tessere all'Istituto a cui quest'obbligo compete, il quale deve curarne la trasmissione in piego raccomandato, entro tre giorni dalla richiesta.

L'Istituto di previdenza esamina le domande di pensione, determina, in base alle tessere ed in confronto alle annotazioni del libretto personale, il numero e l'importo dei versamenti obbligatori, nonchè i periodi di malattia e di servizio militare utili agli effetti della pensione, accerta la esistenza del diritto alla pensione, ne stabilisce la misura e provvede alla assegnazione provvisoria della pensione stessa, dandone avviso all'interessato e comunicazione alla Direzione generale della Cassa nelle epoche e nei modi stabiliti dal Consiglio d'amministrazione.

Nel caso in cui la domanda di pensione non possa essere accolta, l'Istituto ne dà avviso all'interessato, specificandone i motivi, con notificazione del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 79.

La pensione d'invalidità decorre dal primo giorno del mese nel quale è presentata la domanda ; quella di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese in cui l'assicurato compie il sessantacinquesimo anno di età, qualunque sia la data della istanza, salvo per gli assicurati previsti dagli art. 34 e 36 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, per i quali la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stato completato il pagamento dei contributi fissati nei predetti articoli.

Art. 80.

Il Comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali esercita il controllo sopra le liquidazioni di pensioni effettuate dagli Istituti di previdenza, in tutti i modi da esso ritenuti più appropriati.

Il Comitato stesso può ordinare la revoca o la rettifica delle pensioni già liquidate, o la sospensione dei pagamenti nei casi in cui ritenga necessario di richiedere un completamento della istruttoria.

Le assegnazioni di pensione si considerano definitive quando, entro un anno dall'avviso datone all'interessato, non siano state

respinte dalla Cassa nazionale; in tal caso, le successive rettifiche di eventuali errori, che non siano dovuti a dolo dell'interessato, non hanno effetto sui pagamenti già effettuati.

Art. 81.

L'Istituto di previdenza sociale ha diritto di sottoporre il richiedente la pensione d'invalidità alle visite che ritenga necessarie per accertare l'invalidità stessa; il rifiuto dell'interessato a prestarsi alle visite mediche è motivo sufficiente per respingere la domanda di pensione.

Art. 82.

Contro il rifiuto di assegnazione della pensione o contro la misura di questa, l'interessato ha diritto di ricorrere al Comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, entro centoventi giorni dal ricevimento dell'avviso datone dall'Istituto di previdenza sociale.

Contro la decisione del Comitato esecutivo l'interessato può ricorrere, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso, alla Commissione arbitrale competente ai sensi dell'art. 109.

Gli avvisi di cui ai precedenti commi debbono essere portati a conoscenza dell'interessato con notificazione del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Non è ammesso il ricorso alla Commissione arbitrale prima della decisione del Comitato esecutivo.

Art. 83.

L'Istituto di previdenza sociale sospende il diritto alla pensione per un periodo di tempo determinato:

a) quando l'assicurato con dolo si sia procurata l'invalidità o ne abbia aggravato le conseguenze;

b) quando, con frode o altri mezzi illeciti, abbia recato o tentato di recar danno alla Cassa nazionale.

In tali casi, se l'assicurato ha persone di famiglia a proprio carico, la parte di pensione corrispondente ai versamenti, escluso il concorso dello Stato, può essere corrisposta, per decisione dell'Istituto di previdenza, alle dette persone di famiglia.

Art. 84.

Al titolare della pensione è rilasciato dall'Istituto di previdenza un certificato di pensione, nella forma e con le indicazioni stabilite dal Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale.

Art. 85.

Nei casi d'invalidità, proveniente da infortunio sul lavoro e se la persona colpita sia soggetta all'obbligo dell'assicurazione a norma della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, o del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, l'invalido il quale abbia diritto alla liquidazione della pensione, secondo il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, dovrà presentare alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali un certificato dell'Istituto assicuratore contro gli infortuni sul lavoro comprovante l'ammontare dell'indennità liquidata per l'infortunio. La Cassa nazionale calcolerà in base all'età dell'infortunato ed alle tariffe per la conversione delle indennità d'infortunio in rendita vitalizia di cui all'art. 15 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, la rendita vitalizia corrispondente alla indennità liquidata; se tale rendita, sommata con la pensione spettante in dipendenza dei versamenti eseguiti secondo il decreto precitato, superi la retribuzione annua percepita dall'invalido al momento dell'infortunio, la pensione liquidata dalla Cassa nazionale sarà diminuita della eccedenza.

Se in seguito a giudizio di revisione venga modificata la misura della indennità liquidata per l'infortunio, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali provvederà alle eventuali conseguenti modificazioni nella misura della pensione.

CAPO II. — *Liquidazione delle pensioni di invalidità e di vecchiaia, in base ai versamenti facoltativi.*

Art. 86.

Le domande di liquidazione delle pensioni d'invalidità e vecchiaia in base ai versamenti facoltativi, debbono essere sottoscritte dall'assicurato e debbono essere corredate:

- a) dal libretto d'iscrizione;
- b) dall'atto di nascita, qualora non sia stato già presentato alla Cassa all'atto d'iscrizione;
- c) da una dichiarazione dell'assicurato sull'ultima sua occupazione.

La domanda di liquidazione della pensione per invalidità deve inoltre essere corredata da un certificato medico, debitamente autenticato, rilasciato sopra appositi formulari forniti dalla Cassa, e da ogni altro documento atto a provare l'invalidità dell'assicurato.

Le domande di liquidazione della pensione d'invalidità o di quella di vecchiaia debbono essere trasmesse in piego raccomandato o consegnate direttamente agli Istituti di previdenza sociale, i quali debbono rilasciare ricevuta.

Art. 87.

Gli Istituti di previdenza sociale esaminano le domande di pensione e, accertato il diritto alla liquidazione del conto, determinano la misura della pensione, in corrispondenza ai versamenti eseguiti, e la quota di concorso a carico dello Stato, da attribuirsi ai termini del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184.

La pensione decorre dal primo giorno del mese nel quale è presentata la domanda.

L'Istituto di previdenza dà avviso all'iscritto della pensione assegnatagli e gli rilascia un certificato di pensione.

Art. 88.

La Cassa per accertare la invalidità dell'iscritto può farlo visitare da un medico di sua fiducia; il rifiuto a prestarsi alle visite mediche costituisce motivo sufficiente per respingere la domanda di pensione.

Contro il rifiuto definitivo della liquidazione l'iscritto può avanzare ricorso, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso del provvedimento, alla Commissione arbitrale competente ai sensi dell'art. 109.

Si applicano anche per gli iscritti nei ruoli facoltativi le disposizioni dell'art. 55.

Art. 89.

Quando a favore di uno stesso assicurato sia stata liquidata una pensione in base ai contributi obbligatori ed una pensione in base ai versamenti facoltativi, la Cassa nazionale può disporre che il pagamento delle due pensioni sia fatto cumulativamente sopra un unico certificato di pensione e che la pensione corrispondente ai versamenti facoltativi sia pagata sul « fondo assicurati obbligatori », trasferendo a tal fondo la corrispondente riserva.

CAPO III. — *Pagamento delle pensioni.*

Art. 90.

Il pagamento delle pensioni è fatto a mezzo degli uffici postali, secondo le norme stabilite dal Ministero delle comunicazioni, sentita la Cassa nazionale.

La Cassa può affidare il pagamento delle pensioni anche agli Istituti di previdenza.

Il pagamento delle pensioni ai residenti all'estero è effettuato per mezzo degli agenti consolari a ciò autorizzati dal Ministero per gli affari esteri, o per mezzo d'istituti designati dal Comitato esecutivo della Cassa nazionale.

Le rate di pensione non riscosse dal pensionato al momento della morte sono pagate al coniuge superstite, in mancanza di esso al tutore dei figli minori; in mancanza anche di figli, agli eredi legittimi o testamentari.

Art. 91.

Il pagamento delle pensioni è fatto, di regola, in rate mensili anticipate, la cui scadenza è fissata al primo giorno di ciascun mese.

Quando dal calcolo della rata mensile di pensione risulti una frazione inferiore a 5 centesimi, questa si trascura se inferiore a 3 centesimi, e si valuta per 5 centesimi, se superiore o eguale a 3 centesimi.

Art. 92.

Nessuno può trattenere il certificato di pensione contro la volontà del titolare.

In caso di perdita o distruzione del certificato di pensione, o quando esso sia reso inservibile, l'organo dell'assicurazione che lo emise può rilasciarne un duplicato con le norme stabilite dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale.

Art. 93.

Le rate di pensione non riscosse entro cinque anni dal giorno della loro scadenza sono prescritte a favore della Cassa.

Art. 94.

Il Consiglio d'amministrazione della Cassa ha facoltà di stabilire norme speciali di pagamento per i casi in cui la pensione corrispondente ai versamenti facoltativi, semprechè non si tratti di un assicurato che abbia liquidato anche la pensione come assicurato obbligatorio, risulti, tenuto conto anche del concorso dello Stato, di un importo annuo inferiore a 120 lire.

Tali norme possono avere per effetto sia di stabilire una speciale rateazione dei pagamenti, sia di sostituire al pagamento della pensione quello di un corrispondente capitale di copertura.

Art. 95.

Il pagamento della pensione d'invalidità può essere sospeso, o la pensione stessa può essere revocata, per decisione dell'Istituto di previdenza competente per circoscrizione, quando risulti che il titolare non può ulteriormente essere considerato invalido ai termini del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e del presente regolamento.

Gli Istituti di previdenza hanno facoltà di sottoporre a visite mediche di revisione i titolari delle pensioni d'invalidità: il rifiuto a prestarsi alle visite mediche è motivo sufficiente per sospendere il pagamento delle rate di pensione.

Contro la decisione dell'Istituto l'interessato può avanzare ricorso al Comitato esecutivo della Cassa nazionale, e contro la decisione di questo alla competente Commissione arbitrale.

Art. 96.

Nel caso di condanna, per sentenza passata in giudicato, alla reclusione per un periodo superiore ad un anno, il pagamento della pensione è sospeso dopo che la condanna sia resa definitiva e per il rimanente periodo della pena. Se però il pensionato ha moglie o figli minorenni il pagamento delle rate di pensione è fatto a loro favore: in mancanza della moglie o dei figli minorenni, le rate di pensione possono essere pagate alle persone viventi a carico del titolare e da lui designate.

Nel caso in cui il titolare rinunci alla cittadinanza italiana, la parte di pensione a carico dello Stato è revocata, eccettochè, per disposizione di legge o per accordo internazionale, lo Stato straniero accordi ai cittadini italiani un trattamento di reciprocità.

TITOLO VIII.

Assegni in caso di morte.

Art. 97.

Per conseguire il pagamento dell'assegno mensile di cui all'articolo 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, in caso di morte di un assicurato obbligatorio, dev'essere presentata analoga domanda all'Istituto di previdenza nella cui circoscrizione il richiedente risiede. Alla domanda debbono essere uniti, oltre la tessera ed il libretto personale dell'assicurato:

1° se richiedente è la vedova, il certificato di matrimonio e

quello comprovante che non sussiste sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunziata per colpa della stessa vedova ;

2° se richiedente è il vedovo, i certificati indicati sotto il n. 1° a lui riferentisi, un certificato medico debitamente autentificato, rilasciato sopra apposito formulario fornito dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, da cui risulti che egli è inabile al lavoro, e ogni altro documento atto a provare tale inabilità ;

3° se richiedenti sono i figli, lo stato di famiglia dell'assicurato, da cui risulti la data di nascita dei figli. È in facoltà della Cassa di richiedere anche i certificati di nascita dei figli.

L'Istituto di previdenza, cui la domanda è presentata, ove non sia quello obbligato alla conservazione delle tessere relative all'assicurato defunto, richiede tali tessere all'Istituto al quale quest'obbligo compete e questo deve curarne la trasmissione in piego raccomandato, entro tre giorni dalla richiesta.

Art. 98.

L'Istituto di previdenza esamina la domanda e, accertata la esistenza del diritto all'assegno, provvede per la liquidazione, dandone avviso al richiedente e comunicazione alla Cassa nazionale nei termini e nei modi stabiliti dal Consiglio di amministrazione della Cassa stessa.

Nel caso in cui la domanda non possa essere accolta, l'Istituto ne dà avviso all'interessato, specificandone i motivi.

Così pure, ove l'Istituto di previdenza sociale ritenga che il coniuge superstite non provvede convenientemente al mantenimento dei figli in età inferiore ai 15 anni e decida di corrispondere in tutto o in parte l'assegno direttamente a questi ultimi, deve comunicare tale decisione motivata al coniuge superstite ed eventualmente anche al legale rappresentante dei figli o alla persona che, in luogo del coniuge superstite, abbia cura di loro.

Il ricorso al Comitato esecutivo della Cassa nazionale contro le decisioni dell'Istituto di previdenza sociale, nei casi preveduti nei commi precedenti, deve essere presentato con lettera raccomandata o con lettera di cui sia ritirata apposita ricevuta, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della decisione stessa.

Dopo la decisione del Comitato esecutivo ed entro otto giorni dalla notificazione di essa, gli interessati hanno facoltà di ricorrere alle Commissioni arbitrali competenti ai sensi dell'art. 109.

Art. 99.

L'azione per conseguire l'assegno di morte si prescrive entro un anno dalla data della morte : le rate mensili non riscosse entro cin-

que anni dal giorno della loro scadenza, sono prescritte a favore della Cassa.

Se il coniuge che gode l'assegno muoia prima che siano state corrisposte le sei mensilità e sopravvivano figli d'età inferiore ai 15 anni, le mensilità che restano ancora da pagare sono corrisposte ai figli.

Le mensilità di assegno che non siano state riscosse dal beneficiario non sono dopo la sua morte ripetibili dagli eredi.

Se un assicurato obbligatorio muoia dopo aver perduto questa qualità, ma entro il termine di due anni di cui all'art. 71 del presente regolamento e prima di essersi iscritto come assicurato facoltativo, il coniuge superstite ed i figli hanno diritto all'assegno in caso di morte di cui all'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184.

TITOLO IX.

Istituti di patronato e di assistenza.

Art. 100.

Per la costituzione e approvazione e per il funzionamento e la vigilanza degli Istituti di patronato e di assistenza, preveduti nell'articolo 27 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, si osservano, in quanto siano applicabili e compatibili con le disposizioni dei seguenti articoli, le disposizioni degli articoli 119 a 122 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale del 21 novembre 1918, n. 1889, per l'esecuzione del decreto-legge per gli infortuni del lavoro in agricoltura.

Art. 101.

¶ Gli Istituti di patronato e di assistenza hanno una commissione direttiva, della quale devono essere chiamati a far parte non meno di due e non più di quattro rappresentanti degli assicurati, scelti con le norme stabilite nello statuto fra le principali categorie di industrie esistenti nella regione, salvo che l'Istituto sia fondato da una organizzazione costituita da persone assicurate a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e appartenenti in massima a quelle categorie di industrie.

Art. 102.

Gli Istituti possono proporsi di assistere gli assicurati o loro aventi diritto anche per la liquidazione in via amministrativa delle pensioni o degli assegni mensili e per gli altri affari da trattare con la Cassa nazionale o con gli Istituti di previdenza.

Possono anche proporsi di prestare la loro assistenza per i colpiti da infortunio sul lavoro, o loro aventi diritto, a norma e per gli effetti del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, e del relativo regolamento.

Essi hanno la capacità giuridica per compiere tutti gli atti necessari al raggiungimento della loro finalità, nonchè di stare in giudizio per la tutela dei diritti e per la difesa degli assicurati e dei loro aventi causa.

Art. 103.

Gli Istituti di patronato e di assistenza, già istituiti ed approvati ai termini del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, e del relativo regolamento per gl'infortuni del lavoro in agricoltura, possono funzionare anche a norma e per gli effetti dell'art. 27 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e del presente regolamento, qualora introducano nei loro statuti le modificazioni eventualmente necessarie e ne ottengano l'approvazione con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

Nel caso preveduto nel precedente comma gli Istituti hanno facoltà di ridurre ad uno il numero dei rappresentanti dei lavoratori agricoli, preveduto nell'art. 120, n. 3, del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, per gli infortuni del lavoro in agricoltura, quando ciò sia necessario per assicurare adeguata rappresentanza alle altre categorie di industrie o di lavori prevalenti nella regione.

TITOLO X.

Commissioni arbitrali.

CAPO I. — *Costituzione e competenza delle Commissioni arbitrali.*

Art. 104.

La designazione dei rappresentanti dei datori di lavoro e degli assicurati nelle Commissioni arbitrali di prima istanza sarà fatta dal Prefetto, sentite le organizzazioni locali. I rappresentanti dei datori di lavoro e degli assicurati nella Commissione arbitrale centrale, saranno scelti dal Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per la giustizia e per gli affari di culto, fra persone designate dalle rispettive principali organizzazioni nazionali a norma dell'art. 6 del presente regolamento.

I due sanitari che debbono far parte della Commissione arbitrale di prima istanza come pure di quella centrale, qualora la vertenza abbia per oggetto l'accertamento della invalidità, saranno scelti dal

Ministro per l'economia nazionale fra i medici-chirurghi iscritti nell'albo e che diano particolare affidamento per la loro dottrina e la loro competenza specifica.

I membri della Commissione arbitrale centrale, come quelli delle Commissioni di prima istanza, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 105.

Non possono essere nominati componenti delle Commissioni arbitrali di prima istanza e della Commissione centrale coloro che facciano parte del Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, dei Comitati consultivi degli Istituti di previdenza sociale e dei Comitati direttivi degli Istituti di patronato e di assistenza; e cessano di diritto dalle funzioni di membri delle Commissioni coloro che accettino la nomina nel Consiglio d'amministrazione o nei Comitati predetti.

Non possono far parte contemporaneamente di una stessa Commissione arbitrale di prima istanza o della Commissione centrale, ascendenti e discendenti, fratelli, cognati, suocero o suocera e genero o nuora, nè più amministratori di una medesima società.

Art. 106.

Ai membri delle Commissioni arbitrali, di prima istanza e centrale, sottoposti a procedimento penale per reati punibili con l'arresto o con pena più grave, è applicata la disposizione dell'art. 149, comma 6° della legge comunale e provinciale (testo unico) 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 29 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

I membri suddetti decadono di pieno diritto dal loro ufficio quando siano condannati, per uno dei delitti preveduti dagli articoli 25, n. 9, e 146 del predetto testo unico e per qualsiasi altro reato, ad una pena restrittiva della libertà personale superiore ad un mese, nonchè in caso di fallimento ed in caso di cessazione della qualità di datore di lavoro o di assicurato, se questa era posseduta all'atto della nomina.

Possono essere dichiarati decaduti dal loro ufficio, con decreto del Ministro per l'economia nazionale, i membri delle Commissioni di prima istanza e della Commissione arbitrale centrale che siano assenti senza giustificato motivo per più di tre udienze consecutive.

Art. 107.

Nei casi previsti nel primo comma dell'articolo precedente e nei casi di malattia o altro impedimento temporaneo, il membro effettivo è

sostituito di diritto dal membro supplente per la durata della sospensione o dell'impedimento.

Nei casi di morte o di decadenza di un membro effettivo, lo sostituisce di diritto il membro supplente per tutto il tempo per il quale quello sarebbe rimasto in carica, e si provvede alla nomina di un nuovo membro supplente.

Nei casi d'impedimento del presidente si provvederà con decreto del Ministro per l'economia nazionale in base alla designazione fatta dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

Per le Commissioni di prima istanza residenti in città che non siano sede di tribunale potrà essere nominato presidente il giudice titolare della pretura locale.

Art. 108.

Entro otto giorni dalla notificazione della nomina ai singoli membri di ciascuna delle Commissioni di prima istanza, il giudice presidente convoca i membri stessi e riceve da ciascuno di essi la solenne promessa di « esercitare le rispettive funzioni, secondo il proprio intimo convincimento e con l'imparzialità e la fermezza che si conven-gono a persona proba e libera »; dichiarerà quindi costituita la Commissione.

Allo stesso modo si procede alla costituzione della Commissione centrale mediante convocazione dei membri di essa, fatta dal magistrato presidente, entro quindici giorni dalla notificazione della nomina a ciascuno di essi.

Art. 109.

La competenza territoriale delle singole Commissioni arbitrali di prima istanza è determinata dal luogo in cui l'assicurato risiede o è occupato al momento della presentazione della domanda.

Se l'assicurato risiede fuori del Regno, o se è morto, assente o disperso, la competenza è determinata dall'ultimo luogo della sua residenza o della sua occupazione nel Regno: in caso di dubbio sull'ultimo luogo della sua residenza o della sua occupazione nel Regno, la competenza è determinata dalla sede dell'azienda dell'ultima sua occupazione della quale si abbia notizia.

Se siano competenti più Commissioni arbitrali di prima istanza è ritenuta competente la Commissione presso la quale la domanda è stata introdotta la prima volta.

Art. 110.

L'eccezione d'inecompetenza per territorio deve, a pena di decadenza, essere proposta prima di ogni altra istanza o difesa. Su di essa

decide, premessi gli accertamenti eventualmente necessari, la Commissione adita.

Contro tale decisione è ammesso ricorso, entro dieci giorni dalla notificazione di essa, alla Commissione centrale, che decide in via definitiva, determinando, in ogni caso, la Commissione competente.

Art. 111.

Alla designazione e alla eventuale sostituzione del funzionario di cancelleria per l'ufficio di segretario delle singole Commissioni di prima istanza provvede il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Commissione.

Il segretario sia della Commissione di prima istanza, sia della Commissione centrale dura nell'ufficio per un anno e può essere confermato.

Il segretario dipende direttamente dal presidente della Commissione rispettiva, il quale può, per accertate deficienze nell'adempimento dell'ufficio, proporre la sospensione o la revoca all'autorità competente.

Art. 112.

Presso le singole Commissioni di prima istanza fa l'ufficio di usciere l'inserviente comunale autorizzato ad esercitare eguali funzioni presso i conciliatori ai termini dell'art. 24 del regolamento approvato con R. decreto 26 dicembre 1892, n. 728.

Qualora l'opera dell'inserviente comunale non sia sufficiente, il procuratore del Re presso il Tribunale del luogo ove risiede la Commissione di prima istanza, su richiesta del presidente di questa, nomina un messo speciale con le condizioni e norme stabilite dal regolamento suddetto per gli uscieri dei conciliatori.

La nomina dell'usciera presso la Commissione centrale è fatta dal procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma.

L'usciera, ove non sia scelto fra gli ufficiali giudiziari, prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni deve prestare giuramento avanti il presidente della Commissione, nel rito prescritto dai regolamenti e con la formula stabilita nell'art. 10 della legge sull'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n. 2626.

In caso di mancanza o di impedimento temporaneo dell'usciera della Commissione, il presidente provvede a norma dell'art. 185 della legge sull'ordinamento giudiziario.

Quando il ministero dell'ufficiale giudiziario sia richiesto per atti da compiersi in Comuni diversi da quelli dove hanno sede le Commissioni, l'esercizio delle relative funzioni è demandato agli inservienti comunali funzionanti da uscieri presso i conciliatori delle circoscrizioni nelle quali gli atti medesimi dovranno compiersi.

Art. 113.

L'usciera della Commissione arbitrale è posto sotto la sorveglianza del presidente della Commissione stessa.

Questi ha facoltà di ammonire l'usciera e di provocarne, secondo i casi, la sospensione o la revoca.

La sospensione o la revoca è decretata dal procuratore del Re presso il Tribunale civile e penale su proposta del presidente della Commissione.

Art. 114.

L'usciera della Commissione e gli altri di cui nell'ultimo comma dell'art. 112 non possono recusare il loro ministero quando ne siano richiesti, sotto pena della sospensione, oltre al risarcimento dei danni ed interessi verso chi di ragione, e sono ad essi applicabili le disposizioni degli articoli 181, 182 e 183 della legge sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865, n. 2626.

Le pene pecuniarie stabilite nei detti articoli sono ridotte di due terzi e pronunziate dal pretore, sentito prima l'usciera.

Sono pure applicabili le disposizioni degli articoli 86, 87 e 88 del regolamento generale giudiziario del 14 dicembre 1865, n. 2641.

Art. 115.

Per gli atti di conciliazione e per quelli di istruzione delle cause e di esecuzione delle sentenze sono dovuti ai segretari delle Commissioni arbitrali di prima istanza i diritti stabiliti per le cause avanti i pretori.

Per le notificazioni degli avvisi alle parti è dovuto all'usciera della Commissione il diritto fissato per gli ufficiali giudiziari delle preture.

Gli atti di esecuzione devono essere affidati agli ufficiali giudiziari addetti alle preture.

CAPO II. — *Procedimento.*

Art. 116.

Davanti le Commissioni arbitrali gli assicurati o i loro aventi diritto non possono comparire che personalmente, salvo il disposto dell'articolo seguente. In caso di comprovata malattia o di altro impedimento, o di assenza che la Commissione riconosca giustificata, possono farsi rappresentare da un membro della loro famiglia.

Ove l'interessato non possa per incapacità comparire personal-

mente, la rappresentanza spetta al genitore esercente la patria potestà, al tutore o al curatore.

I datori di lavoro possono sempre farsi rappresentare dai direttori dei loro stabilimenti, o delle loro imprese, o da impiegati muniti di mandato speciale.

Gli organi dell'assicurazione sono rappresentati dalle persone a ciò autorizzate secondo i rispettivi ordinamenti, o anche da quelle altre che siano designate con deliberazione dei rispettivi Consigli o Comitati d'amministrazione.

Art. 117.

Agli Istituti di patronato e di assistenza, di cui nell'art. 27 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, può essere affidata dagli assicurati o dai loro aventi diritto, la rappresentanza o l'assistenza defensionale nei giudizi avanti le Commissioni arbitrali.

Tale incarico deve risultare da atto scritto o da dichiarazione verbale fatta davanti al presidente della Commissione o anche in udienza dagli interessati o da coloro che, a norma dell'articolo precedente, ne hanno la rappresentanza.

La rappresentanza davanti le Commissioni arbitrali, degli assicurati o dei loro aventi diritto, che siano comunque impediti di comparire personalmente e non siano provveduti di un rappresentante in conformità del precedente articolo, è affidata all'Istituto di patronato e di assistenza designato dal presidente della Commissione.

La persona incaricata dall'Istituto di patronato di stare in giudizio deve esibire una regolare autorizzazione per le singole controverse, rilasciata dall'Istituto stesso, il quale deve fare dichiarazione di elezione di domicilio.

Art. 118.

L'assicurato o gli aventi diritto, personalmente o a mezzo esclusivamente degli Istituti di patronato, i datori di lavoro e la Cassa nazionale o gli Istituti di previdenza hanno facoltà di presentare alla Commissione arbitrale di prima istanza ed alla Commissione centrale, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, certificati, perizie, memorie illustrative ed altri documenti a sostegno delle loro ragioni.

L'assicurato o i suoi aventi diritto, personalmente o esclusivamente a mezzo dell'Istituto di patronato, il datore di lavoro pure personalmente o a mezzo del suo rappresentante, e la Cassa nazionale o gli Istituti di previdenza, a mezzo dei loro rappresentanti, hanno facoltà di esporre verbalmente le loro ragioni.

Art. 119.

Il minore che abbia compiuto i 15 anni è considerato come maggiorennne per tutto il procedimento davanti le Commissioni arbitrali di prima istanza e centrale.

La Commissione, ove lo reputi conveniente, può ordinare che il minorenne sia assistito da chi legalmente lo rappresenta e, in mancanza di questo, dall'Istituto di patronato e di assistenza.

Art. 120.

I componenti le singole Commissioni arbitrali di prima istanza e centrale possono essere ricusati dalle parti:

a) se siano personalmente e direttamente interessati nella controversia ;

b) se siano parenti o affini di una delle parti entro il quarto grado ;

c) se fra uno di loro o la moglie di lui o alcuno dei parenti e affini in linea retta e una delle parti si agiti, o siasi agitata nel biennio precedente, una lite civile o un processo penale ;

d) se siano padroni o lavoranti di una delle parti, ovvero rappresentanti, o impiegati del padrone di una delle parti stesse.

Art. 121.

Se il ricusato non dichiara di astenersi, la Commissione, col concorso di un supplente designato dal presidente, delibera sulla ricusazione. Il giudicare sulla ricusazione del presidente della Commissione di prima istanza spetta alla Corte di appello, udite le parti in Camera di consiglio ; sulla ricusazione del presidente della Commissione centrale giudica, nello stesso modo, la Corte di cassazione del Regno.

Art. 122.

I giudizi davanti le Commissioni arbitrali di prima istanza devono essere iniziati mediante ricorso contenente l'oggetto della domanda, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, da notificarsi, a cura dell'attore, all'altra parte, secondo le regole fissate nell'art. 112, e con le norme stabilite per i conciliatori.

Il ricorso deve essere depositato, entro cinque giorni da quello della notificazione, presso la segreteria della Commissione.

Il termine per comparire davanti la Commissione è di quindici giorni, salvo pei casi previsti dall'art. 150 del Codice di procedura civile, pei quali si applicano i termini stabiliti dallo stesso articolo.

Art. 123.

Il procedimento davanti le Commissioni, per tutto ciò che non è regolato espressamente dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e dal presente regolamento, prende norma, in quanto siano applicabili, dalle disposizioni in vigore pel procedimento davanti i conciliatori.

Art. 124.

Il presidente della Commissione forma mensilmente, per il corso del mese successivo, l'elenco delle udienze.

Le Commissioni arbitrali di prima istanza debbono pronunciare le proprie decisioni nel termine di un mese dalla udienza di spedizione della causa.

Le udienze sono pubbliche e possono tenersi nei giorni festivi, e nei feriali anche di sera.

Per la validità delle deliberazioni delle Commissioni arbitrali di prima istanza e di quella centrale è necessaria la presenza di tutti i membri di ciascuna di esse, o dei rispettivi supplenti. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le disposizioni degli art. 354 e 355, primo comma e primo capoverso, del Codice di procedura civile, sono applicabili anche alle adunanze ed alle udienze delle Commissioni arbitrali.

In caso di trasgressione, il presidente ammonisce e fa uscire dalla sala il trasgressore.

Quando il fatto costituisca reato, il presidente ne fa stendere verbale e lo comunica immediatamente al procuratore del Re.

Art. 125.

Nelle controversie portate avanti le Commissioni di prima istanza, il presidente, all'udienza fissata, sentite le ragioni delle parti, tenta di conciliarle, facendo redigere, in caso di conciliazione, il processo verbale.

Se il componimento non avviene, la Commissione, esaminati gli atti e i documenti presentati dai contendenti, può, ove lo creda necessario, ordinare una perizia medica o altri accertamenti delle condizioni fisiche dell'assicurato; ordinare agli assicurati, ai datori di lavoro e agli organi dell'assicurazione, la esibizione di registri o altri documenti; sentire i testimoni proposti dalle parti o chiamarne di ufficio; interrogare persone pratiche e, ove occorra, procedere a qualsiasi verifica sul luogo; delegare il presidente ad accedervi, solo o accompagnato da tre dei giudicanti, uno datore di lavoro, uno assicurato e un sanitario, affine di verificare, con processo verbale, lo stato delle cose.

La perizia e gli accertamenti saranno preferibilmente compiuti, quando sia possibile, durante l'udienza.

Le spese della perizia medico-giudiziaria debbono in ogni caso essere anticipate dall'organo dell'assicurazione. Fra le spese della perizia è anche compreso il rimborso delle eventuali spese di trasferta del perito e dell'assicurato e l'onorario di perizia, il quale ultimo non può essere inferiore alle lire 20, nè superiore alle lire 100.

Art. 126.

I testimoni chiamati, d'ufficio o in seguito ad istanza delle parti, dalla Commissione, ove, senza giustificati motivi, non si presentino o rifiutino di giurare o deporre, saranno condannati ad una pena pecuniaria fino a lire 5 e la relativa sentenza sarà trasmessa al pretore per l'esecuzione.

Ai testimoni, ai periti e agli interpreti è deferito il giuramento rispettivamente a termini degli articoli 242, 212 e 259 del Codice di procedura civile.

Sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 214 al 220 del Codice penale (1).

Art. 127.

I processi verbali di seguita conciliazione sono titoli esecutivi.

Le decisioni emesse dalle Commissioni arbitrali di prima istanza rivestono carattere di sentenze. Alle sentenze definitive sono applicabili le norme stabilite negli articoli 460 a 464 del Codice di procedura civile, salvo il disposto degli ultimi due capoversi dell'art. 25 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184.

Il soccombente è condannato alle spese del procedimento. Le spese possono essere compensate ai termini dell'art. 370 del Codice di procedura civile.

Art. 128.

Il ricorso alla Commissione centrale, di cui all'art. 25 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, deve essere proposto con atto notificato alla controparte entro trenta giorni dalla notificazione della decisione della Commissione di prima istanza, decorso il quale termine, il ricorso non è più ammissibile.

Il ricorso deve essere depositato presso la segreteria della Com-

(1) Articoli 372 a 377, 384 del Codice penale vigente.

missione non oltre i quindici giorni successivi. La Commissione fissa l'udienza per la trattazione del ricorso, dandone avviso alle parti.

Art. 129.

La sospensione di una decisione impugnata, qualora non sia proposta nel ricorso, deve richiedersi, entro lo stesso termine per questo stabilito, mediante istanza diretta alla Commissione centrale e notificata agli interessati a cura del ricorrente.

Sul ricorso la Commissione centrale pronunzia entro un mese dalla scadenza dell'ultimo termine suindicato. Essa, qualora riconosca fondati i mezzi di impugnativa, deve giudicare in merito se esistono in atti gli elementi necessari per la decisione. Nel caso contrario, la Commissione può rimandare le parti per un nuovo giudizio avanti la Commissione arbitrale di prima istanza oppure, ritenendo la causa per la decisione in merito, provvede in conformità degli articoli 118 e 125 del presente regolamento.

La Commissione centrale, sia nel caso che rinvii le parti alla Commissione di prima istanza, sia in quello che ritenga la causa, può concedere una provvisoria all'assicurato o agli aventi diritto, che ne abbiano fatto richiesta.

Art. 130.

Anche contro le decisioni emesse, in sede di rinvio, dalla Commissione di prima istanza designata, è ammesso ricorso ai termini dell'art. 25 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184; ma in tal caso la Commissione centrale, quando ravvisi necessaria un'ulteriore istruttoria, ritiene definitivamente la causa fino a pronuncia finale.

Art. 131.

Le decisioni della Commissione centrale possono essere revocate dalla stessa Commissione, nei casi previsti dall'art. 494 del Codice di procedura civile.

Il termine per proporre la revocazione è di trenta giorni e per la decorrenza di esso valgono le disposizioni del capoverso dell'art. 497 del Codice di procedura civile.

Sono applicabili alla procedura di questo giudizio di revocazione le norme degli articoli 496, 499, 500, 501, 503, 506, 507 e 508 del Codice di procedura civile.

L'ammenda per gli effetti degli articoli 499 e 506 è di lire 25.

Art. 132.

Ai membri delle Commissioni arbitrali di prima istanza spettano le seguenti competenze :

1° una medaglia di presenza di lire 20, per ciascuna giornata di adunanza, per i membri di cui alla lettera *b*) dell'art. 25 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e di lire 25 per i membri di cui alle lettere *a*) e *c*) dello stesso articolo ;

2° il rimborso delle spese di viaggio in seconda classe ed una indennità di lire 15 per i membri, i quali non risiedono nel luogo in cui si riunisce la Commissione.

Ai membri della Commissione centrale spettano le seguenti competenze :

1° una medaglia di presenza di lire 25 per ciascuna giornata di adunanza per i membri di cui ai numeri 2 e 4 dell'art. 26 del precitato decreto e di lire 30 per i membri di cui ai numeri 1 e 3 ;

2° il rimborso delle spese di viaggio in prima classe e un'indennità di lire 25 per i membri, i quali non risiedono nel luogo in cui si riunisce la Commissione.

Ai segretari delle Commissioni di prima istanza spetta una medaglia di presenza di lire 10 per ciascuna giornata di adunanza ed al segretario della Commissione centrale una medaglia di presenza di lire 20.

Agli uscieri delle Commissioni di prima istanza spetta un compenso di lire 5 per ciascuna giornata di adunanza ed a quello della Commissione centrale un compenso di lire 10.

Le spese di cui nel presente articolo, come tutte le altre per il funzionamento delle Commissioni arbitrali, sono a carico della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Art. 133.

Per le sentenze delle Commissioni arbitrali di prima istanza sono dovuti i diritti seguenti :

Quando il valore della controversia non superi le cento lire, una lira ; per ogni cento lire in più, due lire.

Se la controversia si risolve in via conciliativa, o sia decisa in contumacia, o se venga ritirata l'istanza, i diritti sono ridotti alla metà.

Per le sentenze della Commissione centrale i diritti predetti sono raddoppiati.

I diritti dovuti in esecuzione delle sentenze sono riscossi per conto della Cassa nazionale con le norme che saranno da essa stabilite.

TITOLO XI.

Vigilanza e penalità (1).

Art. 134.

L'esercente di un'azienda o impresa industriale o commerciale, il quale abbia alla propria dipendenza persone da assicurare a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, deve tenere un libro di matricola e un libro di paga, con l'osservanza delle disposizioni per questi contenute negli articoli 25, 26 e 28 del regolamento 13 marzo 1904, n. 141, per l'esecuzione della legge per gli infortuni sul lavoro.

I libri predetti, per gli esercenti di aziende industriali e commerciali non soggette alla legge per gli infortuni del lavoro, prima di essere messi in uso devono essere presentati all'Istituto di previdenza sociale, il quale li farà contrassegnare in ogni pagina da un proprio delegato dichiarando nell'ultima pagina il numero dei fogli che compongono il libro e facendo apporre a tale dichiarazione la data e la firma dello stesso delegato.

I Circoli di ispezione dell'industria e del lavoro possono esonerare dall'osservanza delle disposizioni del presente articolo le aziende che ne facciano domanda e che offrano altri mezzi egualmente efficaci di controllo. Copia dell'autorizzazione sarà, a cura del Circolo, trasmessa al competente Istituto di previdenza sociale.

Art. 135.

I prenditori di lavoro a domicilio devono fare denuncia di tale loro qualità all'Istituto di previdenza sociale prima dell'apertura del loro laboratorio o prima di iniziare l'esercizio della loro attività in questa forma del lavoro casalingo.

Nelle denunce devono indicare il loro nome, cognome e paternità, il preciso indirizzo del loro domicilio e la specie del lavoro che in questo eseguono.

Dopo la prima volta la denuncia dev'essere rinnovata entro il mese di gennaio di ogni anno.

(1) Per effetto del R. decreto 14 novembre 1929, n. 2183, l'Ispettorato del lavoro e l'Ispettorato tecnico dell'industria sono stati soppressi e le funzioni già a loro spettanti sono ora esercitate dall'Ispettorato corporativo, costituito col decreto medesimo. Le funzioni dell'Ispettorato sono ora regolate dal R. decreto 28 dicembre 1931, n. 1684.

I prenditori di lavoro a domicilio sono inoltre obbligati a denunciare all'Istituto di previdenza sociale il nome, cognome e indirizzo delle persone con loro occupate in questo lavoro e la retribuzione che ad esse corrispondono. Devono pure denunciargli, entro tre giorni, ogni successivo cambiamento nella consistenza e nella retribuzione di questo personale.

Anche i datori di lavoro a domicilio devono fare denuncia di tale loro qualità all'Istituto di previdenza indicando la loro ditta o denominazione sociale e il loro nome, cognome e indirizzo, l'industria o il commercio da loro esercitato, la sede di tale esercizio, la specie del lavoro assegnato a domicilio, il nome, cognome e indirizzo delle persone cui questo lavoro è assegnato.

La denuncia dev'essere fatta prima di iniziare l'uso dell'assegnazione del lavoro a domicilio e successivamente ogni qualvolta cambi la persona dell'assegnatario e in ogni caso entro il mese di gennaio di ogni anno.

I Circoli di ispezione dell'industria e del lavoro hanno facoltà di richiedere agli Istituti di previdenza gli originali o le copie delle denunce sopraccennate, qualora i dati in essa contenuti fossero necessari per controllare l'osservanza di altre disposizioni legislative o regolamentari riguardanti il lavoro a domicilio.

Art. 136.

L'Istituto di previdenza sociale ha facoltà di prescrivere che coloro che hanno alle loro dipendenze domestici od altre persone per servizi familiari ne facciano denuncia con le modalità e dentro il termine stabilito.

Esso, in via pregiudiziale, sentito il competente Circolo di ispezione dell'industria e del lavoro, deciderà se i detti domestici e persone per servizi familiari abbiano o meno il carattere di stabilità prescritto dall'art. 1 n. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, per l'obbligatorietà della loro assicurazione.

Contro la deliberazione dell'Istituto di previdenza sociale è ammesso ricorso, entro sessanta giorni, al Comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, che giudica in via definitiva.

Art. 137.

La vigilanza per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e del presente regolamento è esercitata dal Ministero dell'economia nazionale a mezzo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro o di funzionari della Direzione generale del lavoro e della previdenza sociale.

Presso ogni Istituto di previdenza sociale, che non sia sede di Circolo, e presso le dipendenti agenzie, risiederà un ispettore dell'industria e del lavoro.

Art. 138.

Gli ispettori dell'industria e del lavoro sono autorizzati a:

a) visitare, in tutte le loro parti, i locali adibiti all'esercizio delle aziende industriali, commerciali e agricole ed i locali attinenti, esclusi quelli destinati abitualmente ad abitazione; di visitare pure, in tutte le loro parti, i laboratori a domicilio e i laboratori di famiglia, anche se esercitati in ambienti che servano contemporaneamente ad altri usi;

b) esaminare le tessere dei dipendenti dell'azienda e i libretti a questi rilasciati, a norma dell'art. 51, nonché i libretti di paga rilasciati ai termini del regolamento per gli infortuni sul lavoro;

c) interrogare, oltre gli esercenti delle aziende, il personale direttivo, amministrativo ed operaio e delle aziende stesse, e in generale tutti coloro che per il loro ufficio siano da essi ritenuti in grado di dare informazioni utili agli effetti della vigilanza;

d) esaminare i libri di matricola e di paga, i regolamenti interni e tutti gli altri libri e registri da cui possano trarre elementi per l'adempimento del loro ufficio;

e) procedere al sequestro di quei documenti che abbiano carattere probatorio e che possano comunque costituire prova necessaria della contravvenzione.

Quando incontrino opposizioni od ostacoli nell'esercizio delle loro funzioni possono richiedere l'intervento della forza pubblica.

Gli ispettori per adempiere al loro ufficio debbono, a richiesta, mostrare la carta di riconoscimento che sarà ad essi rilasciata dal Ministero dell'economia nazionale.

Art. 139.

Il Ministero può anche disporre ispezioni presso le istituzioni igienico-sanitarie dalla Cassa nazionale create a norma degli articoli 54 e 55 del presente regolamento. La vigilanza su tali istituzioni è esercitata particolarmente dagli ispettori medici del lavoro di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3245.

Art. 140.

I Fondi e le Casse di previdenza riconosciuti ai termini del successivo art. 148, debbono comunicare al Ministero dell'economia nazionale i loro rendiconti annuali e i bilanci tecnici.

Il Ministro ha facoltà di ordinare ispezioni sulla loro gestione, e i loro amministratori e funzionari sono obbligati ad esibire agli ispettori i libri e registri e a fornire in generale tutti gli elementi per giudicare dell'andamento dell'istituzione.

Con Regio decreto può essere revocato il riconoscimento giuridico, in caso di gravi irregolarità nelle gestioni dei Fondi e delle Casse o quando per riduzione del numero degli iscritti oppure per altri motivi non sia ritenuto sufficientemente garantito l'equilibrio fra le entrate e gli impegni.

Il decreto che ordina la revoca del riconoscimento giuridico determina in pari tempo le condizioni della liquidazione, specialmente per ciò che concerne il trasferimento dell'attivo e del passivo alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali o ad altro Fondo o ad altra Cassa di previdenza.

Art. 141.

Gli ispettori intimano le « prescrizioni » di cui all'art. 12 del R. decreto 27 aprile 1913, n. 431, e, in caso d'inadempienza, accertano le contravvenzioni alle disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e del presente regolamento mediante apposito processo verbale. In detto processo verbale si determinerà: la natura del fatto, con le sue circostanze e specialmente quelle di tempo e luogo, le disposizioni alle quali si è contravvenuto, le informazioni raccolte intorno ai presunti contravventori e tutti gli elementi che siano necessari per il giudizio sulla contravvenzione.

Della contravvenzione elevata deve essere data immediata comunicazione al datore del lavoro o a chi ha la direzione del lavoro, il quale ha il diritto di fare inserire nel processo verbale le dichiarazioni che crederà convenienti nel suo interesse; quando si rifiuti di firmare il processo verbale, l'ispettore ne fa menzione indicando le ragioni del rifiuto.

Il verbale di contravvenzione, sottoscritto dall'ispettore, dagli agenti della forza pubblica, quando siano intervenuti, ed eventualmente dal datore di lavoro o dal suo rappresentante, deve essere rimesso dall'ispettore stesso all'autorità giudiziaria competente, comunicandone copia all'Istituto di previdenza sociale.

Art. 142.

Sono puniti con ammenda da lire 100 a lire 500 coloro che trascurano di annullare le marche alle date stabilite; che rilasciano le tessere senza esservi autorizzati; che rifiutano di consegnare la

tessera al titolare che lascia definitivamente il lavoro ; che trattengono altrimenti, indebitamente, le tessere contro la volontà del titolare.

Sono punite con ammenda da lire 10 a 300 la mancanza o la irregolare tenuta dei libri di matricola e di paga prescritti dall'articolo 134, e in generale le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento.

Alle contravvenzioni previste nei commi precedenti ed in genere a tutte le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento, si applica la procedura per il componimento amichevole fissata dall'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e degli articoli 143 e 144 del presente regolamento.

Art. 143.

Il contravventore che intende avvalersi della facoltà di cui all'art. 5 (sesto comma) del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, deve rimettere la domanda al competente Istituto di previdenza sociale.

Insieme alla domanda deve esibire la prova dell'eseguito pagamento dei contributi e delle parti di contributo non versati e deve inoltre eseguire presso l'Istituto di previdenza sociale il versamento di lire 100 a titolo di garanzia del pagamento della multa.

Il direttore dell'Istituto notificherà la decisione al contravventore a mezzo del sindaco del Comune in cui questo risiede.

Il contravventore, entro il termine di dieci giorni dalla notifica deve eseguire presso l'Istituto di previdenza sociale il versamento della somma al cui pagamento fu condannato.

L'Istituto di previdenza sociale, ove sia stato iniziato procedimento penale, darà comunicazione dell'avvenuto pagamento all'autorità giudiziaria perchè dichiari estinta l'azione penale.

Art. 144.

Qualora il contravventore non paghi la somma dovuta entro il termine prescritto, l'Istituto di previdenza sociale deve procedere contro di lui agli atti esecutivi o dare notizia del mancato pagamento alla competente autorità giudiziaria, agli effetti del procedimento penale iniziato. In ogni caso le 100 lire depositate dal contravventore restano devolute a beneficio della Cassa nazionale.

Il versamento delle somme spettanti all'Istituto di previdenza sociale non esonera il contravventore dal pagamento delle spese di giustizia a cui fosse eventualmente obbligato per gli atti giudiziali in dipendenza della contravvenzione.

Le copie della decisione occorrenti per procedere all'esecuzione forzata e per la notificazione al datore di lavoro sono rese autentiche dal direttore del competente Istituto di previdenza sociale.

Art. 145.

Agli scopritori della contravvenzione compete sul prodotto netto di essa una percentuale nella misura, non eccedente il dieci per cento, che verrà fissata con decreto del Ministro dell'economia nazionale. Nel decreto stesso saranno indicate le categorie di persone a cui tale percentuale non compete (1).

- (1) DECRETO MINISTERIALE 30 APRILE 1926. COMPETENZE SPETTANTI PER L'ACCERTAMENTO DI CONTRAVVENZIONI ALLE DISPOSIZIONI SULL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA CONTRO L'INVALIDITÀ E VECCHIAIA (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 maggio 1926, n. 108).

ART. 1. — Agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria che accertano contravvenzioni alle disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e contro l'invalidità e vecchiaia compete sul prodotto netto delle contravvenzioni stesse una percentuale nella misura del 10 per cento sulle prime L. 1000, del 5 per cento sulle ulteriori lire da 1001 a 5000, del 2 per cento sulle ulteriori somme.

ART. 2. — Per prodotto netto delle contravvenzioni s'intende la somma derivante dal cumulo delle penalità previste dall'art. 20 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, e dall'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, esclusi i contributi dovuti per la regolarizzazione dell'assicurazione.

Dalla somma predetta deve dedursi, altresì, l'aggio spettante al ricevitore del registro, qualora le penalità siano pagate in seguito a sentenza.

ART. 3. — La percentuale sul prodotto netto delle contravvenzioni compete anche se le penalità siano applicate dall'autorità amministrativa, in seguito a domanda di componimento amichevole.

ART. 4. — La percentuale predetta, in ogni caso, compete soltanto quando le somme per cui il contravventore riportò condanna o che furono determinate amministrativamente, siano state effettivamente riscosse.

TITOLO XII.

Fondi e Casse di previdenza preesistenti.

Art. 146.

Gli Enti e le aziende che hanno ottenuto l'esonero dall'assicurazione obbligatoria in base agli articoli da 195 a 201 del regolamento approvato con R. decreto 29 febbraio 1920, n. 245, continueranno a goderlo.

Le aziende che, avendo costituito un fondo di previdenza anteriore al 1° luglio 1920, non abbiano ottenuto l'esonero dall'assicurazione obbligatoria, potranno avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 147.

Per le aziende private le quali abbiano istituito, prima del 1° luglio 1920, un Fondo o una Cassa di previdenza che abbia fra i suoi scopi quello di provvedere all'invalidità e vecchiaia del dipendente personale, i contributi stabiliti dall'articolo 4 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, per l'iscrizione presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, saranno prelevati, totalmente o in parte, sui contributi destinati al Fondo o alla Cassa di previdenza dell'azienda, qualora non ricorra l'applicazione dell'articolo seguente e se l'azienda e il dipendente personale non concordino di provvedere agli obblighi del decreto con ulteriori versamenti. In ogni caso però la parte di detti contributi, a carico del datore di lavoro e dei prenditori di lavoro, da versare alla Cassa nazionale, non potrà essere inferiore a quella dovuta secondo il precitato art. 4. I diritti dei singoli iscritti o partecipanti al Fondo o alla Cassa di previdenza saranno ridotti in relazione alla consistenza ed alle diminuite entrate del Fondo o della Cassa di previdenza, in conseguenza dei prelevamenti predetti.

Qualora, di accordo fra l'azienda ed il dipendente personale, si addivenga alla liquidazione del Fondo o Cassa di previdenza, la quota spettante a ciascun iscritto sarà versata alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali come versamento facoltativo.

Art. 148.

Il Ministero dell'economia nazionale, su richiesta dell'azienda interessata, da presentarsi entro il 30 giugno 1925, e sentito il Comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, può accordare l'esonero dall'obbligo dei versamenti alla Cassa nazionale.

Perchè possa essere consentito l'esonero, il Fondo o la Cassa di previdenza dovrà conseguire la personalità giuridica mediante Regio decreto, promosso dal Ministro per l'economia nazionale.

Per il conseguimento della personalità giuridica dovrà essere dimostrato :

1° il consenso della maggioranza dei partecipanti al mantenimento del Fondo o della Cassa ;

2° che le attività del Fondo o Cassa di previdenza sono sufficienti a mantenere gl'impegni assunti ;

3° che il Fondo o Cassa di previdenza sono ordinati su basi tecniche ;

4° che i contributi versati dai datori e dai prenditori di lavoro non sono in misura inferiore a quelli stabiliti dall'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184 ;

5° che il Fondo o Cassa garantiscono benefici non inferiori a quelli stabiliti dal R. decreto precitato ;

6° che l'amministrazione del Fondo o Cassa sia demandata ai rappresentanti degli iscritti o partecipanti, in numero per lo meno uguale ai rappresentanti dell'azienda ;

7° che, nel caso di cessata partecipazione al Fondo o Cassa prima della maturazione del diritto a pensione, la riserva matematica e le altre somme eventualmente spettanti all'ex partecipante saranno versate alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali a favore del partecipante medesimo e saranno considerate come versamenti facoltativi.

Art. 149.

Per gli iscritti alla Cassa invalidi per la Marina mercantile, i quali possano far valere periodi di contribuzione obbligatoria in conformità del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, saranno applicate le seguenti norme :

1° se l'iscritto abbia diritto alla pensione secondo il decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, concernente la Cassa degli invalidi della Marina mercantile, i versamenti eseguiti in conformità del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, saranno liquidati con le norme dell'articolo 32 del precitato decreto-legge ;

2° se l'iscritto non abbia diritto alla pensione secondo il precitato decreto-legge saranno computati, agli effetti del numero di quindicine stabilito per il diritto alla liquidazione della pensione di invalidità o di vecchiaia secondo il decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, anche i periodi di contribuzione alla Cassa invalidi ; ma la misura della pensione a carico della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali sarà liquidata in base ai contributi effettivamente versati alla

Cassa stessa secondo le disposizioni dell'art. 8 del precitato decreto 30 dicembre 1923, n. 3184 ;

3° le vedove e gli orfani hanno diritto al sussidio di cui nell'art. 9 del decreto stesso, qualora non sia ad essi liquidato alcun sussidio a carico della Cassa invalidi o sia liquidato un sussidio in misura inferiore a quella prevista dal citato art. 9.

Art. 150.

Per gli operai addetti alle miniere di zolfo della Sicilia i contributi dovuti secondo l'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, tanto per la parte a carico dei datori di lavoro quanto per quella a carico degli assicurati, salvo il diritto di rivalsa sulle mercedi a questi corrisposte, sono prelevati sulla somma versata annualmente alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali in esecuzione del secondo comma dell'art. 13 del decreto-legge 26 maggio 1918, n. 739, sul Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana. A tal fine sono rilasciate agli operai predetti le rispettive tessere a cura dei competenti Istituti di previdenza sociale, i quali provvedono, con le norme stabilite dal Comitato esecutivo della Cassa nazionale, ad applicare le marche sulle tessere o ad inscrivere su di esse i periodi di lavoro e l'ammontare dei corrispondenti contributi, determinati in base alle tabelle dei salari medi di cui nell'art. 2 della legge 14 luglio 1907, n. 527, contenente disposizioni speciali per gli infortuni del lavoro nelle solfere della Sicilia. Per la determinazione dei periodi di lavoro di ciascun operaio gli esercenti le miniere di zolfo e il Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro devono fornire agli Istituti di previdenza sociale ed alla Cassa nazionale tutte le notizie che saranno ad essi richieste.

Entro il primo bimestre di ciascun anno gli Istituti di previdenza sociale invieranno alla Cassa nazionale, insieme con le tessere dell'anno precedente, un elenco riepilogativo dell'ammontare dei contributi dovuti agli effetti del presente articolo, e la Cassa nazionale provvederà al prelevamento di cui nella prima parte del presente articolo. Se il complesso dei contributi dovuti per un determinato anno supera il versamento eseguito alla Cassa per quell'anno, la differenza sarà prelevata sul versamento dell'anno successivo od eventualmente sul Fondo di cui nell'articolo seguente : se la deficienza si verifica per due anni consecutivi, sarà provveduto con un congruo aumento nella misura del contributo per tonnellata di zolfo venduto e consegnato.

Le attribuzioni conferite col presente articolo agli Istituti di previdenza sociale potranno essere con deliberazione del Comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali delegate ad uno

solo fra gli Istituti predetti, il quale comprenda il maggior numero di operai previsti nel presente articolo, anche per gli operai compresi nella circoscrizione degli altri Istituti e potranno anche essere demandate al Sindacato obbligatorio per l'assicurazione infortuni nelle miniere di zolfo della Sicilia.

I periodi di lavoro potranno anche essere stabiliti mediante tabelle di occupazione media per ciascuna miniera o per ciascun gruppo di miniere.

Art. 151.

Le somme residue dopo fatti i prelevamenti, di cui nel precedente articolo, saranno assegnate al Fondo d'invalidità e vecchiaia a favore degli operai addetti alle miniere di zolfo, istituito in esecuzione dell'art. 19 della legge 30 giugno 1910, n. 361. Con esso Fondo sarà provveduto alla erogazione :

1° degli assegni vitalizi agli operai già pensionati all'entrata in vigore del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603 ;

2° di sussidi o assegni vitalizi agli operai che divengano invalidi prima di conseguire il diritto alla pensione di invalidità secondo il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184 ;

3° di sussidi o assegni vitalizi agli operai i quali, avendo superato l'età di 65 anni all'entrata in vigore del decreto-legge citato, non siano soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia secondo il suddetto decreto ;

4° di sussidi o assegni vitalizi agli operai in genere pei quali non possa essere liquidata la pensione di invalidità o vecchiaia secondo il decreto 30 dicembre 1923, n. 3184 ;

5° di sussidi d'integrazione delle pensioni liquidate dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali ;

6° di sussidi per malattie professionali di cui nel terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 26 maggio 1918, n. 739.

Le norme per l'amministrazione ed il funzionamento del Fondo saranno stabilite con speciale regolamento, che sostituirà quello approvato coi Regi decreti 4 febbraio 1912, n. 183, e 9 febbraio 1913, n. 125, e quello previsto dal quinto comma del precitato art. 13.

TITOLO XIII.

Disposizioni transitorie.

Art. 152.

Le persone iscritte alla Cassa nazionale di previdenza in conformità dei decreti Luogotenenziali 29 aprile 1917, n. 670 ; 24 luglio 1917, n. 1185, e 11 novembre 1917, n. 1907, le quali al momento della iscrizione avevano età superiore ai 65 anni, ma inferiore ai 70, e quelle, qualunque sia la loro età, che posteriormente alla iscrizione siano state riconosciute invalide, saranno ammesse alla liquidazione della pensione con decorrenza in ogni caso non anteriore al 1° gennaio 1920, purchè possano far valere almeno 24 contributi quindici, comprendendosi tra questi anche i contributi versati in base ai decreti Luogotenenziali surricordati.

Art. 153.

In caso di morte, dopo il 31 dicembre 1919, di una persona iscritta obbligatoriamente alla Cassa in forza dei decreti Luogotenenziali ricordati nel precedente articolo, e che sia anche assicurata obbligatoriamente ai termini del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, sarà corrisposto alla famiglia l'assegno mensile di cui all'articolo 9 del decreto medesimo.

Con il conferimento di tale assegno resta abolito ogni altro diritto derivante alla famiglia dalla iscrizione alla Cassa nazionale.

Nel caso in cui la persona iscritta obbligatoriamente alla Cassa durante il periodo ausiliario, non sia compresa nelle categorie di assicurati obbligatori secondo il decreto precitato, o non lasci persone di famiglia aventi diritto al sussidio mensile, spetta agli eredi considerati dalla legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376, il rimborso dei cinque sestimi delle somme versate durante il periodo di iscrizione in qualità di addetta a stabilimenti ausiliari.

Art. 154.

Le persone che intendono avvalersi della facoltà concessa dall'art. 46 del precitato R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, debbono farne dichiarazione all'Istituto di previdenza all'atto della restituzione della tessera ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1924.

Dalla dichiarazione deve risultare il motivo per il quale non sussiste più per esse l'obbligo dell'assicurazione ; se e quali persone in-

dicato sulla tessera familiare vogliono mantenere la detta qualità; il riconoscimento dell'obbligo per ciascuna di esse di eseguire a tutto proprio carico il versamento dei contributi prescritti.

Qualora sia omesso il versamento dei contributi anche solo per un anno, l'assicurato di cui al comma precedente perderà la qualità di assicurato obbligatorio e tutti i versamenti in precedenza eseguiti saranno considerati facoltativi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re :


IL MINISTRO
PER L'ECONOMIA NAZIONALE
NAVA.

INDICE ALFABETICO-ANALITICO

delle principali disposizioni contenute nei decreti e nel regolamento sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia

N. B. - Le lettere D.; D. L.; R. significano rispettivamente: R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184; R. decreto-legge 14 gennaio 1932, n. 275; e regolamento approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1422.

I numeri posti a destra delle lettere D.; D. L. e R. indicano gli articoli richiamati.



Affittuari. — Sono considerati datori di lavoro verso le persone estranee alla loro famiglia (R. 2).

Agenti ed impiegati dello Stato, delle ferrovie dello Stato, dell'amministrazione della Real Casa, delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza. — Sono esclusi dall'obbligo dell'assicurazione (D. 2).

Aggio. — Sulla vendita delle marche (R. 50).

Alloggio, vitto e altre prestazioni in natura. — Purchè concessi come corrispettivo d'una prestazione d'opera, fanno parte della retribuzione; il loro valore viene determinato, in ragione dei prezzi medi locali, dagli Istituti di previdenza (R. 5).

Alterazione delle marche. — Uso e vendita delle marche alterate. Penalità (D. 42).

Ammende. — A carico dei datori di lavoro che trattengano dalle paghe dei dipendenti più del dovuto, che omettano di assicurare i propri dipendenti, che non provvedano al pagamento del contributo o vi provvedano parzialmente (D. 5; D. L. 2). — A carico dei datori di lavoro che nell'applicazione delle marche lascino caselle in bianco od omettano di annullare le marche (R. 42). — A carico dei contravventori alle norme relative alla custodia delle tessere (R. 45). — A carico di coloro che violino le disposizioni del decreto e del regolamento in materia di marche, tessere, libri di matricola e di paga, ecc. (R. 142). — A carico di imprenditori, capi di industrie, ecc., che si rifiutino di prestarsi alle indagini degli ispettori (D. 41). — A carico dell'arbitro che, senza giustificato motivo, rifiuti di assumere l'ufficio o non intervenga alle sedute (D. 25). — I proventi delle ammende vanno a beneficio della Cassa nazionale (D. 43) — (v. anche *Penalità per la contraffazione e l'alterazione delle marche*).

Annualità a carico dello Stato. — Con esse la Cassa nazionale paga le quote parti a carico dello Stato delle pensioni obbligatorie e facoltative e degli assegni temporanei per morte (D. 33; R. 15). — Sono fissate in misura costante ogni decennio: per i primi sei anni dal 1° luglio 1924, in 50 milioni. Sulle assegnazioni e i pagamenti la Cassa nazionale farà una relazione quinquennale (D. 33). — Le annualità sono versate nel « Fondo quote integrazione a carico dello Stato » (R. 15).

Appalto. — (v. *Imprenditori di opere ad appalto o subappalto*).

Apprendisti. — Sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione (D. 1).

Armatori. — Sono datori di lavoro verso la gente di mare addetta alle imprese di navigazione e di pesca (R. 2).

Assegni temporanei per morte. — Vengono corrisposti al coniuge superstite e agli orfani dell'assicurato: modalità (D. 9). — Metà dell'assegno è a carico dello Stato (D. 9; R. 15); l'altra metà è a carico della Cassa nazionale e viene

prelevata dal « Fondo assicurati obbligatori » (R. 11). — Il Comitato consultivo degli Istituti di previdenza dà parere sulla liquidazione degli assegni nei casi sottoposti dal direttore dell'Istituto (R. 9). — Domanda per la liquidazione dell'assegno: modalità (R. 97). — Liquidazione dell'assegno (R. 98). — Prescrizione del diritto all'assegno; prescrizione delle rate dell'assegno; morte del beneficiario; morte dell'assicurato obbligatorio che ha perduto tale qualità (R. 99). — Morte di un iscritto alla Cassa invalidi della marina mercantile (R. 149). — Morte di un iscritto alla Cassa nazionale di previdenza, appartenente agli stabilimenti ausiliari (R. 153).

Assicurati. — a) *Assicurati obbligatori*: i lavoratori dipendenti di ambo i sessi, fra i 15 e i 65 anni, quali operai, garzoni, apprendisti, inservienti, assistenti, commessi, sorveglianti, impiegati in genere e assimilati, domestici, ecc.; gli stranieri che lavorano nel Regno (D. 1). — Sono esclusi dall'obbligo della assicurazione gli impiegati e assimilati con retribuzione superiore a L. 800 mensili; la gente di mare per i periodi di tempo nei quali contribuisce alla Cassa invalidi della marina mercantile; gli agenti ed impiegati dello Stato, delle ferrovie dello Stato, dell'amministrazione della Real Casa, delle provincie, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza (D. 2). — Gli assicurati debbono essere forniti della tessera dai datori di lavoro (R. 40), debbono esigere la consegna della tessera quando lasciano il lavoro (R. 42), debbono consegnarla, allorchè sia scaduta, agli uffici competenti (R. 43), debbono redigere la domanda di pensione (R. 76). — Assicurati obbligatori che al 1° luglio 1920 si trovavano in particolari condizioni di età e di versamenti (D. 34). — Gli assicurati obbligatori e coloro che hanno perduta tale qualità possono iscriversi facoltativamente (D. 29). — Versamenti effettuati da persona che abbia perduta la qualità di assicurato obbligatorio; condizioni perchè siano utili per la liquidazione della pensione (D. 30; R. 71). — Gli assicurati per i quali, secondo il decreto, non ricorre più l'obbligo dell'assicurazione, possono chiedere, entro il 31 dicembre 1924, di conservare la qualità di assicurato obbligatorio; altrimenti, i loro contributi saranno considerati versamenti facoltativi (D. 46; R. 154). — (v. anche *Enti ed Aziende; Rappresentanti*).

b) *Assicurati facoltativi*: gli assicurati obbligatori; i lavoratori indipendenti (compresi i piccoli proprietari agricoli, commercianti, industriali, esercenti professioni liberali) che paghino un'imposta diretta annuale non superiore a L. 500; le donne maritate e quelle che, con altro vincolo di parentela, accudiscano alle cure domestiche di un assicurato; coloro che abbiano perduto la qualità di assicurato obbligatorio; gli inseriti, al 1° luglio 1920, alla Cassa nazionale di previdenza; i soci e i dipendenti di società e aziende che abbiano fatto l'assicurazione collettiva (D. 29). — L'assicurazione facoltativa è promossa dagli Istituti di previdenza (D. 20). — Le iscrizioni e i versamenti facoltativi sono regolati dalla legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376, salve le eccezioni specificatamente contemplate (D. 32). — Le quote di concorso dello Stato sono assegnate dalla Cassa nazionale al momento della liquidazione del conto individuale, sotto forma di rendita vitalizia complementare a quella costituita coi versamenti facoltativi. La misura della quota di concorso è eguale ad 1/3 della rendita vitalizia per gli assicurati non obbligatori, ad 1/6 per gli assicurati obbligatori: in ogni caso, non può mai superare le 100 lire (D. 31). — (v. anche *Inscrizioni facoltative*).

c) *Assicurati inseriti alla Cassa nazionale di previdenza.* — Gli inseriti al 1° luglio 1920, ancorchè mancanti dei requisiti necessari, possono fare versamenti facoltativi (D. 29); conservano tutti i diritti loro derivanti dalla legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376, relativamente ai versamenti effettuati fino a quel giorno (D. 35). — Coloro che avevano fatto versamenti in più dei minimi anteriormente al 1° gennaio 1920 avranno una quota straordinaria di concorso, e i versamenti stessi saranno considerati come un unico versamento fatto a quella data (R. 75). — Gli inseriti alla Cassa nazionale di previdenza che non siano assicurati obbligatori, possono, sotto determinate condizioni, ottenere speciali quote di concorso dello Stato (D. 32). — I già appartenenti a stabilimenti ausiliari sono assicurati retroattivamente dal giorno della in-

scrizione alla Cassa nazionale di previdenza (R. 152, 153). — Norme relative al diritto e alla misura della pensione per i contributi versati nel periodo di ausiliarità (D. 36). — I libretti portano l'annotazione delle marche di tale periodo (R. 53).

Assicurazione facoltativa. — (v. *Assicurati facoltativi; Iscrizioni facoltative*).

Assicurazioni collettive. — La Cassa nazionale può accettare la iscrizione all'assicurazione facoltativa di tutti i componenti delle società di mutuo soccorso, aziende industriali, commerciali, agricole e amministrazioni pubbliche (D. 29; R. 69).

Assistenti. — Sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione (D. 1).

Assistenza. — (v. *Istituti di patronato e di assistenza*).

Associazione generale fascista del pubblico impiego. — Un rappresentante fa parte del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale (D. 15).

Attenuazione dell'invalidità. — (v. *Prevenzione e cura dell'invalidità*).

Aziende. — (v. *Enti ed Aziende*).

Basi tecniche dell'assicurazione obbligatoria. — Raccolta di notizie per controllo e la revisione di esse (R. 17).

Bilanci della Cassa nazionale. — Su di essi delibera il Consiglio di amministrazione (D. 17).

Bilanci tecnici. — Il bilancio tecnico del « Fondo delle rendite vitalizie » deve essere fatto dalla Cassa nazionale almeno ogni cinque anni: la prima volta il 31 dicembre 1924 (R. 18).

Capitali della Cassa nazionale (*Impiego dei*). — (v. *Impiego dei fondi della Cassa nazionale*).

Caro-viveri (*Indennità per*). — (v. *Competenze accessorie*).

Cassa invalidi della marina mercantile. — Gli iscritti alla Cassa invalidi non hanno l'obbligo dell'assicurazione alla Cassa nazionale per i periodi di tempo nei quali contribuiscono alla Cassa invalidi stessa (D. 2). — Norme circa la pensione e l'assegno temporaneo per morte degli iscritti alla Cassa invalidi che possono far valere periodi di contribuzione obbligatoria alla Cassa nazionale (R. 149).

Cassa nazionale per le assicurazioni sociali. — La Cassa nazionale è l'organo dell'assicurazione per la invalidità e la vecchiaia. Localmente la Cassa esercita le proprie funzioni a mezzo degli Istituti di previdenza sociale (D. 13). — È regolata dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e dalla legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376, per la parte che non sia modificata dal decreto predetto. Il suo ordinamento è disciplinato dallo statuto, approvato con R. decreto 30 maggio 1920, n. 772, e modificato con R. decreto 31 luglio 1921, n. 1115 (D. 14).

Ordinamento finanziario: « Fondo assicurati obbligatori » (R. 11). — « Fondo versamenti facoltativi » (R. 12). — « Fondo delle rendite vitalizie » (R. 12). — « Fondo di garanzia e di riserva » (R. 12, 13). — « Fondo d'invalidità » (R. 12, 13). — « Fondo quote integrazione a carico dello Stato » (R. 15). — Ripartizione dei redditi dei capitali della Cassa nazionale fra i vari fondi (R. 16). — Alla fine di ogni quinquennio la Cassa nazionale farà il bilancio tecnico del « Fondo delle

rendite vitalizie », a partire dal 31 dicembre 1924; a tale data farà la revisione tecnica del « Fondo versamenti facoltativi » (R. 18). — I fondi disponibili sono impiegati nei modi indicati dal decreto e dal regolamento (D. 17, 22; R. 19). — Spese di amministrazione della Cassa nazionale (R. 14).

Lo *statuto* viene modificato e le *tariffe delle rendite vitalizie* vengono compilate dal Consiglio d'amministrazione: lo *statuto* e le *tariffe* debbono essere approvati con R. decreto promosso dal Ministro per le corporazioni (D. 17).

Il *personale* della Cassa nazionale è assunto in base alle norme fissate dal Consiglio d'amministrazione (D. 17). — Del ruolo degli impiegati della Cassa nazionale fa parte il personale degli Istituti di previdenza (D. 21).

La Cassa nazionale raccoglie le notizie per il controllo e la revisione delle basi tecniche dell'assicurazione obbligatoria; alla fine di ogni quinquennio provvede alla revisione stessa e compila una relazione circa gli oneri dello Stato (R. 17). — Propone la sede e la circoscrizione degli Istituti di previdenza (R. 7). — Stabilisce norme per la determinazione e la riscossione dei contributi (D. L. 1; R. 20, 21, 22). — Cura la stampa delle tessere (R. 39). — Designa gli uffici per il rilascio ed il ritiro di esse (R. 40, 44). — Stabilisce le norme per la loro validità (R. 43). — Dà istruzioni circa il loro rilascio (R. 44). — Stabilisce le norme relative alla custodia, regolarizzazione, ecc., di esse da parte degli Istituti di previdenza (R. 45, 46). — Dà istruzioni per le annotazioni su di esse nei periodi di malattia degli assicurati (R. 37). — Autorizza gli Istituti di previdenza a riportare sul duplicato l'ammontare dei contributi delle tessere smarrite, inservibili o distrutte (R. 47). — Stabilisce le caratteristiche delle marche, ne ordina il ritiro ed il cambio (R. 48). — D'accordo coi Ministeri delle comunicazioni e delle finanze, fissa le norme per la vendita delle marche da parte degli uffici postali e del registro e determina l'aggio da corrispondersi ad essi (R. 50). — Riceve le domande d'iscrizione facoltativa (R. 56). — Emette i relativi libretti (R. 59). — Incassa i versamenti (R. 60). — Accetta le iscrizioni collettive dei soci di società di mutuo soccorso, aziende commerciali, industriali, ecc. (R. 69). — Può conferire la propria rappresentanza alle società di mutuo soccorso nei riguardi dei soci iscritti (R. 70). — Può disporre che il pagamento allo stesso titolare della pensione obbligatoria e di quella facoltativa venga fatto cumulativamente su di un unico certificato di pensione (R. 89). — È sentita dal Ministero delle comunicazioni per le norme relative al pagamento delle pensioni a mezzo degli uffici postali. Può affidarne il pagamento agli Istituti di previdenza (R. 90). — Promuove ed incoraggia la prevenzione e la cura dell'invalidità (D. 10; R. 54, 55). — Ha facoltà di fare eseguire ispezioni per accertare l'osservanza del decreto e del regolamento (D. 24). — Gode di tutte le esenzioni fiscali concesse alla Cassa nazionale di previdenza dalla legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376, e da altre leggi (D. 23). — Le spese per il funzionamento delle Commissioni arbitrali sono a carico della Cassa nazionale; i diritti dovuti in esecuzione delle sentenze vanno a suo beneficio (R. 132, 133). — I proventi delle ammende vanno anche a suo beneficio (D. 43).

Le *gestioni annesse* alla Cassa nazionale sono regolate dalle leggi e dai regolamenti speciali che le riguardano: tali leggi e regolamenti saranno con R. decreto coordinati alle disposizioni sull'invalidità e la vecchiaia (D. 15).

Il *Consiglio d'amministrazione* è costituito con R. decreto, promosso dal Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze: sua composizione. Con lo stesso decreto è nominato il Presidente; il Consiglio d'amministrazione nomina fra i suoi membri due vice-presidenti (D. 15). — Durata in carica e retribuzione dei membri del Consiglio (D. 16). — I rappresentanti dei datori di lavoro e degli assicurati sono scelti dal Ministro per le corporazioni fra le persone designate dalle rispettive organizzazioni (R. 6). — Il Consiglio: modifica, ove occorra, lo *statuto*; compila le *tariffe* per le rendite vitalizie; promuove la costituzione degli Istituti di previdenza e ne sorveglia il funzionamento; delibera sull'impiego dei fondi e sui bilanci; stabilisce le norme per l'assunzione e la retribuzione del personale; esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal decreto, dal regolamento e dallo *statuto* (D. 17). — Può proporre al Ministro per le corporazioni

l'assegnazione di speciali quote di concorso in favore degli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza almeno dal 1° maggio 1918, che non siano assicurati obbligatori (D. 32). — Determina i prelevamenti occorrenti per le spese di amministrazione della Cassa nazionale (R. 14). — Stabilisce le norme per la raccolta delle notizie, per il controllo e per la revisione delle basi tecniche dell'assicurazione obbligatoria. Riferisce al Ministero delle corporazioni sulle previsioni degli oneri futuri a carico dello Stato e sulle eventuali modificazioni nelle misure dei contributi e delle pensioni (R. 17). — Stabilisce le norme per la formazione del bilancio tecnico del « Fondo delle rendite vitalizie » (R. 18). — Decide sui ricorsi contro la formazione delle tabelle dei salari medi (R. 35). — Stabilisce le norme per la registrazione dei versamenti facoltativi, per l'adozione di un sistema di versamenti a mezzo di marche e per la verifica dei libretti (R. 60). — Stabilisce le norme per la determinazione delle quote di rendita vitalizia relative ai versamenti facoltativi (R. 61). — Stabilisce le modalità per l'assegnazione di una quota di concorso ai mutualisti scolastici (R. 68). — Stabilisce le norme per la rappresentanza della Cassa nazionale alle società di mutuo soccorso nei riguardi dei soci iscritti (R. 70). — Stabilisce le norme per la comunicazione alla Cassa nazionale da parte degli Istituti di previdenza dell'assegnazione provvisoria della pensione obbligatoria (R. 78). — Stabilisce le modalità per il rilascio al titolare del certificato di pensione da parte degli Istituti di previdenza (R. 84). — Stabilisce le norme per il rilascio del duplicato del certificato di pensione perduto, distrutto o inservibile (R. 92). — Ha facoltà di stabilire norme speciali per il pagamento della pensione facoltativa inferiore a 120 lire annue (R. 94). — Stabilisce le norme per la comunicazione della liquidazione dell'assegno temporaneo per morte (R. 98). — I componenti del Consiglio d'amministrazione non possono far parte delle Commissioni arbitrali di prima istanza e centrale (R. 105).

Il Comitato esecutivo: sua costituzione. Le attribuzioni e le norme per il funzionamento sono determinate dallo statuto (D. 18). — Il Comitato nomina, revoca e trasloca gli impiegati degli Istituti di previdenza (D. 21). — Ha facoltà di consentire che il versamento dei contributi sia fatto a mezzo di elenchi invece delle marche (R. 28). — Ha facoltà di deliberare norme particolari per la determinazione e riscossione dei contributi (R. 30). — Approva le tabelle dei salari medi formate dagli Istituti di previdenza. Delibera circa l'adozione delle tabelle dei salari medi in vigore per altre assicurazioni sociali (R. 34). — Ha facoltà di stabilire norme per il controllo delle malattie (R. 38). — Delibera il modello delle tessere (R. 39). — Affida eventualmente la vendita delle marche ad uffici diversi da quelli postali e del registro (R. 50). — Decide circa il conferimento della rappresentanza della Cassa nazionale alle società di mutuo soccorso nei riguardi dei soci iscritti (R. 70). — Esercita il controllo sulla liquidazione delle pensioni effettuata dagli Istituti di previdenza (R. 80). — Delibera sui ricorsi contro il rifiuto di assegnazione della pensione e contro la misura di questa stabiliti dagli Istituti di previdenza (R. 82). — Delibera sui ricorsi contro la decisione degli Istituti di previdenza relativa alla sospensione o revoca della pensione d'invalidità (R. 95). — Delibera sui ricorsi contro la decisione degli Istituti di previdenza circa la liquidazione dell'assegno temporaneo per morte (R. 98). — Decide in via definitiva sui ricorsi contro la deliberazione degli Istituti di previdenza circa l'assicurazione dei domestici (R. 136). — Stabilisce norme per l'assicurazione degli operai addetti alle miniere di zolfo della Sicilia (R. 150). — È sentito dal Ministero delle corporazioni circa l'esonero di enti e aziende dall'obbligo dell'assicurazione (R. 148). — Designa gli istituti cui affidare il pagamento delle pensioni all'estero (R. 90).

Il Collegio dei sindaci: sua costituzione; retribuzione (D. 19).

Il Presidente: viene nominato con R. decreto promosso dal Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze (D. 15). — Fa parte del Comitato esecutivo (D. 18).

I Vice-presidenti: vengono scelti dal Consiglio d'amministrazione fra i suoi membri (D. 15). — Fanno parte del Comitato esecutivo (D. 18).

Il Direttore Generale: interviene alle riunioni del Consiglio d'amministrazione con voto consultivo (D. 17). — Fa parte del Comitato esecutivo (D. 18).

Casse di previdenza. — (v. *Fondi o casse di previdenza*).

Certificati di pensione. — Rilascio del certificato di pensione obbligatoria (R. 84). — Rilascio del certificato di pensione facoltativa (R. 87). — Certificato unico per la pensione obbligatoria e la facoltativa (R. 89). — I certificati di pensione non possono essere trattenuti senza la volontà del titolare. Rilascio di duplicati (R. 92).

Cessione delle pensioni. — Le pensioni non possono essere cedute se non nell'interesse degli stabilimenti pubblici ospitalieri o di ricoveri (D. 11).

Circoli dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro. — (v. *Ispettorato corporativo*).

Cointeressenza. — (v. *Competenze accessorie*).

Collegio dei sindaci della Cassa nazionale. — (v. *Cassa nazionale per le assicurazioni sociali*).

Colonie. — Assienrazione dei cittadini italiani residenti nelle colonie e di particolari categorie di indigeni (D. 45).

Comitati consultivi degli Istituti di previdenza. — (v. *Istituti di previdenza sociale*).

Comitato esecutivo della Cassa nazionale. — (v. *Cassa nazionale per le assicurazioni sociali*).

Commercianti. — I piccoli commercianti possono fare versamenti facoltativi (D. 29).

Commercio. — I dipendenti in genere sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione (D. 1).

Commessi. — Sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione (D. 1).

Commissioni arbitrali. — Presso la sede di ciascun Istituto di previdenza è istituita una *Commissione arbitrale di prima istanza*. Sua composizione. Supplenti. Rifiuto di assumere l'ufficio; assenze ingiustificate. Un funzionario di cancelleria ha l'ufficio di segretario (D. 25). — Contro le decisioni delle Commissioni di prima istanza è ammesso ricorso alla *Commissione arbitrale centrale*; il ricorso non sospende l'esecuzione delle decisioni delle Commissioni di prima istanza, salvo espresso ordine di sospensione della Commissione centrale (D. 25). — La Commissione centrale è istituita presso il Ministero delle corporazioni. Sua composizione. Supplenti. I membri, effettivi e supplenti, vengono nominati dal Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze. L'ufficio di segreteria è tenuto da un funzionario del Ministero delle corporazioni. Contro le decisioni della Commissione centrale non è ammesso ricorso (D. 26). — Nomina dei rappresentanti dei datori di lavoro e degli assicurati nelle Commissioni arbitrali di prima istanza e centrale; nomina dei sanitari. I membri delle Commissioni durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati (R. 104). — Incompatibilità derivanti da altri uffici ricoperti o da parentela o affinità (R. 105). — Decadenza dall'ufficio per delitti o per assenza ingiustificata (R. 106). — Sostituzione dei membri in caso di sospensione, impedimento temporaneo, malattia, decadenza, morte. Sostituzione del presidente in caso di impedimento (R. 107). — Insediamento delle Commissioni arbitrali (R. 108). — Designazione e sostituzione del segretario delle Commissioni di prima istanza. Durata dell'ufficio, sospensione e revoca dei segretari delle Commissioni arbitrali di prima istanza e centrale (R. 111). — Uscieri delle Commissioni arbitrali:

nomina, sostituzione (R. 112), sospensione, revoca (R. 113), disciplina (R. 114), diritti (R. 115). — Le spese per il funzionamento delle Commissioni sono a carico della Cassa nazionale (D. 28; R. 132).

Competenza territoriale delle Commissioni di prima istanza (R. 109). — Eccezione d'incompetenza territoriale: decisione, ricorso alla Commissione centrale (R. 110). — Le Commissioni di prima istanza decidono: sui ricorsi contro l'assegnazione di categoria secondo le tabelle dei salari medi (R. 36); sui ricorsi contro la mancata iscrizione facoltativa (R. 59); sui ricorsi contro il rifiuto di assegnazione o la misura della pensione obbligatoria (R. 82); sui ricorsi contro la mancata liquidazione della rendita vitalizia (R. 88); sui ricorsi contro la sospensione o la revoca della pensione per cessata invalidità (R. 95); sui ricorsi contro la liquidazione dell'assegno temporaneo per morte (R. 98).

Procedimento. — Davanti le Commissioni arbitrali non sono ammessi periti di parte; il patrocinio degli assicurati può essere affidato solo agli Istituti di patronato e di assistenza. Le Commissioni arbitrali, ricevuto il ricorso, provvedono agli atti di istruzione della causa (D. 27). — Gli assicurati e loro aventi diritto debbono comparire personalmente; rappresentanza degli assicurati nei casi di incapacità, malattia o altro impedimento; rappresentanza dei datori di lavoro e degli organi dell'assicurazione (R. 116). — Agli Istituti di patronato e di assistenza può essere affidata la rappresentanza o l'assistenza defensionale dell'assicurato, a richiesta di quest'ultimo oppure d'ufficio (R. 117). — Il minore che abbia compiuto 15 anni è considerato maggiorenne per tutto il procedimento: sua eventuale assistenza (R. 119). — Gli assicurati, i datori di lavoro e gli organi dell'assicurazione possono presentare certificati, perizie, memorie, ecc., ed hanno facoltà di esporre verbalmente le proprie ragioni (R. 118). — Tutti gli atti del procedimento davanti le Commissioni sono esenti da tassa di bollo e di registro (D. 27). — Ricusazione dei membri delle Commissioni arbitrali (R. 120, 121). — I giudizi davanti le Commissioni di prima istanza sono iniziati mediante ricorso. Termini per comparire (R. 122). — Norme per il procedimento (R. 123). — Udienze: norme per la validità delle deliberazioni; disciplina (R. 124). — Tentativo di conciliazione; perizie e accertamenti: spese relative (R. 125). — Testimoni (R. 126). — I processi verbali di conciliazione sono titoli esecutivi; le decisioni delle Commissioni di prima istanza hanno carattere di sentenza. Il soccombente è condannato alle spese del procedimento (R. 127). — Ricorso alla Commissione centrale: termini e modalità (R. 128). — Sospensione delle decisioni impugnate. Giudizio della Commissione centrale o rinvio ad altra Commissione di prima istanza (R. 129). — Ricorso contro la decisione emessa in sede di rinvio dalle Commissioni di prima istanza (R. 130). — Revocazione: termini, modalità (R. 131). — Diritti ai segretari delle Commissioni di prima istanza (R. 115). — Competenze e compensi ai membri, segretari e uscieri delle Commissioni di prima istanza e centrale (R. 132). — Diritti dovuti per le sentenze delle Commissioni. Essi sono riscossi per conto della Cassa nazionale (R. 133).

Competenti in materia di assicurazioni sociali. — Due competenti in materia di assicurazioni sociali fanno parte del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale (D. 15).

Competenze accessorie. — Le competenze accessorie (corrisposte a titolo di premio, di cointeressenza, di provvigione, di indennità per caroviveri, ecc.; per il personale viaggiante delle imprese di trasporto, le indennità chilometriche, i premi per economia di combustibile, ecc.) vanno comprese nella retribuzione, purché non abbiano carattere di rimborso di spese o di elargizioni per una volta tanto. Non vanno comprese nella retribuzione, se il cumulo porterebbe all'esclusione di impiegati già assicurati obbligatori (R. 5). — Competenze accessorie agli effetti della determinazione del contributo (R. 20).

Composizione amministrativa delle contravvenzioni. — (D. 5; D. L. 3; R. 9, 142, 143, 144).

Comuni. — (v. *Agenti ed impiegati dello Stato, ecc.*)

Concorso dello Stato. — (v. *Pensioni; Assegni temporanei per morte; Annualità a carico dello Stato*).

Confederazione generale bancaria fascista. — Un rappresentante fa parte del Consiglio di amministrazione della Cassa Nazionale (D. 15).

Confederazione generale fascista dell'industria italiana. — Tre rappresentanti fanno parte del Consiglio di amministrazione della Cassa Nazionale (D. 15).

Confederazione nazionale fascista degli agricoltori. — Due rappresentanti fanno parte del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale (D. 15).

Confederazione nazionale fascista dei commercianti. — Un rappresentante fa parte del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale (D. 15).

Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna. — Un rappresentante fa parte del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale (D. 15).

Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura. — Due rappresentanti fanno parte del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale (D. 15).

Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancari. — Un rappresentante fa parte del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale (D. 15).

Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio. — Un rappresentante fa parte del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale (D. 15).

Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria. — Tre rappresentanti fanno parte del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale (D. 15).

Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna. — Un rappresentante fa parte del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale (D. 15).

Coniuge superstite dell'assicurato. — (v. *Assegni temporanei per morte*).

Consigliere della Corte dei conti. — Fa parte del Collegio dei sindaci della Cassa nazionale (D. 19).

Consigliere di Cassazione. — Un consigliere di Cassazione, designato dal Ministro della giustizia, presiede la Commissione arbitrale centrale (D. 26).

Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale. — (v. *Cassa nazionale per le assicurazioni sociali*).

Consiglio dei Ministri. — È sentito dai Ministri per le corporazioni e per e finanze per la determinazione delle eventuali modificazioni nella misura dei contributi e delle pensioni (R. 17).

Consiglio di Stato. — Verrà sentito per la determinazione delle norme relative alla designazione dei rappresentanti dei datori di lavoro e degli assicurati nel Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale (R. 6).

Conti individuali. — (v. *Inscrizioni facoltative*).

Contravvenzioni. — Alle contravvenzioni è applicabile la procedura del componimento amichevole (R. 142). — Modalità del componimento amichevole

(R. 143). — Procedimento contro il contravventore che non versi la somma fissata nel componimento amichevole (R. 144). — (v. anche *Ammonde; Composizione amministrativa delle contravvenzioni; Ispezioni*).

Contributi. — Sono stabiliti in relazione alla retribuzione percepita dall'assicurato e sono per metà a carico dell'assicurato stesso e per metà a carico del datore di lavoro. Loro misura (D. 4). — Il contributo è commisurato alla retribuzione effettivamente corrisposta nel periodo a cui la marca si riferisce (R. 23). — Agli effetti della determinazione del contributo, al salario o stipendio vanno aggiunte le competenze accessorie, potendosi sostituire quelle variabili con altre costanti mediamente equivalenti (R. 20). — Nei periodi di assenza, il contributo è dovuto, se la paga è continuata; è ridotto, se la paga è ridotta (R. 21). — Si considera come versato il contributo minimo nei periodi di malattia e di servizio militare (D. 6). — Contributi nel periodo di servizio militare (D. 37; R. 73). — Contributi facoltativi versati oltre quelli obbligatori. Versamenti fatti in ciascun anno in eccedenza al contributo massimo (D. 8). — I contributi sono pagati mediante applicazione e annullamento di marche sulle tessere (D. 5; R. 22). — Il Comitato consultivo degli Istituti di previdenza dà parere su questioni relative alla riscossione dei contributi (R. 9). — Norme particolari per la determinazione e la riscossione dei contributi (R. 30). — Le marche si possono applicare a intervalli più lunghi del normale (R. 20, 21). — Numero massimo di contributi nell'anno (R. 22). — L'applicazione delle marche è fatta senza alcun riguardo alle altre eventuali retribuzioni; tessere supplementari (R. 26).

Contributi relativi a lavori retribuiti esclusivamente a cottimo o ad opera: durata della lavorazione (R. 31). — Decorrenza, applicazione delle marche, ritenute (R. 32). — Numero e valore delle marche da applicare (R. 33).

I contributi per le assicurazioni invalidità e vecchiaia e contro la disoccupazione sono di regola riscossi con un'unica marca (R. 49). — Contributi minimi richiesti per l'assegnazione di una quota sul fondo d'invalidità e integrazione della pensione facoltativa (R. 65). — Contributi indebitamente pagati a mezzo di marche (R. 25). — Spetta agli Istituti di previdenza suggerire norme per la riscossione dei contributi, qualora sia opportuno derogare al sistema delle marche (D. 20). — Il pagamento dei contributi può farsi anche a mezzo di elenchi (R. 28).

Riscossione dei contributi con le forme e con la procedura privilegiata delle imposte dirette (D. L. 1). — Prescrizione dei contributi (D. L. 2). — Interessi dovuti in caso di tardivo versamento dei contributi (D. L. 4).

Contributi per gli operai addetti alle miniere di zolfo della Sicilia (R. 150).

Contributi versati alla Cassa nazionale dai già addetti a stabilimenti ausiliari (R. 152). — (v. anche *Marche*).

Contributi riservati (Ruolo dei). — Le somme da pagarsi per morte degli iscritti in tale ruolo vanno prelevate dal « Fondo versamenti facoltativi » (R. 12). — Inscrizione nel ruolo dei contributi riservati (R. 57). — Passaggio dal ruolo dei contributi riservati a quello della mutualità e viceversa (R. 58). — Norme per il caso di morte di un iscritto nel ruolo dei contributi riservati (R. 74).

Contributo di vigilanza. — È dovuto dalle imprese di assicurazione. Enti tenuti a tale obbligo (D. 40).

Controversie (Risoluzione delle). — (D. 25). — (v. anche *Commissioni arbitrali*).

Cooperative. — (v. *Società cooperative*).

Cottimisti. — Sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione, se eseguono il lavoro per conto di altri (D. 1).

Cottimo (*Lavoro a*). — Determinazione della retribuzione (R. 5). — Durata della lavorazione (R. 31). — Decorrenza, applicazione delle marche, ritenute (R. 32). — Numero e valore delle marche da applicare (R. 33).

Cura dell'invalidità. — (v. *Prevenzione e cura dell'invalidità*).

Datori di lavoro. — Sono datori di lavoro: coloro che impiegano persone alla propria dipendenza per lavori per proprio conto, mediante retribuzione, a giornata, a cottimo, a opera o in qualunque forma (R. 1); gli imprenditori di opere ad appalto o subappalto; gli affittuari e mezzadri verso le persone estranee alle loro famiglie, assunte al lavoro per i bisogni dell'azienda; le società cooperative, anche nei riguardi dei soci impiegati in lavori da esse assunti; gli armatori delle navi, nelle imprese di navigazione e di pesca (R. 2); gli imprenditori di lavoro a domicilio (R. 4). — Doveri dei datori di lavoro: debbono fornire della tessera gli assicurati o, se già ne siano in possesso, farsela consegnare (R. 40, 41); debbono custodire le tessere, applicarvi le marche, consegnare le tessere ai titolari quando lasciano il lavoro (R. 42, 20, 21), consegnare le tessere scadute agli uffici competenti (R. 43), tenerle a disposizione delle persone incaricate della vigilanza (R. 45). — I datori di lavoro assegnano ciascun dipendente al salario che gli compete agli effetti del contributo, giusta la tabella dei salari medi (R. 36). — I datori di lavoro che impiegano uno stesso assicurato possono dichiararsi solidalmente responsabili del contributo, agli effetti dell'applicazione delle marche su unica tessera. Tessere supplementari (R. 26). — (v. anche *Rappresentanti dei datori di lavoro e degli assicurati*).

Decreti preesistenti. — Sono abolite le disposizioni dei decreti-legge 21 aprile 1919, n. 603; 27 ottobre 1922, n. 1479, e 8 marzo 1923, n. 616 (D. 48).

Direttore Generale. — *Direttore generale della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.* — (v. *Cassa nazionale per le assicurazioni sociali*).

Diritti. — Diritti fissi per il rilascio dei duplicati delle tessere e dei libretti (R. 47, 52, 60). — Diritti per le sentenze delle Commissioni arbitrali (D. 27; R. 115, 133).

Disoccupazione (*Assicurazione contro la*). — Marca e tessera cumulativa con l'assicurazione invalidità e vecchiaia (R. 49).

Disposizioni transitoria. — Norme speciali per gli assicurati obbligatori che al 1° luglio 1920 si trovavano in determinate condizioni (D. 34). — Le persone che al 1° luglio 1920 erano iscritte alla Cassa nazionale di previdenza conservano i diritti derivanti dall'iscrizione in relazione ai versamenti effettuati fino a quel giorno. Particolari condizioni in cui viene attribuita una quota straordinaria di concorso (D. 35). — Persone già addette agli stabilimenti ausiliari ed iscritte alla Cassa nazionale di previdenza (D. 36; R. 152, 153). — Il servizio militare effettivo dal 25 maggio 1915 al 1° luglio 1920 è utile agli effetti della pensione (D. 36, 37; R. 73). — Impiegati e salariati delle provincie, comuni, istituzioni pubbliche di beneficenza e aziende municipalizzate che non siano iscritti alla Cassa di previdenza per i segretari ed altri impiegati degli Enti locali (D. 38).

Dolo. — (v. *Pensioni*).

Domestici od altre persone addette ai servizi familiari. — Sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione (D. 1). — Il datore di lavoro deve fare denuncia dei domestici, qualora ciò sia prescritto dall'Istituto di previdenza (R. 136).

Domicilio (*Lavoratori a*). — (v. *Lavoro a domicilio*).

Donne. — Le donne aventi vincoli di parentela con l'assicurato e che accudiscano a faccende domestiche, e in particolare le donne il cui marito sia assicurato, sono ammesse all'assicurazione facoltativa (D. 29). — Le donne che, dopo il matrimonio, cessano dall'obbligo dell'assicurazione, possono liquidare, con le norme dell'assicurazione facoltativa, la pensione di invalidità, o, a 55 anni, di vecchiaia, purchè abbiano versato almeno 24 contributi quindicinali (D. 30).

Duplicati. — Duplicati delle tessere (R. 47), dei libretti personali degli assicurati obbligatori (R. 52), dei libretti personali degli assicurati facoltativi (R. 60), dei certificati di pensione (R. 92) smarriti, distrutti, inservibili.

Eliminazione dell'invalidità. — (v. *Prevenzione e cura dell'invalidità*).

Enti ed Aziende. — Enti ed aziende che hanno ottenuto l'esonero dall'assicurazione obbligatoria, provvedendo direttamente a un trattamento di previdenza per il personale dipendente (D. 2; R. 146). — Aziende private che provvedono all'invalidità e vecchiaia dei propri dipendenti con un fondo o cassa di previdenza: debbono assicurarsi alla Cassa nazionale, sia mantenendo il fondo, sia liquidandolo (R. 147). — Potranno ottenere dal Ministero delle corporazioni, sotto determinate condizioni, l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione (R. 148).

Esenzioni fiscali. — La Cassa nazionale e gli Istituti di previdenza godono di tutte le esenzioni fiscali concesse alla Cassa nazionale di previdenza dalla legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376, e da altre leggi (D. 23). — Esenzione dalle tasse di bollo e registro degli atti di procedimento davanti le Commissioni arbitrali, nonchè degli atti, scritti e documenti prodotti dalle parti (D. 27).

Esonero dall'obbligo dell'assicurazione. — Categorie di persone escluse dall'obbligo dell'assicurazione: impiegati ed assimilati con retribuzione superiore a L. 800 mensili; persone della gente di mare per i periodi di tempo nei quali contribuiscono alla Cassa invalidi della marina mercantile; agenti ed impiegati dello Stato, delle ferrovie dello Stato, dell'amministrazione della Real Casa, delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza (D. 2). — Enti ed aziende esonerati dall'obbligo dell'assicurazione (D. 2; R. 146, 148).

Esperti in materia giuridica. — Due esperti fanno parte della Commissione arbitrale centrale (D. 26).

Età. — Le persone di ambo i sessi, che hanno compiuta l'età di 15 anni e non superata quella di 65, sono soggette all'obbligo dell'assicurazione (D. 1). — La pensione di vecchiaia si liquida, in generale, all'età di 65 anni compiuti; quella di invalidità, a qualunque età (D. 7). — Gli assicurati che hanno compiuto il 60° anno di età e raggiunti almeno 240 contributi quindicinali, possono liquidare una pensione ridotta (D. 12). — Casi nei quali la pensione di vecchiaia viene ad essere liquidata da 65 a 70 anni di età (D. 34; R. 152). — Età del figlio a carico che dà diritto all'aumento di un decimo della pensione: inferiore ai 18 anni (D. 8). — Età del minore perchè sia considerato maggiorenne davanti le Commissioni arbitrali: 15 anni compiuti (R. 119).

Ferrovie dello Stato. — (v. *Agenti ed impiegati dello Stato, ecc.*).

Figli. — Figli di età inferiore ai 15 anni, orfani di un assicurato. — (v. *Assegni temporanei per morte*). — Figli d'età inferiore ai 18 anni a carico dell'assicurato. — (v. *Pensioni*).

Fondi o casse di previdenza. — Vigilanza, revoca del riconoscimento (R. 140); riconoscimento per R. decreto (R. 148).

Fondi (Impiego di). — (v. *Impiego dei fondi della Cassa nazionale*).

Fondo. — Fondo assicurati obbligatori (R. 11, 89). — Fondo versamenti facoltativi. Di esso fanno parte i seguenti fondi già esistenti presso la Cassa nazionale di previdenza: fondo iscritti, fondo iscrizioni società operaie mutuo soccorso, fondo iscrizioni a periodi abbreviati, fondo quote di concorso, fondo iscritti ruolo mutualità scolastiche, fondo assicurazioni popolari di rendite vitalizie (R. 12, 18). — Fondo delle rendite vitalizie (R. 12, 18). — Fondo di garanzia e di riserva. In esso sono riuniti il fondo patrimoniale e il fondo di riserva di rischio della Cassa nazionale di previdenza (R. 12, 13, 14, 15). — Fondo di invalidità (R. 12, 13, 64, 65, 66). — Fondo quote integrazione a carico dello Stato (R. 15). — Ripartizione fra i vari fondi dei redditi dei capitali della Cassa nazionale (R. 16.) — Fondo d'invalidità e vecchiaia a favore degli operai addetti alle miniere di zolfo della Sicilia (R. 150, 151).

Funzionari e rappresentanti dei Ministeri. — Un funzionario per ciascuno dei Ministeri delle corporazioni e delle finanze e un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste fanno parte del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo della Cassa nazionale (D. 15, 18). — Un funzionario del Ministero delle comunicazioni fa parte del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale (D. 15). — Un funzionario per ciascuno dei Ministeri delle corporazioni e delle finanze fa parte del Collegio dei sindaci (D. 19). — Un funzionario del Ministero delle corporazioni tiene l'ufficio di segreteria della Commissione arbitrale centrale (D. 26). — Un funzionario di cancelleria è il segretario delle Commissioni arbitrali di prima istanza (D. 25).

Garzoni. — Sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione (D. 1).

Gente di mare. — Non è soggetta all'obbligo dell'assicurazione in quei periodi di tempo nei quali contribuisce alla Cassa invalidi della marina mercantile (D. 2). — Pensione e assegno temporaneo per morte degli iscritti alla Cassa invalidi che possano far valere periodi di contribuzione obbligatoria alla Cassa nazionale (R. 149).

Gestioni annesse alla Cassa nazionale. — (v. *Cassa nazionale per le assicurazioni sociali*).

Giornalieri di campagna. — Sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione (D. 1). — Marche speciali, giornaliera, settimanali e quindicinali (R. 29).

Riscossione dei contributi con le forme e con la procedura privilegiata delle imposte dirette (D. L. 1).

Giudice di Tribunale. — Un giudice di Tribunale, designato dal Ministro per la giustizia, è il presidente delle Commissioni arbitrali di prima istanza (D. 25).

Impiegati. — *Impiegati della Cassa nazionale*: le norme per l'assunzione e retribuzione sono stabilite dal Consiglio d'amministrazione (D. 17).

Impiegati degli Istituti di previdenza: fanno parte del ruolo degli impiegati della Cassa nazionale; sono nominati e possono essere revocati e traslocati dal Comitato esecutivo (D. 21).

Impiegati dello Stato, delle ferrovie dello Stato, dell'amministrazione della Real Casa, delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza: sono esclusi dall'obbligo dell'assicurazione (D. 2).

Impiegati di istituti pubblici e di aziende private. — (v. *Enti ed Aziende*).

Impiegati delle provincie, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e delle aziende municipalizzate, che non si sono iscritti alla Cassa di previdenza per i segretari ed altri impiegati degli Enti locali (D. 38).

Impiegati privati: sono quelli considerati tali dalle leggi sul contratto d'impiego privato (R. 3).

Impiegati e assimilati delle industrie, dei commerci, dell'agricoltura, compresa la caccia e la pesca, dei pubblici servizi e delle professioni liberali: sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione (D. 1), purchè la loro retribuzione mensile non superi le L. 800 (D. 2).

Impiego dei fondi della Cassa nazionale. — (D. 17, 22; R. 19).

Imprenditori di lavoro a domicilio. — Sono considerati datori di lavoro (R. 4).

Imprenditori di opere ad appalto o subappalto. — Sono considerati datori di lavoro (R. 2).

Indennità. — (v. *Competenze accessorie*).

Indigeni. — Assicurazione di particolari categorie di indigeni delle colonie (D. 45).

Industriali. — I piccoli industriali possono fare versamenti facoltativi (D. 29).

Industrie. — I dipendenti delle industrie in genere sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione (D. 1).

Infortuni sul lavoro. — (v. *Pensioni*).

Inseriti alla Cassa nazionale di previdenza. — (v. *Assicurati iscritti alla Cassa nazionale di previdenza*).

Inseriti facoltativi nei ruoli della mutualità e dei contributi riservati. — (R. 57, 58). — (v. anche *Contributi riservati; Mutualità*).

Inserzioni facoltative. — Le inserzioni e i versamenti facoltativi sono regolati dalla legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376, salve le eccezioni specificatamente contemplate (D. 32). — I versamenti facoltativi costituiscono il « Fondo versamenti facoltativi » (R. 12). — L'iscrizione si ottiene facendone domanda su apposito modulo alla Cassa nazionale, agli Istituti di previdenza, agli uffici postali, ecc., e accompagnando la domanda con un versamento minimo di cinque lire (R. 56). — La iscrizione può essere domandata per il ruolo della mutualità o per il ruolo dei contributi riservati (R. 57). — Passaggio dall'uno all'altro ruolo (R. 58). — Contro il rifiuto di iscrizione, può interpersi ricorso alla Commissione arbitrale (R. 59). — L'iscritto può fare versamenti in qualunque misura alla Cassa nazionale, agli Istituti di previdenza, agli uffici postali, ecc., che ne faranno annotazione sull'apposito libretto rilasciato all'iscritto. Verifica dei libretti e rilascio di duplicati di quelli perduti, distrutti o inservibili (R. 60). — Determinazione delle quote di rendita vitalizia (R. 61). — Liquidazione della pensione facoltativa per vecchiaia e per invalidità: norme e condizioni (R. 62, 63). — Assegnazioni speciali sul fondo d'invalidità a integrazione della pensione e versamenti minimi all'uopo richiesti (R. 64, 65). — Esclusione dal beneficio di dette assegnazioni (R. 66). — Annullamento dell'iscrizione facoltativa o mantenimento della stessa con pensione ridotta (R. 67). — I versamenti degli scolari mutualisti sono considerati versamenti facoltativi al ruolo della mutualità (R. 68). — Inserzioni collettive da parte di società di mutuo soccorso, aziende industriali, commerciali, ecc. (D. 29; R. 69). — La rappresentanza della Cassa nazionale può essere affidata alle società di mutuo soccorso nei riguardi dei soci iscritti (R. 70). — Versamenti effettuati da persona che abbia perduta la qualità di assicurato obbligatorio: condizioni perchè siano utili per la liquidazione della pensione (R. 71). — Assegnazione delle quote di concorso dello Stato a complemento della rendita vitalizia (R. 72). — Computo del servizio militare agli effetti dell'assegnazione di un supplemento di pen-

sione (D. 37 ; R. 73). — Norme per il caso di morte di un inserito al ruolo dei contribuiti riservati (R. 74). — Inscritti nei ruoli operai della Cassa nazionale di previdenza (R. 75). — (v. anche *Assicurati*).

Insequestrabilità delle pensioni. — Le pensioni non possono essere sequestrate se non nell'interesse di stabilimenti pubblici ospitalieri o di ricoveri (D. 11).

Inservienti. — Sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione (D. 1).

Interessi. — Per tardivo versamento dei contributi (D. L. 4).

Invalidità. — Si considera inabile al lavoro l'assicurato la cui capacità di guadagno è ridotta a meno di un terzo del guadagno abituale normale delle persone che esercitano lo stesso mestiere nella stessa località (D. 7). — Gli accertamenti e le revisioni dell'invalidità sono devoluti agli Istituti di previdenza (D. 20 ; R. 81). — Domanda di pensione facoltativa : documenti da produrre (R. 86). — Accertamento dell'invalidità per gli assicurati facoltativi (R. 88). — Cessazione dell'invalidità : sospensione e revoca della pensione obbligatoria e facoltativa (R. 95). — Prevenzione e cura dell'invalidità (D. 3, 10, 20 ; R. 54, 55). — Invalidità derivante da infortunio sul lavoro e da malattia professionale (D. 7 ; R. 85).

Investimento dei fondi della Cassa nazionale. — (v. *Impiego dei fondi della Cassa nazionale*).

Ispettorato corporativo (Circoli dell). — Sono sentiti dai direttori degli Istituti di previdenza per il riconoscimento della determinazione del numero medio di giornate lavorative nei lavori a cottimo o ad opera (R. 31). — Possono esonerare le aziende industriali e commerciali dalla tenuta dei libri matricola e paga, dandone notizia agl'Istituti di previdenza (R. 134). — Hanno facoltà di richiedere agl'Istituti di previdenza le denunce fatte dai prenditori e dai datori di lavoro a domicilio (R. 135). — Sono sentiti dagl'Istituti di previdenza per decidere se i domestici abbiano carattere di stabilità (R. 136).

Ispettorato dell'industria e del lavoro. — (v. *Ispettorato corporativo*).

Ispezioni. — La Cassa nazionale ha diritto di far eseguire ispezioni per l'osservanza del decreto e del regolamento (D. 24). — La vigilanza per l'applicazione del decreto e del regolamento è esercitata dal Ministero delle corporazioni (D. 39 ; R. 137). — Facoltà degli incaricati dell'esecuzione delle ispezioni (D. 41). — Presso ogni Istituto di previdenza od agenzia risiederà un ispettore corporativo (R. 137). — Attribuzioni degli ispettori corporativi (R. 138). — Ispezioni delle istituzioni igienico-sanitarie della Cassa nazionale (R. 139). — Procedimento del servizio ispettivo (D. L. 3 ; R. 141). — Percentuale spettante agli scopritori delle contravvenzioni (R. 145).

Istituti di patronato e di assistenza. — Costituzione, approvazione, funzionamento e vigilanza (R. 100). — Gli Istituti hanno una Commissione direttiva, della quale fanno parte da due a quattro rappresentanti degli assicurati (R. 101). — Hanno lo scopo di assistere gli assicurati e loro aventi diritto ; hanno la capacità giuridica (R. 102). — Gli Istituti che già funzionano per gli infortuni in agricoltura possono anche assumere l'assistenza degli assicurati per l'invalità e la vecchiaia (R. 103). — Può essere loro affidata la rappresentanza o assistenza defensionale degli assicurati nei giudizi davanti le Commissioni arbitrali (D. 27 ; R. 117). — I membri delle Commissioni direttive degli Istituti non possono far parte delle Commissioni arbitrali di prima istanza e centrale (R. 105).

Istituti di previdenza sociale. — Sono gli organi locali della Cassa nazionale (D. 13). — La loro costituzione è promossa dal Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale, che ne sorveglia anche il funzionamento (D. 17). — Sono costituiti, di regola, in ogni provincia (D. 20). — La sede e la circoscrizione degli Istituti vengono stabilite con decreto del Ministro per le corporazioni (R. 7). — Funzioni degli Istituti di previdenza (D. 20; R. 5 — v. *Alloggio, vitto e altre prestazioni in natura*; R. 21 — v. *Contributi*; R. 34 — v. *Salari medi*; R. 38 — v. *Malattia*; R. 45, 46, 47 — v. *Tessere*; R. 52 — v. *Libretti personali degli assicurati obbligatori*; R. 56, 60 — v. *Inscrizioni facoltative*; R. 77, 78, 80, 81, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 95 — v. *Pensioni*; R. 97, 98 — v. *Assegni temporanei per morte*; R. 134 — v. *Libri matricola, libri paga*; R. 135 — v. *Lavoro a domicilio*; R. 136 — v. *Domestici*; R. 143, 144 — v. *Composizione amministrativa delle contravvenzioni*; R. 150 — v. *Miniere di zolfo della Sicilia*; R. 154 — v. *Assicurati obbligatori*). — Presso ciascun Istituto funzionerà un Comitato consultivo (D. 20): sua composizione e durata (R. 8); sue funzioni (R. 9); modalità e norme per il funzionamento (R. 10). — Il Comitato è sentito dal direttore dell'Istituto di previdenza per la formazione delle tabelle dei salari medi (R. 34). — Funge da segretario del Comitato un impiegato dell'Istituto (R. 10). — Gli Istituti godono delle esenzioni fiscali concesse alla Cassa nazionale di previdenza dalla legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376, e da altre leggi (D. 23). — Presso ogni Istituto è costituita una Commissione arbitrale di prima istanza per la risoluzione delle controversie (D. 25). — I membri dei Comitati consultivi degli Istituti non possono far parte delle Commissioni arbitrali di prima istanza e centrale (R. 105). — Presso ogni Istituto che non sia sede di circolo dell'ispettorato corporativo e presso ogni agenzia risiederà un ispettore corporativo (R. 137). — Agli Istituti deve essere data copia del verbale di contravvenzione elevata dagli ispettori corporativi (R. 141).

Direttore: interviene, senza voto deliberativo, alle adunanze del Comitato consultivo dell'Istituto di previdenza (R. 10); sottopone ad esso i casi per i quali ritenga opportuno sentirne il parere (R. 9); riconosce la validità della determinazione del numero medio di giornate lavorative nei lavori a cottimo o ad opera (R. 31); provvede alla formazione delle tabelle dei salari medi (R. 34).

Lavoratori. — I *lavoratori dipendenti*, in genere, sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione (D. 1).

I *lavoratori indipendenti*, che pagano annualmente allo Stato un'imposta diretta non superiore a L. 500, possono fare versamenti facoltativi (D. 29).

Lavoratori a cottimo. — (v. *Cottimisti*).

Lavoratori agricoli. — Riscossione dei contributi con le forme e la procedura privilegiata delle imposte dirette (D. L. 1).

Lavoro a domicilio. — I lavoratori a domicilio sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione (D. 1). — Chi debba considerarsi lavoratore a domicilio, e chi datore di lavoro a domicilio (R. 4). — I prenditori di lavoro a domicilio debbono denunciare agli Istituti di previdenza tale loro qualità, indicando le persone con essi occupate nello stesso lavoro; i datori di lavoro a domicilio debbono denunciare anch'essi agli Istituti tale loro qualità, indicando le persone cui il lavoro viene assegnato (R. 135).

Libretti personali. — *Libretti personali degli assicurati obbligatori.* — Vengono rilasciati alla scadenza della prima tessera dell'assicurato, e su di essi vengono registrati i versamenti risultanti dalla tessera stessa e dalle successive, e annotati i periodi di malattia e di servizio militare (R. 51). — Sono consegnati al titolare. Rilascio di duplicati (R. 52). — Libretti degli operai già dipendenti da stabilimenti ausiliari: annotazione del numero e del valore delle marche applicate in quel tempo (R. 53).

Libretti personali degli assicurati facoltativi. — Sono emessi dalla Cassa nazionale, quando vengano accettate le domande di iscrizione facoltativa (R. 59). — Vi si registrano i versamenti fatti dall'assicurato. I libretti sono verificati periodicamente dalla Cassa nazionale. Dei libretti perduti, distrutti o inservibili si può ottenere il duplicato (R. 60).

Libri matricola, libri paga. — Gli esercenti un'azienda o impresa industriale o commerciale debbono tenere i libri matricola e paga; loro vidimazione; esonero eventuale (R. 134). — La mancanza o la irregolare tenuta di questi libri è punita con ammenda (R. 142).

Liquidazione delle pensioni. — (v. *Pensioni*).

Malattia (Periodo di). — Periodo di malattia utile agli effetti della pensione (D. 6). — Agli effetti del diritto alla pensione, deve risultare da dichiarazione medica (R. 37). — Non sono computate le malattie di durata inferiore a sette giorni, nè quelle durante le quali l'assicurato riceve lo stipendio, intero o ridotto. Controllo delle malattie (R. 38).

Malattie professionali. — (v. *Pensioni*).

Marche. — I contributi sono pagati mediante l'applicazione e l'annullamento di marche sulle tessere (D. 5; R. 22). — L'applicazione sulle tessere può essere fatta anche a intervalli più lunghi del normale (R. 20, 21). — Il Comitato consultivo degli Istituti di previdenza dà parere sulle questioni relative all'applicazione delle marche (R. 9). — Il valore della marca comprende il contributo del datore di lavoro e quello dell'assicurato. Le marche sono stampate a cura della Cassa nazionale, che ne determina le caratteristiche (R. 48). — La vendita è affidata, di regola, agli uffici postali e del registro (R. 50). — Numero massimo di marche nell'anno (R. 22). — Il valore della marca va commisurato alla retribuzione effettivamente corrisposta nel periodo cui quella si riferisce (R. 23). — Nei periodi di assenza, il contributo è dovuto, se la paga è continuata; è ridotto, se la paga è ridotta (R. 24). — Il datore di lavoro applicherà le marche in base alla retribuzione da lui pagata all'assicurato, senza riguardo ad altre retribuzioni da questo godute (R. 26). — Agli effetti della determinazione del valore della marca, al salario o stipendio vanno aggiunte le competenze accessorie (R. 20). — Le marche applicate sulla stessa tessera o su tessere supplementari per il medesimo periodo di tempo, agli effetti del numero utile per il conseguimento della pensione, valgono come un'unica marca (R. 27). — Le marche vengono applicate sulle tessere e annullate dal datore di lavoro (R. 42). — Numero e valore delle marche da applicare ed epoca di loro applicazione, nei lavori retribuiti esclusivamente a cottimo o ad opera (R. 31, 32, 33). — Marche per i giornalieri di campagna (R. 29). — Di regola, un'unica tessera varrà per l'assicurazione in invalidità e vecchiaia e per quella contro la disoccupazione (R. 49). — L'ammontare delle marche esistenti sulle tessere smarrite, inservibili o distrutte deve essere provato dallo interessato, onde ottenere il rilascio del duplicato (R. 47). — Il valore delle marche indebitamente applicate può essere rimborsato, purchè richiesto in tempo utile; altrimenti, i contributi stessi vengono considerati come versamenti facoltativi (R. 25). — Marche contraffatte o alterate (D. 42).

Medici. — (v. *Sanitari*).

Mezzadri. — Sono considerati datori di lavoro verso le persone estranee alla loro famiglia (R. 2).

Miniere di zolfo della Sicilia (Operai addetti alle). — (R. 150, 151).

Ministero degli affari esteri. — Il Ministero autorizza gli agenti consolari a eseguire il pagamento delle pensioni ai residenti all'estero (R. 90).

Ministero dell'agricoltura e delle foreste. — Un rappresentante del Ministero fa parte del Consiglio di amministrazione (D. 15) e del Comitato esecutivo della Cassa nazionale (D. 18).

Ministero delle colonie. — Il Ministro per le colonie, con R. decreto, di concerto con quello per le corporazioni, stabilisce le modalità per la applicazione dell'assicurazione ai cittadini italiani residenti nelle colonie, e, di concerto col Ministro stesso e con quello per le finanze, a particolari categorie di indigeni (D. 45).

Ministero delle comunicazioni. — Un funzionario del Ministero fa parte del Consiglio d'amministrazione (D. 15). — Il Ministero stabilisce, insieme con quello delle finanze, di concerto con la Cassa nazionale, le norme per la vendita delle marche da effettuarsi dagli uffici postali e del registro e la misura dell'aggio da corrispondersi ad essi (R. 50). — Stabilisce, di concerto con la Cassa nazionale, le norme per le registrazioni dei versamenti facoltativi sui libretti, da farsi dagli uffici postali (R. 60). — Stabilisce, sentita la Cassa nazionale, le norme per il pagamento delle pensioni, da effettuarsi dagli uffici postali (R. 90).

Ministero delle corporazioni. — Il Ministro promuove, di concerto con il Ministro per le finanze, il R. decreto per la nomina del Consiglio d'amministrazione e del Presidente (D. 15). — Un funzionario del Ministero fa parte del Consiglio d'amministrazione (D. 15) e del Comitato esecutivo della Cassa nazionale (D. 18). — Un funzionario del Ministero fa parte del Collegio dei sindaci della Cassa nazionale (D. 19). — Nel bilancio del Ministero sarà stanziata la somma necessaria per l'applicazione del decreto (D. 44). — Sceglie i rappresentanti, nel Consiglio d'amministrazione, dei datori di lavoro e degli assicurati, fra le persone designate dalle rispettive organizzazioni. Le norme delle designazioni saranno fissate con R. decreto, su proposta del Ministro, sentito il Consiglio di Stato (R. 6). — Di concerto col Ministro per le finanze, fissa con R. decreto la misura e il modo di retribuzione dei consiglieri di amministrazione (D. 16). — Stabilisce, di concerto col Ministro per le finanze e su proposta della Cassa nazionale, la sede e la circoscrizione degli Istituti di previdenza (R. 7). — Nomina i membri del Comitato consultivo degli Istituti di previdenza (R. 8). — Sceglie i due sanitari che fanno parte delle Commissioni arbitrali di prima istanza e nomina, su designazione del Prefetto, i membri effettivi e supplenti delle Commissioni stesse (D. 25; R. 104). — Nomina, di concerto col Ministro per le finanze, i componenti la Commissione arbitrale centrale (D. 26). — Sceglie, di concerto col Ministro per la giustizia, i rappresentanti dei datori di lavoro e degli assicurati nella Commissione stessa (R. 104). — Designa, fra i funzionari del suo Ministero, il segretario della Commissione stessa (D. 26). — Provvede, in base a designazione del Ministro per la giustizia, alla sostituzione del presidente delle Commissioni arbitrali di prima istanza e centrale, nel caso d'impedimento (R. 107). — Dichiarò la decadenza dei membri delle Commissioni predette, ingiustificatamente assenti (R. 106). — Approva, con R. decreto, lo statuto e le tariffe per le rendite vitalizie (D. 17). — Provvede, in seguito a relazione del Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale, con R. decreto promosso da lui e dal Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, ad attuare le eventuali modificazioni nelle misure dei contributi e delle pensioni, ad ogni decennio a decorrere dal 1° gennaio 1930 (R. 17). — Approva, su proposta della Cassa nazionale, le norme per l'assegnazione di quote speciali di concorso agli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza, che non siano assicurati obbligatori e si trovino in determinate condizioni (D. 32). — È sentito dal Ministro per le colonie circa l'applicazione dell'assicurazione ai cittadini italiani residenti nelle colonie e a particolari categorie di indigeni (D. 45). — Fissa la percentuale spettante agli scopritori delle contravvenzioni (R. 145). — Stabilisce la misura del contributo di vigilanza a carico delle imprese di assicurazione e, con R. decreto, fissa le norme e le modalità di tale versamento e le penalità per le inosservanze (D. 40). — Approva,

negli statuti degli Istituti di patronato e di assistenza, già istituiti per gli infortuni sul lavoro in agricoltura, le modificazioni necessarie per l'assistenza degli assicurati per l'invalidità e la vecchiaia (R. 103). — Esercita il controllo, ordina ispezioni, revoca il riconoscimento ai fondi e alle casse di previdenza già riconosciuti (R. 140). — Può accordare l'esonero dall'obbligo dei versamenti alla Cassa nazionale a quegli enti ed aziende i cui fondi o casse di previdenza conseguiranno il riconoscimento giuridico (R. 148).

Il Ministero esercita la vigilanza per l'applicazione del decreto e del regolamento (D. 39; R. 137). — Approva le norme particolari eventualmente stabilite dal Comitato esecutivo della Cassa nazionale per la determinazione e la riscossione dei contributi (R. 30). — Approva le norme stabilite dal Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale per i versamenti facoltativi a mezzo di marche (R. 60). — Decide sui ricorsi contro le deliberazioni del Comitato esecutivo della Cassa nazionale circa l'adozione delle tabelle dei salari medi in vigore per altre assicurazioni (R. 34). — Decide sui ricorsi contro le determinazioni del Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale circa la formazione delle tabelle dei salari medi (R. 35). — Rilascia agli ispettori corporativi la carta di riconoscimento (R. 138). — Dispone ispezioni, a mezzo degli ispettori medici del lavoro, alle istituzioni igienico-sanitarie create dalla Cassa nazionale (R. 139).

Ministero dell'economia nazionale. — (v. *Ministero delle corporazioni*).

Ministero delle finanze. — Un funzionario del Ministero fa parte del Consiglio d'amministrazione (D. 15) e del Comitato esecutivo della Cassa nazionale (D. 18). — Un funzionario del Ministero fa parte del Collegio dei sindaci della Cassa nazionale (D. 19). — Il Ministro viene sentito da quello per le corporazioni circa la nomina del Consiglio d'amministrazione e del Presidente della Cassa nazionale (D. 15). — Viene sentito dal Ministro per le corporazioni per determinare il modo e la misura della retribuzione dei consiglieri d'amministrazione della Cassa nazionale (D. 16). — Viene sentito dal Ministro per le corporazioni per stabilire la sede e la circoscrizione degli Istituti di previdenza (R. 7). — Viene sentito dal Ministro per le corporazioni circa la nomina dei componenti la Commissione arbitrale centrale (D. 26). — Provvede, con R. decreto promosso da lui e dal Ministro per le corporazioni, sentito il Consiglio dei Ministri, ad attuare le eventuali modificazioni nelle misure dei contributi e delle pensioni, ad ogni decennio a decorrere dal 1° gennaio 1930 (R. 17). — Viene sentito dal Ministro per le colonie circa l'applicazione dell'assicurazione a particolari categorie d'indigeni delle colonie (D. 45).

Il Ministero, insieme con quello delle comunicazioni, di concerto con la Cassa nazionale, stabilisce le norme per la vendita delle marche da effettuarsi dagli uffici postali e del registro e la misura dell'aggio da corrispondersi ad essi (R. 50).

Ministero della giustizia e degli affari di culto. — Il Ministro designa i giudici di Tribunale, che presiedono le Commissioni arbitrali di prima istanza (D. 25), e il consigliere di Cassazione, che presiede la Commissione arbitrale centrale (D. 26). — È sentito dal Ministro per le corporazioni circa la scelta dei rappresentanti dei datori di lavoro e degli assicurati nella Commissione arbitrale centrale (R. 104). — Designa al Ministro per le corporazioni i magistrati per la sostituzione, in caso d'impedimento, dei presidenti delle Commissioni arbitrali di prima istanza e centrale (R. 107).

Minori. — Minori di 15 anni, orfani di un assicurato. — (v. *Assegni temporanei per morte*). — Minori di 18 anni (v. *Pensioni*). — Il minore che abbia compiuto i 15 anni è considerato maggiorenne per tutto il procedimento davanti le Commissioni arbitrali (R. 119).

Morte. — Morte di un assicurato obbligatorio — (v. *Assegni temporanei per morte*). — Morte del beneficiario dell'assegno (R. 99). — Morte d'un assicurato facoltativo iscritto al ruolo dei contributi riservati (R. 74). — Morte d'un assicurato già iscritto alla Cassa nazionale di previdenza e appartenente a stabilimenti ausiliari (R. 153).

Multa. — (v. *Ammende*).

Mutualità (*Ruolo della*). — Inscrizione nel ruolo della mutualità (R. 57). — Passaggio dal ruolo della mutualità a quello dei contributi riservati e viceversa (R. 58).

Mutualità seolastica. — (R. 68).

Operai. — Gli operai in genere sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione (D. 1).

Orfani di un assicurato. — (v. *Assegni temporanei per morte*).

Organizzazioni dei datori di lavoro e degli assicurati. — Designano, con le norme da stabilirsi con R. decreto, i loro rappresentanti nel Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale (R. 6).

Patrocinio. — Il patrocinio davanti le Commissioni arbitrali può essere affidato soltanto agli Istituti di patronato e di assistenza (D. 27).

Patronato e assistenza. — (v. *Istituti di patronato e di assistenza*).

Penalità per la contraffazione e l'alterazione delle marche. — (D. 42). — (v. anche *Ammende*).

Pensioni. — *Pensioni d'invalidità e vecchiaia per gli assicurati obbligatori.* — La pensione d'invalidità è riconosciuta a qualunque età, purchè vi sia lo stato d'invalidità e siano stati versati almeno 120 contributi quindicinali; quella di vecchiaia, all'età di 65 anni, purchè siano stati versati almeno 240 contributi quindicinali (D. 7). — Le pensioni non possono essere nè cedute nè sequestrate, se non nell'interesse di stabilimenti pubblici ospitalieri o di ricoveri (D. 11). — Gli assicurati, che hanno compiuto il 60° anno di età e raggiunto almeno 240 contributi quindicinali, possono liquidare una pensione ridotta; in tal caso, avranno diritto ad una successiva liquidazione di pensione in base ai contributi eventualmente versati fino al 65° anno di età (D. 12). — Liquidazione della pensione per gli assicurati obbligatori che al 1° luglio 1920 si trovavano in determinate condizioni (D. 34). — La pensione è costituita di due parti: una corrispondente al concorso dello Stato, l'altra ai contributi dell'assicurato e del datore di lavoro (D. 8): quest'ultima viene prelevata dal « Fondo assicurati obbligatori » (R. 11); la prima dal « Fondo quote integrazione a carico dello Stato » (R. 15). — La pensione è aumentata di un decimo per ogni figlio d'età inferiore ai 18 anni a carico dell'assicurato (D. 8). — Se l'invalidità proviene da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale, la pensione verrà ridotta (D. 7; R. 85). — La pensione viene sospesa, se l'invalidità è procurata con dolo, o se l'interessato rechi danno alla Cassa nazionale con mezzi illeciti. In tali casi, la pensione può essere corrisposta alle persone di famiglia a carico dell'assicurato, detratto il concorso dello Stato (R. 83). — La domanda di pensione dev'essere redatta dall'assicurato: modalità (R. 76). — Essa dev'essere trasmessa o consegnata all'Istituto di previdenza (R. 77). — Questo esamina la domanda e procede all'assegnazione provvisoria della pen-

sione; se non può essere accolta, ne avvisa l'interessato (R. 78). — L'Istituto di previdenza può sottoporre il richiedente la pensione d'invalidità a visite mediche di accertamento (R. 81). — Decorrenza delle pensioni (R. 79). — La liquidazione della pensione effettuata dall'Istituto di previdenza viene controllata dal Comitato esecutivo della Cassa nazionale (R. 80). — Il Comitato consultivo degli Istituti di previdenza dà parere sulla liquidazione, sospensione o revoca delle pensioni, nei casi sottoposti dal direttore dell'Istituto (R. 9). — Contro il rifiuto di assegnazione della pensione o contro la sua misura è ammesso il ricorso al Comitato esecutivo della Cassa nazionale, e, contro la decisione di questo, alla Commissione arbitrale (R. 82). — L'Istituto di previdenza rilascia il certificato di pensione (R. 84).

Caso in cui un assicurato muoia prima di aver diritto alla pensione. — (v. *Assegni temporanei per morte*).

Pensione agli inseriti alla Cassa invalidi della marina mercantile (R. 149).

Pensioni per gli assicurati facoltativi. — Formazione del « Fondo delle rendite vitalizie » (R. 12). — Le quote a carico dello Stato sono prelevate dal « Fondo quote integrazione a carico dello Stato » (R. 15). — Determinazione delle quote di rendita vitalizia (R. 61). — Liquidazione della pensione: norme e condizioni (R. 62, 63). — Assegnazione della quota di concorso dello Stato, a complemento della rendita (R. 72). — Computo del servizio militare agli effetti dell'assegnazione di un supplemento di pensione (D. 37; R. 73). — Domanda per la liquidazione delle pensioni (R. 86). — Liquidazione della pensione: decorrenza; rilascio del certificato di pensione (R. 87). — La Cassa nazionale, per l'accertamento dell'invalidità, può far visitare il richiedente la pensione da un medico di sua fiducia. Contro il rifiuto definitivo di assegnazione della pensione, il richiedente può ricorrere alla Commissione arbitrale (R. 88). — Norme speciali, quando la pensione risulti inferiore a 120 lire annue (R. 94).

Norme per il pagamento delle pensioni (R. 90, 91). — Le rate si prescrivono a favore della Cassa nazionale dopo cinque anni dalla scadenza (R. 93). — Sospensione e revoca della pensione per cessata invalidità: visite di revisione; ricorsi (R. 95). — Sospensione della pensione per condanna alla reclusione: pagamento delle rate alla moglie, ai figli, ecc. del recluso. Detrazione dalla pensione della parte a carico dello Stato per il pensionato che riunisce alla cittadinanza italiana (R. 96). — La pensione facoltativa può essere liquidata indipendentemente da quella obbligatoria (D. 32). — Il titolare di una pensione obbligatoria e di una pensione facoltativa può riceverne il pagamento cumulativo a mezzo di un unico certificato di pensione (R. 89).

Periti. — Davanti le Commissioni arbitrali non sono ammessi periti di parte (D. 27).

Personale della Cassa nazionale. — (D. 17, 21).

Prefetto. — Designa i rappresentanti dei datori di lavoro e degli assicurati nelle Commissioni arbitrali di prima istanza (R. 104).

Prescrizione. — Prescrizione dei contributi di assicurazione (D. L. 2). — Prescrizione delle rate di pensione: ha luogo dopo cinque anni dalla loro scadenza (R. 93). — Prescrizione del diritto all'assegno temporaneo per morte: ha luogo dopo un anno dalla morte. Prescrizione delle rate dell'assegno stesso: ha luogo dopo cinque anni dalla loro scadenza (R. 99).

Presidente. — Presidente del Consiglio d'amministrazione. — (v. *Cassa nazionale per le assicurazioni sociali*). — Presidente delle Commissioni arbitrali di prima istanza e della Commissione arbitrale centrale. — (v. *Commissioni arbitrali*).

Presidente del tribunale. — Giudica sui motivi dell'assenza dei membri delle Commissioni arbitrali di prima istanza; applica loro le ammende; ne dichiara la decadenza; provvede alla sostituzione (D. 25).

Prestazioni. — (v. *Pensioni*).

Prestazioni in natura. — (v. *Alloggio, vitto e altre prestazioni in natura*).

Prevenzione e cura dell'invalidità. — È uno degli scopi dell'assicurazione (D. 3). — Se con mezzi opportuni di cura o col ricovero in ospedale si può prevenire, attenuare e eliminare l'invalidità, questi mezzi potranno essere applicati all'interessato, purchè egli vi consenta, a spese della Cassa nazionale (D. 10; R. 55). — L'interessato, invitato a sottoporsi a tali cure, può chiedere che sulla loro necessità si pronuncino un collegio di tre medici (R. 55). — La Cassa nazionale promuove e incoraggia la creazione e il funzionamento di istituzioni igienico-sanitarie, che hanno scopo di prevenzione, cura ed assistenza dell'invalidità (R. 54). — Compiti degli Istituti di previdenza (D. 20).

Privilegio. — Ai crediti della Cassa nazionale derivanti dai contributi di assicurazione non versati si estende il privilegio stabilito per i crediti dello Stato (D. 5).

Professioni liberali. — I dipendenti in genere sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione (D. 1).

Professionisti. — I piccoli esercenti le professioni liberali possono fare versamenti facoltativi (D. 29).

Proprietari. — I piccoli proprietari agricoli possono fare versamenti facoltativi (D. 29).

Province. — (v. *Agenti ed impiegati dello Stato, ecc.*).

Provvigione. — (v. *Competenze accessorie*).

Pubblici servizi. — (v. *Servizi pubblici*).

Quota di concorso. — Quota di concorso a carico dello Stato nella pensione obbligatoria (D. 8, 12; R. 83, 96). — Quota di concorso a carico dello Stato nell'assegno temporaneo per morte (D. 9). — Quota di concorso dello Stato nell'assicurazione facoltativa (D. 30, 31; R. 68, 72, 75, 87, 94, 96). — Quota di concorso speciale sul « Fondo invalidità » (R. 64, 65, 66). — Quota di concorso speciale a favore di iscritti alla Cassa nazionale di previdenza, che non siano assicurati obbligatori e si trovino in determinate condizioni (D. 32). — Quota di concorso dovuta secondo la legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376, e il regolamento 18 marzo 1909, n. 191 (R. 12).

Quota d'integrazione dello Stato. — Non sono ammessi a goderne gli stranieri, salvo il caso di reciprocità (D. 1).

Rappresentanti. — *Rappresentanti dei Ministeri.* — (v. *Funzionari, e rappresentanti dei Ministeri*).

Rappresentanti dei datori di lavoro e degli assicurati. — Fanno parte del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale (D. 15), e vengono scelti dal Ministro per le corporazioni, in seguito a designazione delle rispettive organizzazioni (R. 6). — Fanno parte del Comitato esecutivo (D. 18). — Fanno parte del Collegio dei sindaci (D. 19). — Fanno parte del Comitato consultivo degli Istituti di previdenza (D. 20; R. 8), e vengono scelti dal Ministro per le corporazioni, in seguito a designazione delle rispettive organizzazioni (R. 8). — Fanno parte delle Commissioni arbitrali di prima istanza (D. 25). — Fanno parte della Commissione arbitrale centrale (D. 26).

Rappresentanti degli assicurati. — Fanno parte della Commissione direttiva degli Istituti di patronato e di assistenza (R. 101).

Real Casa. — (v. *Agenti ed impiegati dello Stato, ecc.*).

Redditi. — Ripartizione dei redditi dei capitali della Cassa nazionale fra i vari fondi (R. 16).

Rendita vitalizia complementare. — (v. *Quota di concorso; Assicurati facoltativi*).

Rendite vitalizie formate con i versamenti facoltativi. — (v. *Pensioni per gli assicurati facoltativi*).

Retribuzione. — S'intende per retribuzione ogni compenso dell'opera prestata, comprese le competenze accessorie al salario o stipendio, con esclusione dei rimborsi di spese e delle elargizioni per una volta tanto. Rapporto fra retribuzione giornaliera e mensile. Non si tiene conto, nella retribuzione, delle competenze accessorie, se il cumulo porterebbe all'esclusione di impiegati già assicurati obbligatori (R. 5). — (v. anche *Contributi*).

Revisione. — Revisione delle basi tecniche dell'assicurazione obbligatoria (R. 17). — Revisione tecnica del « Fondo versamenti facoltativi » (R. 18).

Ricorsi. — Al Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale (R. 35). — Al Comitato esecutivo della Cassa nazionale (D. 9; R. 34, 82, 95, 98, 136). — Alle Commissioni arbitrali di prima istanza (D. 25, 27, 28; R. 36, 59, 82, 88, 95, 98). — Alla Commissione arbitrale centrale (D. 25, 26, 27, 28; R. 110, 130). — Al Ministero delle corporazioni (R. 34, 35).

Ricovero in ospedale. — (v. *Prevenzione e cura dell'invalidità*).

Rimborso di spese. — (v. *Competenze accessorie*).

Riscossione dei contributi. — (v. *Contributi; Marche*).

Rivalsa. — Il datore di lavoro si rivale della parte di contributo cui è obbligato l'assicurato, mediante ritenuta sulla mercede (D. 5).

Ruolo. — Ruolo della mutualità e ruolo dei contributi riservati (R. 57). — Passaggio dall'uno all'altro ruolo (R. 58). — (v. anche *Contributi riservati; Mutualità*). — Ruoli operai della Cassa nazionale di previdenza (R. 75).

Sacerdoti. — Sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione nel caso che percepiscano una retribuzione per ufficio cui non sia annesso un beneficio ecclesiastico (R. 3).

Salari medi (Tabelle dei). — Gli Istituti di previdenza esprimono il proprio parere circa l'adozione delle tabelle (D. 20). — Sono formate a cura del direttore dell'Istituto di previdenza, sentito il Comitato consultivo, e approvate dal Comitato esecutivo della Cassa nazionale, e quindi portate dall'Istituto a conoscenza degli interessati. Tabella dei salari medi vigenti per altre assicurazioni sociali (R. 34). — Contro la formazione delle tabelle gli interessati possono ricorrere al Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale, e contro le determinazioni di questo al Ministero delle corporazioni (R. 35). — L'assegnazione degli assicurati alle categorie di salario è fatta dal datore di lavoro. Contro tale assegnazione l'interessato può ricorrere alla Commissione arbitrale (R. 36).

Sanitari. — Due sanitari fanno parte delle Commissioni arbitrali di prima istanza e centrale, quando la controversia ha per oggetto l'accertamento dell'invalidità (D. 25, 26).

Sentenze. — Le decisioni delle Commissioni arbitrali di prima istanza rivestono carattere di sentenze (R. 127). — Diritti dovuti per le sentenze (D. 27; R. 133).

Sequestro delle pensioni. — Le pensioni non possono essere sequestrate se non nell'interesse di stabilimenti pubblici ospitalieri o di ricoveri (D. 11).

Servizi familiari (*Addetti ai*). — Sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione (D. 1).

Servizi pubblici. — I dipendenti in genere sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione (D. 1).

Servizio militare. — (D. 6, 37; R. 73).

Sindaci della Cassa nazionale. — (v. *Cassa nazionale per le assicurazioni sociali*).

Società cooperative. — Sono considerate datori di lavoro, anche nei riguardi dei propri soci impiegati in lavori da esse assunti (R. 2).

Società di mutuo soccorso. — Hanno la facoltà di effettuare la iscrizione collettiva dei soci (R. 69). — Possono avere la rappresentanza della Cassa nazionale nei riguardi dei soci iscritti (R. 70).

Sorveglianti. — Sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione (D. 1).

Spese. — Somme occorrenti per le spese di amministrazione della Cassa nazionale (R. 14). — Le spese per il funzionamento delle Commissioni arbitrali sono a carico della Cassa nazionale (D. 28). — Spese delle perizie medico-giudiziarie davanti le Commissioni arbitrali (R. 125). — Spese del procedimento davanti le Commissioni arbitrali (R. 127). — Spese per l'applicazione del decreto (D. 44).

Stabilimenti ausiliari. — (v. *Assicurati iscritti alla Cassa nazionale di previdenza*).

Statistica. — Statistica demografica, economica e finanziaria, per il controllo e la periodica revisione delle basi tecniche dell'assicurazione obbligatoria (R. 17).

Stato. — (v. *Agenti ed impiegati dello Stato, ecc.*).

Statuto della Cassa nazionale. — (v. *Cassa nazionale per le assicurazioni sociali*).

Stranieri. — Gli stranieri che lavorano nel Regno sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione (D. 1).

Tabelle dei salari medi. — (v. *Salari medi*).

Tariffe. — Le tariffe per la liquidazione delle rendite vitalizie relative ai versamenti facoltativi sono compilate dal Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale (D. 17) e approvate con R. decreto (R. 61). — (v. anche *Cassa nazionale per le assicurazioni sociali*).

Tasse di bollo e di registro. — Ne sono esenti gli atti del procedimento davanti le Commissioni arbitrali, nonchè gli atti e i documenti prodotti dalle parti (D. 27).

Tessere. — Il modello delle tessere è deliberato dal Comitato esecutivo; esse sono stampate a cura della Cassa nazionale (R. 39). — Le tessere debbono essere consegnate dagli assicurati ai datori di lavoro, e fornito da questi (R. 40, 41). — Debbono essere custodite dai datori di lavoro con l'obbligo di applicarvi le marche, e consegnate agli assicurati, quando lasciano il lavoro (R. 42). — Le tessere hanno la validità di due anni; alla scadenza debbono essere consegnate agli appositi uffici, i quali debbono rilasciarne altre nuove (R. 43, 44). — Le tessere scadute vanno trasmesse agli Istituti di previdenza (R. 46). — Non possono essere trattenute da chi non ne è il titolare, eccettuati il datore di lavoro e gli organi dell'assicurazione; debbono essere tenute a disposizione delle persone incaricate della vigilanza (R. 45). — Tessere smarrite, inservibili o distrutte: gli Istituti di previdenza possono rilasciarne duplicati, a richiesta degli interessati (R. 47). — Di regola un'unica tessera varrà per le assicurazioni invalidità e vecchiaia e contro la disoccupazione (R. 49). — Tessere per gli operai addetti alle miniere di zolfo della Sicilia (R. 150). — Tessere supplementari (R. 26, 27).

Uffici del registro. — Curano la vendita delle marche (R. 50).

Uffici postali. — Curano la vendita delle marche (R. 50). — Ricevono le domande di inserzione facoltativa (R. 56). — Registrano i versamenti facoltativi sui libretti (R. 60).

Vedove di assicurati. — (v. *Assegni temporanei per morte*).

Versamenti. — (v. *Contributi*).

Vice-presidenti della Cassa nazionale. — (v. *Cassa nazionale per le assicurazioni sociali*).

Vigilanza. — (v. *Contributo di vigilanza; Ispezioni*).

Vitto. — (v. *Alloggio, vitto e altre prestazioni in natura*).

Zolfare. — (v. *Miniere di zolfo della Sicilia*).

INDICE

Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184. — Assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia :

TITOLO I.	— Estensione ed oggetto dell'assicurazione .	Pag. 3
TITOLO II.	— Contributi	» 5
TITOLO III.	— Prestazioni	» 7
TITOLO IV.	— Organi dell'assicurazione	» 9
TITOLO V.	— Controversie	» 14
TITOLO VI.	— Assicurazione facoltativa	» 16
TITOLO VII.	— Concorso dello Stato	» 18
TITOLO VIII.	— Disposizioni transitorie	» 19
TITOLO IX.	— Disposizioni generali.	» 21

Regio decreto-legge 14 gennaio 1932, n. 275. — Norme integrative per le assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi . .

» 25

Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422. — Approvazione del regolamento per la esecuzione del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia


» 29


Regolamento :

TITOLO I.	— Disposizioni generali.	» 31
TITOLO II.	— Organi dell'assicurazione :	
CAPO I.	— Cassa nazionale per le assicurazioni sociali .	» 33
CAPO II.	— Istituti di previdenza sociale	» 33
CAPO III.	— Ordinamento finanziario della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali	» 34
TITOLO III.	— Contributi :	
CAPO I.	— Norme di carattere generale	» 35
CAPO II.	— Lavori retribuiti esclusivamente a cottimo o ad opera	» 42
CAPO III.	— Tabelle dei salari medi	» 42
CAPO IV.	— Periodi di malattia	» 44

TITOLO IV.	— Emissione e rinnovazione delle tessere. Marche di contributi e libretti individuali.	Pag. 44
TITOLO V.	— Prevenzione e cura dell'invalidità. . . .	» 48
TITOLO VI.	— Inscrizioni e versamenti facoltativi . .	» 49
TITOLO VII.	— Liquidazione e pagamento delle pensioni :	
CAPO I.	— Liquidazione delle pensioni di invalidità e vecchiaia in base ai versamenti obbligatori	» 55
CAPO II.	— Liquidazione delle pensioni di invalidità e di vecchiaia in base ai versamenti facoltativi	» 58
CAPO III.	— Pagamento delle pensioni	» 59
TITOLO VIII.	— Assegni in caso di morte	» 61
TITOLO IX.	— Istituti di patronato e di assistenza . .	» 63
TITOLO X.	— Commissioni arbitrali :	
CAPO I.	— Costituzione e competenza delle Commissioni arbitrali	» 64
CAPO II.	— Procedimento	» 68
TITOLO XI.	— Vigilanza e penalità	» 75
TITOLO XII.	— Fondi e Casse di previdenza preesistenti.	» 81
TITOLO XIII.	— Disposizioni transitorie	» 85

Indice alfabetico-analitico delle principali disposizioni contenute nei decreti e nel regolamento dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia	» 87
---	------





« L'UNIVERSALE » TIPOGRAFIA
POLIGLOTTA — ROMA
Maggio 1932 - (Copia 2000)

BIBLIOTECA STORICA



INV. 55803